

PARTE TERZA

**CONSIDERAZIONI SULL'ATTIVITÀ
DELLE SINGOLE AMMINISTRAZIONI**

PAGINA BIANCA

CAPITOLO I.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ED UFFICI COLLEGATI

1. — *Considerazioni generali sulla gestione.*

a) *Premessa.* — La presente relazione non reca elementi generali di rilevante novità, rispetto a quelli illustrati nelle precedenti, essendo rimasta immutata, anche nel 1967, quella situazione di fondo, sulla quale la Corte aveva ritenuto dovere richiamare l'attenzione del Parlamento e del Governo, in vista di promuovere quelle iniziative volte a realizzare, in conformità di precise norme costituzionali, una completa efficiente organizzazione al vertice stesso della Pubblica amministrazione.

Non risulta, infatti, che alcuna iniziativa sia stata, durante la testè conclusasi legislatura, assunta per rimuovere una delle cause fondamentali dell'attuale stato di cose e, cioè, la mancanza di quella legge che, per espressa volontà del costituente (articolo 95 Costituzione), deve disciplinare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; ché anzi, i disegni di legge, presentati nella prima, nella seconda e nella terza legislatura, non sono più stati nell'ultima riproposti. Il che è da sperare non costituisca indice rivelatore di una attenuata consapevolezza delle deformazioni e delle anomalie che, nel funzionamento delle istituzioni può determinare una situazione, quale la presente, dominata da mera prassi o da frammentarie misure normative, con ripercussioni anche profonde — per la posizione stessa dell'organo interessato — sui vari settori dell'apparato governativo.

Donde la non più differibile necessità di un'appropriata disciplina, che determini gli uffici ed i servizi di cui deve comporsi la Presidenza del Consiglio; definisca chiaramente — in termini di subordinazione, equiordinazione o assoluta indipendenza, a seconda dei casi — gli eventuali rapporti di essa con taluni particolari organi dell'ordinamento generale (eliminando situazioni ereditate dal precedente regime statutario e non più compatibili con l'attuale assetto costituzionale); individui le attribuzioni proprie del Presidente del Consiglio, disciplinandone l'esercizio, sia nei confronti degli altri Ministri e delle Amministrazioni da essi dipendenti (anche in rapporto all'ormai acquisito metodo base della programmazione ed all'unitarietà di indirizzo che esso postula), sia come diretti poteri di azione amministrativa, opportunamente coordinata con le specifiche competenze ministeriali; introduca finalmente, a quest'ultimo proposito, le disposizioni, oggi inesistenti, sulla gestione della spesa e quelle autorizzazioni legislative sostanziali, delle quali, per molti stanziamenti di bilancio, deve tenere invece luogo, attualmente, un troppo insoddisfacente richiamo agli ancora indeterminati e determinandi « fini istituzionali » dell'organo in discorso.

Nell'attesa, peraltro, di una legge che a tale disciplina provveda, non sembra manchi la possibilità di sopperire ad alcune esigenze particolari, che, già in gran parte indicate nelle precedenti relazioni, gioverà qui ricordare, poiché non sempre, a quanto risulta, prese in considerazione e soddisfatte.

b) *Stanziamenti di spesa.* — Le spese in atto gestite dal Presidente del Consiglio — direttamente o per delega, e in ogni caso per prassi di fatto, al di fuori di ogni previsione normativa — o da organi da lui dipendenti, sono previste da stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Or, poiché nella nuova struttura assunta dal bilancio, in attuazione della legge 1° marzo 1964, n. 62, tali stanziamenti sono raggruppati in varie rubriche, fra loro distinte e neppure sempre numericamente contigue, sembra opportuno ripetere qui l'elencazione delle rubriche stesse, già esposta nelle precedenti relazioni, anche perché nessun collegamento fra loro risulta evidenziato in detto stato di previsione, non solo, ma mutamenti si riscontrano altresì, specie nella numerazione, rispetto ai bilanci anteriori. Le rubriche di cui trattasi, per tale esercizio, sono, quindi, le seguenti: Presidenza

del Consiglio (n. 2); Commissariato dello Stato nella Regione siciliana (n. 3); Ufficio del Rappresentante del Governo nella Regione sarda (n. 4); Commissariato del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige (n. 5); Commissariato del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia (n. 6); Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie (n. 7); Ufficio per l'organizzazione amministrativa e per gli affari costituzionali (n. 8) (1); Consiglio Superiore della Pubblica Amministrazione (n. 9); Scuola superiore della Pubblica Amministrazione (n. 10); Avvocatura dello Stato (n. 14); Servizi informazioni e proprietà intellettuale (n. 22); Segreteria del Comitato di coordinamento dei provvedimenti straordinari per il Mezzogiorno (n. 24); Ufficio del Comitato Interministeriale per la ricostruzione (n. 25). Quest'ultimo è stato soppresso in corso di esercizio in conseguenza dell'entrata in vigore della legge 27 febbraio 1967, n. 48, che ha sostituito al CIR il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), istituito presso il Ministero del bilancio, con relativo trasferimento dei fondi stanziati nella rubrica stessa.

Molti stanziamenti continuano a mancare, come accennato, di un espresso fondamento normativo sostanziale. Fra questi, permane, al limite della giustificabilità con il consueto richiamo ai fini istituzionali, l'esistenza del capitolo 2592, relativo a premi e sovvenzioni per scrittori, editori, librai, associazioni culturali e mostre del libro italiano all'estero e del libro straniero in Italia, il cui oggetto è, rispetto a quello del successivo capitolo 2593, indicato in guisa da poter determinare duplicazione di utilizzo, per quanto si riferisce ai premi agli editori e librai. Il che, oltre a contrastare — sotto il profilo del frazionamento del medesimo oggetto — con quanto l'articolo, 1 *sub* 37, della legge 1° marzo 1964, n. 62, dispone in ordine al contenuto dei capitoli, rivela sempre un uso eccessivamente largo della facoltà di iscrivere in bilancio stanziamenti in base ad autorizzazione di spesa derivante, per implicito, dalle norme sui fini istituzionali di ciascuna Amministrazione. Tale autorizzazione, infatti, può soccorrere solo quando la materia non risulti in alcun modo regolata, mentre, ove di apposita disciplina sia oggetto, dovrebbe ritenersi esclusa, di massima, la erogazione di spese secondo modalità e forme che non siano quelle da tale disciplina determinate.

Nella specie, un'apposita disciplina viene dettata dalle leggi 21 dicembre 1955, n. 1311, e 2 giugno 1961, n. 477, ed è ulteriormente specificata dal regolamento di esecuzione 2 maggio 1957, n. 367: in base ad essa è iscritto, appunto, il capitolo 2593, onde l'esistenza del capitolo 2592, per quanto esso ha di comune con il primo, conferisce all'amministrazione una facoltà eccedente, anche in ordine alle modalità di erogazione, quelle che il legislatore ha inteso accordarle, automaticamente delimitandone così, il campo di azione.

Del citato capitolo 2593 deve anche ricordarsi che lo stanziamento viene portato a residuo anche per la parte non impegnata, essendosi ciò ritenuto conseguente al fatto che le domande di concessione dei contributi, a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione, possono essere presentate fino ad un mese dopo la chiusura dell'esercizio finanziario.

In tema di classificazione della spesa, l'eterogeneità dei settori di diretto intervento della Presidenza del Consiglio e dell'apparato che ad essa fa capo è dimostrata dalla varietà delle Sezioni in cui sono ripartiti gli stanziamenti. Esse sono la Sezione I (Amministrazione generale), la Sezione VI (Istruzione e cultura), la Sezione VIII (Azione ed interventi nel campo sociale), la Sezione X (Azione ed interventi nel campo economico). A quest'ultima, dopo la soppressione della rubrica 25, di cui si è detto, è interessata soltanto la rubrica relativa alla Segreteria del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno. Nella Sezione VI continuano ad essere iscritti, fra l'altro, tutti gli stanziamenti della rubrica (n. 22) « Servizio informazioni e proprietà intellettuale » nonostante la Corte, fin dalla relazione per l'esercizio 1965, abbia osservato come molti di essi siano destinati a finalità di carattere prevalentemente divulgativo, all'interno ed all'estero, riferendosi allo svolgimento della vita del Paese ed all'attività della Pubblica amministrazione, finalità le quali appaiono più propriamente connesse a quelle cui si riferisce la Sezione « Amministrazione generale ».

(1) Tale Ufficio è più diffusamente conosciuto sotto il nome di « Ministero per la riforma dell'Amministrazione ».

Quando alla classificazione economica, più volte è stata rilevata dalla Corte, in via generale, l'esigenza che le spese per la retribuzione di prestazioni d'opera individuale, anche di estranei all'Amministrazione, — da evidenziare sempre in appositi stanziamenti — siano comprese non nella categoria IV (Acquisto di beni e servizi), come attualmente accade, ma, pur con le opportune suddivisioni, nella categoria II (Personale): tale punto di vista trova particolari motivi per essere ribadito in questa specifica sede, poiché, come risulta già dalle precedenti relazioni, e come si avrà modo di ripetere nel successivo paragrafo, sensibile è la misura in cui gli stanziamenti relativi alle spese in parola vengono utilizzati, in alcuni dei settori in esame, per prestazioni sostanzialmente assimilabili, per natura e durata, a quelle proprie del personale impiegatizio (1).

Siffatta necessità — è pressoché superfluo osservarlo — attiene al più realistico accertamento dell'incidenza che sul costo finanziario dei servizi assume la spesa relativa all'elemento personale.

Pure ai fini dell'analisi economica è nuovamente da segnalare l'improprietà della collocazione nella categoria IV delle spese per iniziative culturali riguardanti la gioventù (capitolo 2544), in quanto lo stanziamento continua ad essere utilizzato non per la diretta attuazione, o comunque dietro incarico della Presidenza, di tali iniziative, bensì per la corresponsione — a domanda — di contributi a favore di organismi pubblici o privati per attività da essi autonomamente intraprese, onde non par dubbio che le spese in parola rivestano la natura di « trasferimenti » (categoria V).

Permangono, infine, oltre a quelli indicati, capitoli il cui contenuto è in contrasto con il già citato articolo 1, *sub* 37, della legge n. 62 del 1964: tipico il capitolo 1404, dalla amplissima intitolazione a spese « di qualsiasi natura » per lavori utili alla riforma dell'Amministrazione.

c) *Gestioni fuori bilancio — Proventi dell'Avvocatura dello Stato.* — Il cenno, fatto nella precedente relazione, al mancato versamento in entrata delle somme relative a onorari e compensi, posti a carico delle controparti soccombenti, nei giudizi svoltisi col patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e alla conseguente mancata assegnazione di tali somme allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'erogazione delle quote spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato, necessita di essere ripreso per meglio precisare i termini della situazione, che, intanto, trova ancora nel consuntivo 1967 i corrispondenti capitoli (3486 per l'entrata e 1806 della spesa) iscritti « per memoria ».

Si apprende, infatti, dalla nota 26 ottobre 1967, n. 72268/10115, diretta dal Presidente del Consiglio al Ministero del tesoro, all'Ufficio per la riforma dell'Amministrazione, all'Avvocatura generale dello Stato e, per conoscenza, alla Corte dei conti, che con precedente lettera del 4 agosto la Presidenza, rinnovando una propria anteriore sollecitazione del 6 agosto 1965 e con riferimento al ricordato rilievo contenuto nella cennata relazione della Corte dei conti, esprimeva l'avviso che fosse al più presto da ripristinare, senza alcuna incertezza di applicazione, l'iscrizione in bilancio dei compensi di cui trattasi, prescritta dall'articolo 61 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, ponendo termine alla attuale gestione fuori bilancio, costituita dal conto corrente postale, su cui vengono oggi versate le somme, dovute allo Stato dalle controparti, ed erogati i compensi suddetti.

La citata presidenziale del 26 ottobre torna, al riguardo, a confutare le argomentazioni, già prevenute dalla nota del 4 agosto, ed in replica a quest'ultima ancora sostenute dall'Avvocatura dello Stato, osservando che nessuno ostacolo può derivare all'applicazione della richiamata normativa dalle disposizioni transitoriamente emanate con decreti del Presidente del Consiglio 1° novembre 1945 e 20 febbraio 1948 (quest'ultimo registrato dalla Corte dei conti il 26 luglio successivo, registro 17 Presidenza, foglio 359), che sospendevano (il primo) e sostituivano (il secondo), precedenti norme ministeriali, risalenti al 1924 e disciplinanti le concrete modalità di versamento dei proventi dei giudizi: ciò sia perché l'efficacia del decreto

(1) Del problema non ha mancato di darsi carico la stessa Amministrazione, come risulta dal fatto che lo stanziamento per le retribuzioni ai « contrattisti », già incluso nella categoria IV del bilancio 1965 (capitolo 2531) figura dal 1966 nella categoria II (capitolo 2507).

del 1945 era espressamente autolimitata — con norma richiamata in quello del 1948 — a due anni dalla cessazione dello stato di guerra (cioè al 15 aprile 1948); sia perché, pur nell'ipotesi — sostenuta dall'Avvocatura — che la *ratio* del secondo decreto fosse quella di rendere definitivo il sistema della gestione fuori bilancio, autorizzato per le eccezionali contingenze belliche, il provvedimento sarebbe privo — per propria natura — della potenzialità giuridica di derogare ad una sovrastante norma regolamentare — mai venuta meno — quale il ricordato articolo 61, rispondente del resto a principi fondamentali della contabilità di Stato. Quanto alle concrete modalità per il versamento in entrata, per l'ipotesi che le disposizioni del 1924 dovessero non più ritenersi in vita, la Presidenza suggerisce che esse siano dettate nuovamente dal Ministero del tesoro.

Non risulta se e quale seguito abbia avuto l'intervento della Presidenza, volto a ricondurre la gestione in discorso nell'ambito della legittimità, ciò che si ritiene non più differibile, considerando: *a*) che l'articolo 46 della legge di contabilità generale dello Stato stabilisce che le somme di spettanza dello Stato riscosse, a qualsivoglia titolo, dagli incaricati della riscossione (nella specie, Avvocatura generale e Avvocature distrettuali, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611) debbono essere *integralmente* versate nelle casse dello Stato, nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti; *b*) che il citato articolo 61 del regio decreto n. 1612 del 1933, presupponendo addirittura ovvia l'applicazione della precisa norma di legge ora citata, prescrive che le competenze devolute all'Avvocatura vengano iscritte in cifra approssimativa negli stati di previsione del Ministero delle finanze (ora tesoro), sicché, una volta provveduto, come negli ultimi bilanci, a riscrivere il capitolo di spesa 1806, non poteva ciò essere, come invece è stato, fatto semplicemente « per memoria », in contrasto con l'articolo suddetto; ciò tanto più in quanto: *c*) l'articolo 21, secondo comma, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, prevede, per i casi di transazione e compensazione di spese, l'esborso di compensi diretti a carico dell'Erario e, quindi, senza una perfetta coincidenza con i versamenti in entrata.

2. — *Organizzazione e personale.*

Neppure per il 1967 debbono registrarsi novità di rilievo nella composita struttura dei diversi servizi ed uffici qui considerati (mancante, come più volte ripetuto, di una organica e globale disciplina normativa), se si eccettua la già nelle precedenti relazioni ricordata sostituzione del CIR con il CIPE, inquadrato nel Ministero del bilancio, oltre alla costituzione finalmente avvenuta — peraltro solo di recente — del Consiglio Superiore della Pubblica amministrazione.

Per quanto attiene alla situazione del personale, poi, immutata è rimasta, in generale, la dotazione dei ruoli e lievi variazioni ha subito la consistenza dei posti effettivamente coperti. Di scarso rilievo pure le varianti nel numero dei dipendenti di altre amministrazioni in servizio presso i Gabinetti della Presidenza (425 unità complessive) e dei Ministri senza portafoglio (13 unità) nonché presso le Segreterie particolari (36 unità). Il numero considerevole degli addetti al Gabinetto della Presidenza, oltre ad essere consentito dalla autorizzazione (articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946, n. 112) a superare i limiti vigenti per i Gabinetti e le Segreterie particolari dei Ministri, trova concreta spiegazione ove si consideri che, perdurando l'attuale mancanza della legge organica, il Gabinetto stesso tiene luogo, in realtà, nonostante tale denominazione, di quell'apparato di uffici e servizi che la legge stessa dovrebbe disciplinare.

Degna di nota, per quanto formalmente disposta dopo la fine dell'esercizio finanziario in esame, la sistemazione in ruolo del personale contrattista a termine del Servizio informazioni e proprietà intellettuale, personale — come già illustrato nelle precedenti relazioni — la cui assunzione, entro un contingente di 240 unità, oltre a quello di personale a prestazione saltuaria (per 60 unità), era stata prevista e disciplinata con le leggi 23 giugno 1961, n. 520 e 20 dicembre 1965, n. 1435. La recente legge 12 marzo 1968, n. 270 — concernente pure analoga situazione esistente presso il Ministero del turismo — ha stabilito che gli assunti a tale titolo in servizio alla data della sua entrata in vigore, siano inquadrati nelle categorie del personale non di ruolo (articolo 1) e, quindi, in ruolo (articolo 2), secondo le disposizioni vigenti in materia, abolendo per il futuro la facoltà di assunzioni del genere, accordata dalle suddette leggi.

In tal modo, pur non avendo avuto corso altra proposta di legge (Camera dei Deputati, n. 4474), tendente all'ampliamento dei ruoli organici del Servizio, per consentire l'inquadramento in questi del personale in parola, si è raggiunto un risultato non dissimile nella sostanza, a parte l'eventualità che esso non abbia a rivelarsi una fase transitoria per giungere al formale aumento degli organici, anche perché l'articolo 2 della legge dispone, all'ultimo comma, che il soprannumero derivante dagli inquadramenti sia riassorbito in ragione soltanto della metà delle vacanze che si determineranno nei ruoli.

L'aspetto quantitativo di tale risultato emerge dalla considerazione che, essendo gli elementi da inquadrare in numero pressoché pari a quello del ricordato contingente di 240 unità, ne risulterà più che raddoppiato il numero complessivo dei dipendenti di ruolo del Servizio, già eccedente — a causa di altre posizioni soprannumerarie e di fuori ruolo (vedi relazione precedente e prospetto pubblicato nella parte IV, capitolo II, della presente) — la dotazione organica di 172 posti fissata poco più di otto anni or sono.

Al fabbisogno di personale tecnico (redattori, fototecnici, radiotecnici, ecc.), si sarebbe potuto, in verità, provvedere anche con l'istituzione di appositi ruoli, ovvero conservando il più adeguato sistema del contratto a termine.

In punto di ricorso all'opera di estranei seime deve registrare, rispetto al precedente anno, una diffusa flessione, particolarmente sensibile nel cosiddetto Ministero della riforma dell'amministrazione (rubrica n. 8), nel quale gli incarichi retribuiti a carico del generico capitolo 1404 (« spese di qualsiasi natura... ecc. ») sono scesi da 183 a 92, e da 8 a 1 quelli per studi, indagini e rilevazioni (capitolo 1403), nonché nella Scuola superiore della Pubblica amministrazione, con diminuzione da 28 a 14 degli incarichi della stessa specie (capitolo 1526).

Per il servizio informazioni, pur essendosi ridotte da 100 a 36 le unità retribuite « a fattura » a carico del capitolo 2545 (« spese per la documentazione delle attività della Pubblica Amministrazione ») e da 12 a 7 quelle compensate con imputazione al capitolo 2551 (« spese per la gestione della Discoteca di Stato »), non può non ripetersi come il perpetuarsi di siffatto impiego di generici stanziamenti di spesa si presenti più anomalo ove si consideri che il Servizio in parola, non solo dispone di una dotazione organica (di cui si è più sopra esaminato il recente sostanziale incremento), ma ha pure la possibilità di utilizzare norme generali (articolo 380 del testo unico sugli impiegati civili dello Stato), quando ne ricorrano i presupposti, nonché di esercitare la facoltà di avvalersi di personale a prestazione saltuaria (il cui contingente di 60 posti è interamente utilizzato); sicché l'ulteriore ricorso alle cennate prestazioni « a fattura » opera al di fuori delle pur esistenti previsioni legislative, ed in particolare delle modalità e dei limiti numerici da esse determinati.

Unica eccezione alla segnalata generale flessione si è avuta nella Segreteria del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno (rubrica 24) con aumento da 15 a 18 degli incaricati di studi ai sensi del citato articolo 380, e da 3 a 18 degli « esperti », nominati in base alla facoltà accordata dall'articolo 18 della legge 22 luglio 1966, n. 614.

Il notevole aumento degli esperti è da collegare all'avvenuta determinazione — in applicazione delle norme citate — dei contingenti di personale da assegnare a detta Segreteria, in numero di 45 dipendenti statali, 95 dipendenti di enti pubblici (pei quali è ancora in corso la procedura di comando intesa a regolarizzare la situazione di fatto già segnalata nella precedente relazione) e 20 esperti. Per questi ultimi è anche da sottolineare l'elevato ammontare di compensi corrisposti per ciascun incarico, avente in genere ad oggetto studi di carattere economico.

Circa il trattamento economico del personale impiegatizio, è da far cenno, da un lato, alla sensibile lievitazione che, in corso di esercizio, subiscono i relativi stanziamenti di spesa, rispetto alle previsioni originarie, anche in virtù di integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 41 della legge di contabilità e, dall'altro, all'ammontare della spesa per compensi speciali a carico della rubrica n. 2 (capitolo 1059); che, a differenza di quanto normalmente avviene per tutte le altre Amministrazioni, è superiore, ed in notevole misura, a quella per la retribuzione del lavoro straordinario (capitolo 1057): fenomeno, quest'ultimo, spiegabile principalmente con l'elevato numero di addetti al Gabinetto e alle Segreterie particolari, che percepiscono detti compensi speciali, ma non quelli per lo straordinario, sostituiti dalle indennità di gabinetto, di cui al capitolo 1053.

3. — *Acquisto di beni e servizi.*

Fra i rapporti contrattuali in corso, per un importo complessivo di miliardi 3,020 circa, assorbono la massima parte di tale somma (miliardi 2,800 circa) 5 convenzioni pluriennali, di cui una con la RAI (miliardi 1,660) e le altre con agenzie giornalistiche (« ANSA », « ITALIA » e « Mondarpress ») con imputazione al capitolo 2546, articolo 4, per la trasmissione e la diffusione, all'interno e all'estero, di notizie e comunicati.

Il canone annuo della convenzione con l'ANSA per i servizi interni, che era di lire 150 milioni secondo quella scaduta il 30 giugno 1967, ammonta, ora, secondo la nuova, a lire 345 milioni.

Altre convenzioni, per lire 82 milioni, sono state stipulate con l'Istituto Luce. I restanti contratti, relativi a locazioni passive, assicurazione autoveicoli, pulizia di locali, gestioni di cinemobili e produzione di documentari sono stati tutti stipulati a trattativa privata; l'unico caso di licitazione privata riguarda il servizio di riscaldamento della Scuola superiore della Pubblica amministrazione.

Lavori di manutenzione e restauro di locali, per l'importo di 26 milioni di lire, sono stati eseguiti in economia, col sistema del cottimo fiduciario.

Per le esigenze del servizio automobilistico, l'acquisto degli automezzi viene effettuato mediante lettera contratto, direttamente presso le società fornitrici, nel limite del contingente assegnato, previa autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato, a disposizione del quale vengono messi i mezzi da sostituire perché dichiarati fuori uso.

Soltanto gli automezzi in uso ai servizi propri della Presidenza sono assicurati con polizza che prevede la garanzia per cinquanta autisti effettivi e per quindici sussidiari, tutti identificati, e conseguentemente la garanzia per gli autoveicoli dell'Amministrazione purché condotti dagli autisti suddetti. Per l'esercizio in esame, il premio annuo è stato dell'ammontare di lire 626.000. Gli altri servizi, non assicurati, hanno sostenuto oneri diretti per risarcimento danni dell'ammontare di lire 118.650.

Per considerazioni generali sull'argomento, si rinvia ad altra parte della relazione (1).

Analogo rinvio è da fare per quanto attiene alle spese riservate (2), solo qui rilevando che nella rubrica n. 2 è iscritto pure altro stanziamento (capitolo 2712) per « spese assistenziali di carattere riservato ».

Le spese per pubblicazioni concernono un solo periodico, la *Rassegna dell'Avvocatura dello Stato*, pubblicazione bimestrale di servizio, la cui stampa avviene a cura del Provveditorato generale dello Stato, attraverso l'Istituto poligrafico dello Stato. In favore di questo ultimo vengono emessi i mandati di pagamento sul capitolo 1828, corredati delle relative fatture. Per il 1967, l'onere sostenuto è stato di lire 15.819.505.

Le spese per le pubblicazioni *Libri e riviste d'Italia* e *Vita Italiana*, curate dal Servizio informazioni, sono, invece, sostenute dallo stesso Provveditorato generale dello Stato.

4. — *Contributi ed altri trasferimenti.*

Varie prospettazioni, in ordine agli stanziamenti destinati a contributi e ad interventi consimili, alla loro disciplina ed al loro concreto impiego, sono contenute nei paragrafi che precedono, sotto il profilo dell'esigenza di una disciplina sostanziale, relativa alle competenze di diretto intervento della Presidenza, sulla base di una sufficiente individuazione dei suoi « fini istituzionali » e del coordinamento con i singoli settori ministeriali (paragrafo 1). Si è fatto, altresì, cenno delle spese assistenziali riservate (paragrafo 3).

Sulla erogazione delle spese a carico del capitolo 2592, di cui si è già rilevata l'anomala esistenza accanto al capitolo 2593 (paragrafo 1, lettera *b*), per quanto attiene ai premi agli editori e librai, è ancora da aggiungere che essa, proprio perché priva di qualsiasi disciplina normativa — a differenza delle spese previste dall'altro capitolo — avviene con la massima discrezionalità. La concessione dei premi e delle sovvenzioni è, infatti, disposta, caso per caso.

(1) Parte IV, capitolo II, paragrafo 3°, lettera *d*).

(2) Parte IV, capitolo II, paragrafo 3°, lettera *c*).

dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza, sulla base di domanda dell'aspirante. L'importo di ciascun premio o sovvenzione varia dalle lire 200.000 alle lire 1.000.000 per gli scrittori, e dalle lire 400.000 alle lire 6.500.000 per gli editori.

5. — *Commissariato del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia.*

Attesa la particolarità dell'ordinamento e delle attribuzioni di questo organo, istituito per esercitare i poteri del Governo italiano per l'amministrazione del territorio di Trieste nonché quelli del cessato Governo militare alleato, si reputa opportuno fare apposito cenno dei diversi aspetti che lo caratterizzano.

a) *Stanziamenti di spesa.* — In conformità dell'autorizzazione contenuta nell'articolo 17 della legge di bilancio, il Ministro del tesoro, sentita l'apposita Commissione prevista dallo articolo 70 dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, ha ripartito, con una serie di decreti, fra gli stati di previsione di varie Amministrazioni statali, il fondo iscritto al capitolo 3524 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro concernente le occorrenze relative al territorio di Trieste.

A norma del secondo comma del citato articolo 70 dello Statuto, detto fondo, dedotto l'ammontare della spesa sostenuta annualmente per il personale assunto dal Governo militare alleato in relazione alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600 e successive modificazioni, è consolidato per dieci anni a decorrere dal 1962-63 ed è destinato esclusivamente all'esercizio degli speciali poteri di amministrazione nel territorio di Trieste secondo l'ordinamento commissariale, nonché agli ulteriori interventi previsti dal primo comma dell'articolo 1 della legge 27 giugno 1955, n. 514.

In relazione alla legge 24 giugno 1966, n. 512, detto fondo può essere destinato, entro il limite del decennio, e per non più di un terzo del suo ammontare, all'esecuzione di programmi da realizzarsi in più anni finanziari. A tal fine il Commissario può assumere impegni anche a carico degli esercizi finanziari successivi e comunque non oltre il 1971.

Tenuto conto, poi, che il Commissario esercita, in relazione allo Statuto, nuove attribuzioni nei rapporti fra lo Stato e la Regione, le norme di attuazione emanate con decreto del Presidente della Repubblica n. 99 del 23 gennaio 1965, stabiliscono che le spese per il personale e per il funzionamento dell'Ufficio del Commissario del Governo sono a carico del bilancio dello Stato e sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro fra gli oneri relativi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La gestione di queste due categorie di spese viene compiuta con le modalità previste dalla legge 17 agosto 1960, n. 908.

Nel bilancio del 1967, per il pagamento delle retribuzioni al personale, sono stati iscritti i capitoli 1296 e seguenti della rubrica n. 6.

Il Ministro del tesoro, in conformità del primo comma dell'articolo 123 della legge di bilancio, che riproduce la norma del terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 99 del 23 gennaio 1965, apporta con propri decreti le variazioni compensative connesse con il comando presso l'Ufficio del Commissario del Governo di unità di personale statale, compreso quello assunto dal Governo militare alleato, di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

b) *Gestioni fuori bilancio.* — Fra tali gestioni va, anzitutto, annoverato il Fondo di rotazione, istituito con la legge 18 ottobre 1955, n. 908, per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.

A detto Fondo, costituito con un apporto iniziale del tesoro di cinque miliardi, affluiscono, fra l'altro, le quote di ammortamento per capitale e interessi relative alle operazioni compiute in conformità della legge istitutiva, nonché ai mutui accordati dal Governo militare alleato, compresi quelli concessi sul fondo ERP TRIESTINO, non convertiti in contributi a fondo perduto.

Con una serie di convenzioni stipulate in conformità della citata legge e approvate con decreti ministeriali, è stata affidata alla Cassa di Risparmio di Trieste e di Gorizia la gestione

delle somme destinate a reintegrare il fondo e quella dei crediti concessi dal Commissario del Governo con fondi di propria competenza.

Altra analoga gestione è stata istituita con una serie di decreti commissariali, le cui norme sono state coordinate e raccolte in un testo unico approvato con decreto commissariale n. 17 del 30 settembre 1963, per l'esercizio del credito a favore di imprese artigiane.

Le operazioni vengono compiute su un fondo di lire 350.000.000, costituito mediante l'apporto di lire 245.000.000 da parte della Cassa di risparmio e di lire 105.000.000 da parte del Commissario. L'interesse del 3 per cento, sul deposito del Commissario, è devoluto per un terzo a un fondo appositamente istituito a garanzia di eventuali perdite connesse alle operazioni, mentre i restanti due terzi concorrono ad alimentare, unitamente ad altri eventuali apporti, un distinto fondo, inizialmente costituito con il deposito del Commissario di lire 25.000.000, destinato a contributi del 3 per cento nel pagamento degli interessi dovuti dai mutuatari.

La concessione dei mutui e del contributo nel pagamento degli interessi è deliberata da una commissione, costituita da rappresentanti della Cassa di risparmio, del Commissario e dell'associazione degli artigiani.

Una terza gestione, infine, è rappresentata dal fondo di incremento edilizio — destinato al finanziamento delle costruzioni e ricostruzioni di abitazioni eseguite da piccoli risparmiatori — istituito con l'ordine 7 febbraio 1951, n. 26, del Governo militare alleato.

Secondo una convenzione stipulata il 3 agosto 1951 la gestione di detto fondo, effettuata attraverso la Cassa di risparmio, spetta a un'apposita Commissione, che delibera in ordine alla concessione dei mutui nonché alla risoluzione, in determinati casi, dei rispettivi contratti e stabilisce i criteri per accertare la corrispondenza dei lavori eseguiti al progetto approvato.

Il fondo è alimentato con contributi che gravano sugli stanziamenti commissariali.

c) *Personale*. — In relazione agli articoli 5 e 6 delle norme di attuazione di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 99, del 1965, il Commissario si avvale di personale dello Stato collocato fuori ruolo e di personale comandato del ruolo speciale ad esaurimento, previsto dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, modificata dalla legge 6 agosto 1966, n. 631, nei limiti di un contingente stabilito con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro.

Nel decreto del Presidente del Consiglio 29 ottobre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 3 dicembre 1965, sono stabiliti la composizione dell'Ufficio e il contingente del personale della carriera direttiva e di ragioneria.

In relazione, poi, alla riserva, contenuta nello stesso decreto, di stabilire con successivo provvedimento il contingente del personale della carriera esecutiva ed ausiliaria, è prescritto che, fino a quando non sarà stato emanato detto provvedimento, il Commissario si avvale degli impiegati del ruolo speciale ad esaurimento previsto dalla citata legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

Dello stesso personale, il Commissario può avvalersi per l'esercizio degli speciali poteri di amministrazione secondo l'ordinamento commissariale e la legge 27 giugno 1955, n. 514, nei limiti del contingente massimo di 540 unità.

Mentre per il personale della carriera direttiva e di ragioneria è previsto il collocamento fuori ruolo in conformità dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, per il personale del ruolo speciale di cui alla più volte citata legge n. 1600, occorre che vengano adottati formali provvedimenti di comando.

Gli articoli 4 e 5 di questa ultima legge dispongono, infatti, che il detto personale è assegnato ed eventualmente trasferito alle singole Amministrazioni, nell'ambito del territorio di Trieste, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le Amministrazioni interessate.

Per gli uffici del Commissariato del Governo è previsto, invece, espressamente il provvedimento di comando.

Questa procedura, peraltro confermata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 99 del 23 gennaio 1965 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 1965, comporta notevoli difficoltà connesse all'esigenza di rinnovare periodicamente tutti i

provvedimenti interministeriali di comando e conseguentemente tutte le formalità necessarie per l'istituzione o la variazione dei ruoli di spesa fissa, atteso che secondo il disposto del terzo comma dell'articolo 57 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le spese sono a carico dell'Amministrazione presso la quale i dipendenti sono comandati.

Nelle ipotesi sopraindicate, inoltre, non si può prescindere dalla osservanza delle norme che, in materia di ruoli di spesa fissa, disciplinano le attribuzioni della competente Direzione provinciale del tesoro.

Di conseguenza, all'inconveniente accennato si aggiunge l'eventualità che la Direzione provinciale del tesoro, allo scadere dei provvedimenti di comando, possa trovarsi nella necessità di sospendere il pagamento delle competenze al personale nei confronti del quale non siano emessi i relativi decreti di rinnovazione.

d) *Acquisto di beni e servizi.* — Per l'esecuzione di lavori, i sistemi principalmente seguiti risultano, per i casi di maggiore importanza, l'appalto concorso (14 contratti, per lire 382.733.106) e la licitazione privata (6 contratti, per lire 229.285.150) mentre numerosi lavori di minore importo sono stati eseguiti in economia (71 casi, per lire 287.341.699 mediante cottimo, e per lire 51.400.000 in amministrazione diretta). La trattativa privata è stata adottata in soli due casi, per lire 24.445.047.

Più frequente, quest'ultimo sistema, ma per importi relativamente modesti in rapporto al numero dei contratti, nelle forniture (10 contratti per poco più di 27 milioni, mentre altri due contratti dell'importo di 13,3 milioni sono stati stipulati a licitazione privata), negli affitti passivi (7 contratti, per lire 4,6 milioni), e nella pulizia e arredamento di locali (4 contratti, per lire 1,7 milioni circa).

A licitazione privata è stato stipulato un contratto per l'assicurazione degli autoveicoli, con premio annuo di lire 3.186.000.

Nelle gare, la procedura seguita per la scelta delle offerte è stata quella delle offerte segrete da confrontare col prezzo massimo indicato in una scheda pure segreta.

La media delle percentuali di ribasso è risultata, nel settore dei lavori pubblici, del 10,48 per cento.

Per la responsabilità civile derivante dalla circolazione degli automezzi, vige da vari anni il contratto di assicurazione più sopra ricordato. In dipendenza di un sinistro verificatosi nel 1961, l'Amministrazione è stata condannata, in sede giudiziaria, ad un risarcimento di lire 3.298.702, più interessi (dalla data dell'evento) e spese di giudizio (per due terzi), ed ha, pertanto, dovuto sostenere l'onere differenziale fra detta cifra ed il massimale assicurativo, di lire 2.500.000.

Il Commissario del Governo cura la pubblicazione del *Bollettino di Statistica del territorio di Trieste* destinato alla vendita e alla distribuzione gratuita a favore di enti vari.

Per questa pubblicazione è stata istituita una gestione speciale in relazione alla quale viene presentato in ogni esercizio il relativo conto giudiziale.

Le spese gravano sul capitolo 1094, secondo la ripartizione, eseguita dal Ministero del tesoro, dei fondi iscritti al capitolo 3524 in conformità del primo comma dell'articolo 17 della legge di bilancio.

La spesa impegnata nel corso dell'esercizio per la stampa di questa pubblicazione è di lire 3.100.000.

e) *Contributi.* — Le attribuzioni del Commissario del Governo in materia di interventi finanziari risultano già da quanto esposto ai precedenti punti a) e b).

Nell'esercizio di tali attribuzioni, ed, in particolare, di quelle previste dalla legge 27 giugno 1955, n. 514 e successive modificazioni, sono stati concessi, anche nel 1967, diversi contributi ad enti, organismi pubblici e privati, culturali, sportivi, ecc., e categorie economiche varie. Fra quelli di maggiore importanza, possono ricordarsi i contributi alla provincia ed al comune di Trieste e ad altri comuni della provincia, per miliardi 1,8, agli Enti comunali di assistenza ed altre istituzioni assistenziali, per oltre 916 milioni, alla Università di Trieste, per 165 milioni, al Teatro « Giuseppe Verdi » di Trieste, per 100 milioni. L'ammontare complessivo delle provvidenze è di lire 4.073.564.171.

6. — *Enti soggetti alla vigilanza della Presidenza del Consiglio.*

Dalle relazioni della Corte sui consuntivi di molti enti (in generale per il 1965 ed il 1966) (1) si riportano, anzitutto, le principali osservazioni comuni a due o più di essi.

Sull'esigenza di un puntuale esercizio dei propri adempimenti da parte dell'organo vigilante (con particolare riguardo alla approvazione di preventivi e consuntivi, ovvero di atti regolamentari emanati dagli enti) la Corte ha avuto modo di soffermarsi nelle relazioni concernenti le Associazioni assistenziali fra ex combattenti e famiglie, l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, l'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (ENDSI), l'Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL), l'Istituto centrale di statistica e la Società italiana autori ed editori (SIAE). Le medesime esigenze sono state rilevate in considerazione della prolungata *prorogatio* degli organi amministrativi scaduti (ENAL), o della mancata costituzione di detti organi, con indefinito protrarsi di gestione commissariale (EUR). Per quanto concerne l'ENDSI, poi, è stata nuovamente sollecitata l'adozione degli interventi finanziari destinati a risanare la gestione, in conformità ad espressi accordi fra l'Italia e gli Stati Uniti. Osservazioni miranti ad una più compiuta normazione regolamentare, specialmente in ordine allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale, la Corte ha formulato nei confronti dell'Ente autonomo « Biennale di Venezia », dell'ENDSI, dell'ENAL e delle Associazioni assistenziali fra ex combattenti e famiglie. Per queste ultime è stata, altresì, nuovamente prospettata l'opportunità di favorirne l'unificazione, per eliminare l'attuale antieconomica coesistenza di singoli rispettivi uffici, tanto più che esse hanno ormai perduto, nella sostanza, l'originario carattere associativo.

Per l'Unione italiana ciechi e per l'Opera nazionale ciechi civili è stata segnalata l'opportunità di concentrare i poteri di vigilanza, attualmente attribuiti, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dell'interno.

In vari casi le relazioni si sono soffermate sulla situazione finanziaria degli enti considerati. Da ricordare, anzitutto, quello del Commissariato per la gioventù italiana, il cui patrimonio è esposto al pericolo di completo dissolvimento per le continue alienazioni di beni destinate a fronteggiare i correnti fabbisogni finanziari. Sotto profili analoghi sono state esaminate le gestioni dell'Associazione vittime civili di guerra, dell'Azienda del porto di Trieste, della Biennale di Venezia, dell'ENDSI, dell'EUR, dell'ONIG. Un miglioramento ha presentato, nel 1966, la gestione dell'ENAL.

Per alcuni enti viene auspicato un adeguato esame circa l'effettiva utilità della loro sopravvivenza, stante il graduale esaurirsi dei loro compiti istituzionali: tali l'Opera nazionale orfani di guerra, nonché il più volte citato ENDSI. Caso particolare è quello del Commissariato per la gioventù italiana, che, oltre a versare nel cennato dissesto patrimoniale, non ha adempiuto ai suoi compiti di organismo provvisorio — incaricato della sola *conservazione* del patrimonio e della sua ripartizione fra i Ministeri della difesa e della pubblica istruzione — impegnandosi, invece, in attività ad essi estranee. Era stato, anzi, nel luglio del 1967, emanato uno statuto dell'ente, mirante al mantenimento di esso, con passaggio all'ordinaria amministrazione. Il provvedimento relativo, peraltro, è stato restituito non registrato dalla Corte, per il suo contrasto con la rilevata precarietà di funzioni determinata dalle norme istitutive, senza che a tutt'oggi si conoscano se e quali conseguenze dal rilievo abbiano tratte l'ente e l'Organo vigilante. Fra le osservazioni relative a singoli enti si ricordano quelle che si riferiscono, per l'ANMIG, all'impiego dell'avanzo di amministrazione nel miglioramento delle sedi degli organismi periferici — peraltro ipofunzionanti — anziché nell'incremento dell'assistenza, e inoltre all'onere imposto ai contribuenti dal servizio di targazione, affidato all'Ente; per il Consiglio nazionale delle ricerche l'esigenza di regolarizzare la situazione di taluni organi di ricerca, istituiti senza l'approvazione dell'Autorità di vigilanza e di determinare i contingenti del personale scientifico e tecnico a contratto, come pure quella di deliberare con maggiore tempestività i bilanci preventivi e le loro variazioni, e di corredare i consuntivi di una relazione sulla

(1) Relazioni, talune in corso di stampa, altre edite (si veggano così dei Doc. XIII, n. 1 della Camera i volumi 205, 249, 250, 275, 281, 298 e 300).

attività scientifica svolta; per l'Istituto centrale di statistica, la larghezza di compensi al personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza ad un direttore generale in misura superiore al dovuto, la gestione deficitaria di alloggi acquistati con cospicui investimenti del Fondo di assistenza al personale, la confusione fra le entrate ordinarie e straordinarie e fra le relative spese; per l'ENAL, la necessità di liquidazione della gestione dei laboratori, estranea ai fini dell'ente e molto onerosa.

CAPITOLO II.

MINISTERO DEL TESORO

1. - *Premessa.*

Nell'esaminare l'attività del Ministero del tesoro va tenuto presente che lo stesso ha, da un lato, una competenza specifica per talune materie (servizi del tesoro, debito pubblico, provveditorato generale dello Stato, danni di guerra, pensioni di guerra, ecc.), mentre, dall'altro, è investito di funzioni di carattere generale (servizio ispettivo nei confronti delle gestioni di tutte le Amministrazioni pubbliche, predisposizione e coordinamento dei bilanci e dei rendiconti generali, coordinamento dell'attività degli enti pubblici e delle Amministrazioni statali sotto il profilo dei riflessi sulla finanza dello Stato) che si estendono all'attività di tutti gli altri ministeri e mirano, sostanzialmente, a coordinarla e ricondurla ad unità per i conseguenziali condizionamenti e riflessi rispetto alla gestione del pubblico denaro. Funzione questa che, in quanto di coordinamento, molto, per le sue caratteristiche, si accosta a quella che l'articolo 95 della Costituzione vuole sia, ma che non è ancora in concreto, esercitata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Oggetto della presente relazione saranno — per quanto possibile, a motivo delle non rare connessioni con problemi interessanti la gestione in genere del pubblico denaro — soltanto le materie rispetto alle quali il Ministero del tesoro può essere considerato un dicastero di spesa specifica alla stessa stregua di tutti gli altri.

2. - *Considerazioni generali sullo stato di previsione della spesa.*

Anche per l'esercizio 1967 l'importo globale della spesa dello stato di previsione del Ministero del tesoro occupa il primo posto rispetto agli altri ministeri. Ciò è dovuto, essenzialmente, a due fattori: *a)* il Ministero del tesoro, non soltanto cura il diretto soddisfacimento di bisogni pubblici (amministrazione di spesa specifica), ma ha anche — in base al vigente ordinamento contabile — una competenza a redistribuire (amministrazione di spesa generica), nel corso della gestione, mezzi finanziari fra i vari ministeri che ne curano effettivamente l'erogazione, nel quadro dei rispettivi fini istituzionali; *b)* nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, sono, poi, contenuti capitoli amministrati autonomamente come quelli che si riferiscono: alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti, nonché capitoli i cui stanziamenti vengono trasferiti nella disponibilità di determinati organi per la successiva concreta erogazione (Presidenza della Repubblica, Camera dei deputati, Senato, Corte costituzionale, Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro).

Sotto il primo profilo trova spiegazione il fatto che, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, secondo la classificazione funzionale, si trovano spese in tutte le Sezioni — tranne in quelle concernenti la giustizia e la sicurezza pubblica — e, secondo la classificazione economica, si trovano spese in tutte le categorie sia della parte corrente che di quella in conto capitale.

Come osservato nella precedente relazione, siffatta varietà della spesa sta ad indicare, non soltanto la vastità dei compiti del Ministero del tesoro — pienamente giustificata tuttavolta che

i fini istituzionali dello stesso coincidano con la competenza passiva della spesa — ma anche la collocazione, nel suo stato di previsione, di spese che, sotto il profilo funzionale, sembrano rientrare nella competenza organica di altri ministeri.

La collocazione di queste ultime spese può, in molti casi, spiegarsi col non esercizio di una vera e propria attività amministrativa connessa col trasferimento dei fondi. Pur se trattasi normalmente di attività vincolata, va prospettata l'esigenza di una revisione della materia in connessione con le attribuzioni di coordinamento di spettanza della Presidenza del Consiglio oltre che con una più organica strutturazione dell'intero bilancio dello Stato, nel quadro dei fini che l'introduzione della classificazione funzionale dovrebbe perseguire e conseguire.

Il problema non è di lieve momento ove appena si consideri che circa il 60 per cento delle spese in conto capitale dell'intero bilancio statale sono contenute nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, mentre soltanto una modestissima parte dei relativi stanziamenti si riconnette a suoi specifici fini istituzionali. La proporzione è minore — ma pur sempre rilevante — per le spese correnti e cioè di circa il 30 per cento.

Siffatta situazione va, altresì, tenuta presente nel valutare la minore incidenza della spesa di personale sul totale degli stanziamenti. Infatti, diversamente da quanto avviene per tutti gli altri ministeri, per quello del tesoro sono preminenti le spese per trasferimenti nonché numerosissimi contributi per interventi in diversi settori. In questo quadro si spiega come la incidenza delle spese di personale in servizio sia di circa il 26 per cento se rapportata alle sole spese correnti e scenda a circa il 17 per cento se rapportata all'intera spesa del ministero.

Sotto il secondo profilo va rilevato che l'inserimento dei capitoli concernenti il passaggio dei fondi agli Organi costituzionali (e al CNEL) trova giustificazione nella necessità di far defluire dal bilancio statale i mezzi finanziari occorrenti per il funzionamento degli Organi stessi.

Analoga giustificazione non può addursi per le spese concernenti la Presidenza del Consiglio dei ministri, i cui pagamenti — come già osservato (1) — vengono disposti di fatto dal Presidente del Consiglio e, per sua delega, da ministri senza portafoglio. Tale prassi — instaurata in mancanza di una disciplina normativa dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio e della conseguente istituzione di apposito stato di previsione della spesa — ha creato per il ministro per il tesoro una situazione diversa da tutti gli altri, specie in quel che concerne la sua responsabilità nei confronti del Parlamento; e ciò in quanto, nel consuntivo da lui presentato e sottoscritto, sono compresi capitoli alla cui gestione egli è rimasto estraneo.

Come osservato nella precedente relazione, e come ribadito nella prima parte della presente (2), la legge 1° marzo 1964, n. 62, ha, fra l'altro, disposto che ciascun capitolo debba contenere spese aventi il medesimo « oggetto », cioè materia omogenea non divisibile. In contrasto con tale norma si trovano non soltanto i capitoli 2042, 2043, 2054 e 2128 segnalati nella precedente relazione, ma anche i capitoli 2191 (3) e 2193 (4).

(1) Parte III, Capitolo I.

(2) Parte I, Capitolo I.

(3) « Spese generali di esercizio della Zecca — Acquisto di materie prime per le lavorazioni affidate alla Zecca.

Spese per la manutenzione dei locali e dell'impianto industriale e per l'acquisto di utensili per le lavorazioni.

Premi e compensi ai componenti ed ai collaboratori della Commissione tecnico-artistico-moneteria, per l'eccezionale attività, non altrimenti retribuibile, svolta per conto e nell'interesse della Commissione medesima.

Spese per lavori eseguiti da estranei per conto della Zecca (progettazione, modellazione, bozzetti e prove per monete, medaglie, timbri ed altre lavorazioni) — Spese per la Commissione tecnico-artistico-moneteria ».

(4) « Spese per modelli e materiali vari per il funzionamento della scuola dell'Arte della Medaglia, remunerazione per l'insegnamento; per il Consiglio direttivo, biblioteca e raccolte artistiche e per le commissioni istituite per concorsi.

Spese per il Museo della Zecca (articolo 7 della legge 27 febbraio 1958, n. 114) e per l'allestimento di esposizioni numismatiche ».

Analogamente a quanto verificatosi nei precedenti esercizi, si riscontrano per taluni capitoli differenze fra le autorizzazioni contenute nella legge sostanziale e l'ammontare degli stanziamenti in concreto iscritti nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1967. Tali capitoli sono:

CAPITOLI	Stanziamenti di bilancio	Stanziamenti previsti dalla legge sostanziale
5041 (1)	17.000.000.000	22.000.000.000 — legge 14 febbraio 1963, n. 60 (2)
5151 (3)	210.000.000.000	250.000.000.000 — legge 26 giugno 1965, n. 717
5202 (4)	<i>per memoria</i>	(secondo le disponibilità di bilancio) — legge 5 luglio 1961, n. 635
5254	<i>per memoria</i>	29.750.000.000 — legge 1° febbraio 1965, n. 60
5361	15.000.000.000	50.000.000.000 — decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8

(1) Annualità dovuta alla gestione case per lavoratori (articolo 34 della legge 14 febbraio 1963, n. 60) (quote della quarta e della quinta delle 10 annualità).

(2) Con ordinanza 25 luglio 1967 delle Sezioni riunite è stata, fra l'altro, sollevata questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che prevede il finanziamento del programma decennale di costruzione case per lavoratori, in quanto pur comportando esso un onere a carico del bilancio dello Stato, la legge stessa non reca indicazione alcuna dei mezzi per farvi fronte in contrasto con l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

(3) Somma da corrispondere alla Cassa per il mezzogiorno per l'attuazione di interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno (articolo 23 della legge 26 giugno 1965, n. 717) (terza delle 7 quote).

(4) Conferimento per la dotazione del Fondo autonomo istituito presso il Mediocredito per operazioni di finanziamento connesse con il pagamento degli indennizzi derivanti dall'applicazione delle disposizioni dei titoli I e III della legge 5 luglio 1961, n. 635 (articolo 25 della stessa legge) (ultima delle 7 quote).

I minori stanziamenti previsti per i capitoli 5041, 5151 e 5361 e la mancata iscrizione delle quote annuali concernenti le spese di cui ai capitoli 5202 e 5254 trovano fondamento nell'articolo 119 della legge 29 aprile 1967, n. 230, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967, secondo cui le somme da iscrivere in dipendenza di speciali disposizioni legislative « restano stabilite per l'anno finanziario 1967, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione ».

Per i capitoli 5041, 5151 e 5361, nelle note esplicative al disegno divenuto la legge n. 230 del 1967, è stata fatta riserva di stanziare negli esercizi successivi le somme non stanziate nel 1967. Come già fatto presente nelle precedenti relazioni, detta riserva — pur se ispirata all'esigenza di contenere talune spese nell'esercizio senza rinunciare definitivamente alla differenza non utilizzata — dà luogo a perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale, per la eventuale effettiva iscrizione nei bilanci di esercizi futuri.

La riserva — formulata, nelle note esplicative al disegno di legge concernente lo stato di previsione della spesa dell'esercizio 1967, per i capitoli 5202 e 5254 (iscritti soltanto per memoria) — di provvedere, nel corso dell'esercizio stesso, alla reintegrazione degli stanziamenti autorizzati dalle rispettive norme sostanziali, ai sensi dell'articolo 120 della legge di bilancio, è stata sciolta soltanto per il secondo di detti capitoli, essendo stata iscritta e pagata la somma di lire 63.750.000.000.

Accanto al fenomeno di ordine generale della riduzione degli stanziamenti di spesa in sede preventiva nel quadro dell'esigenza di contenimento del *deficit* iniziale del bilancio, va rilevato che in qualche caso, in relazione alla natura dell'onere, trattasi di vero e proprio errore

nella previsione. In questa situazione si trova, ad esempio, il capitolo 2969 (1), il cui iniziale stanziamento di lire 614.720.000 è risultato insufficiente rispetto all'onere effettivo di lire 616.966.604 dell'ammortamento da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti. Infatti, data la natura dell'onere, il suo ammontare ben avrebbe potuto essere esattamente determinato fin dall'epoca della iscrizione nel bilancio preventivo.

3. - Gestione della spesa.

a) *Considerazioni generali.* — Nel corso dell'esercizio 1967 l'erogazione della spesa è avvenuta mediante mandati diretti (competenza e residui) per lire 1.750.618.265.711 e con ordini di accreditamento per lire 104.242.792.410. Sono state altresì erogate lire 253.045.983.732 con note di imputazione, lire 18.370.245.170 con ordini di spese fisse e lire 298.697.057.879 con ordini di pagamento del debito vitalizio.

La prevalenza dei mandati diretti è dovuta al fatto che, come già detto, un ingente importo di fondi viene trasferito ad altri organi ed enti pubblici, incaricati della loro effettiva gestione.

Va segnalato che, sul capitolo 1930 (spese di manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei rispettivi impianti), contenuto nella rubrica 15^a concernente i servizi centrali del tesoro, risultano fatte gravare anche le spese relative ai locali in uso delle Direzioni provinciali del tesoro. In sede di controllo non si è potuto che constatare la mancanza, nell'apposita rubrica 17^a (servizi speciali ed uffici esterni del tesoro), di un capitolo per spese del genere; mentre, in questa sede, si segnala la necessità che venga a ciò provveduto per l'avvenire.

Nel corso dell'esercizio sono stati rilevati, nella gestione dei fondi, ritardi che non possono non ripercuotersi negativamente sulla realizzazione degli scopi per il cui perseguimento essi sono stati stanziati. Il fenomeno assume, talvolta, dimensioni notevoli. A titolo esemplificativo, va segnalato il ritardo con cui è stato provveduto alla ripartizione della somma di un miliardo, prevista per il 1967 dalle leggi 25 luglio 1952, n. 991 e 18 agosto 1962, n. 1360, per anticipazioni ad Istituti esercenti il credito agrario, da destinare alla concessione di mutui in favore di coltivatori diretti, di piccoli e medi proprietari, di allevatori, di artigiani, singoli e associati. Infatti, tale ripartizione è stata disposta con decreto che reca la data dell'11 ottobre 1967, e che risulta pervenuto alla Corte soltanto l'8 gennaio 1968.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con nota del 23 novembre 1967, ha chiesto alla Direzione generale del tesoro il versamento della somma di lire 16.907.563.160 dovuta a norma dell'articolo 1 della legge 25 aprile 1961, n. 355, che ha disposto l'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche.

Poiché la dotazione del capitolo 2960 (2) nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è di lire 16.375.000.000, l'Amministrazione del tesoro ha provveduto, in attesa della integrazione dello stanziamento, a corrispondere l'intero stanziamento.

La differenza - cui l'Amministrazione del tesoro avrebbe potuto far fronte con prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste ovvero con le variazioni di bilancio presentate al Parlamento nel mese di dicembre 1967 - costituisce un onere latente, cui si dovrà far fronte nell'esercizio 1968.

Per quanto concerne la ripartizione fra le varie Amministrazioni degli oneri sostenuti dalle Ferrovie dello Stato, per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario - con riferimento agli articoli 1 e 3 della legge 29 novembre 1957, n. 1155 - l'articolo 2 della legge 18 maggio

(1) « Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle quote capitale comprese nelle annualità di ammortamento delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti a copertura dei disavanzi di gestione per l'esercizio 1963-64 e per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (articolo 3 della legge 31 ottobre 1963, n. 1424 e articolo 62 della legge 28 giugno 1964, n. 444) ».

(2) « Somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche (articolo 1 della legge 25 aprile 1961, n. 355) ».

1967, n. 393, ha fissato per il secondo semestre 1966 e per il 1967 l'ammontare delle somme da corrispondere all'Amministrazione ferroviaria, rispettivamente in lire 29,5 miliardi e lire 59 miliardi. Agli oneri relativi è stato provveduto con riduzione dei fondi globali iscritti nel capitolo 3523 degli stati di previsione della spesa afferenti i due anzidetti esercizi finanziari.

Va rilevato che, in conseguenza del sistema creato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 — concernente l'utilizzazione delle disponibilità di esercizi scaduti — sul bilancio dell'esercizio 1967 è in concreto gravato anche l'onere relativo al secondo semestre del 1966.

Alla ripartizione è stato, infatti, provveduto, con decreto del Ministro del tesoro del 19 agosto 1967, secondo criteri già adottati nei precedenti esercizi finanziari in base ad intese intercorse fra le Amministrazioni interessate:

Ministero del tesoro — Capitolo 1952	L.	939.000.000
Ministero del tesoro — Capitolo 2959	»	61.478.178.000
Ministero delle finanze — Capitolo 1076	»	559.290.000
Ministero di grazia e giustizia — Capitolo 1071	»	137.910.000
Ministero degli affari esteri — Capitolo 1702	»	2.145.000
Ministero della pubblica istruzione — Capitolo 1122	»	8.460.000
Ministero dell'interno — Capitolo 1083	»	153.498.000
Ministero dei lavori pubblici — Capitolo 1243	»	1.500.000
Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Capitolo 1121	»	223.020.000
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni — Capitolo 1072	»	21.885.000
Ministero della difesa — Capitolo 1061	»	13.436.835.000
Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Capitolo 1252	»	4.642.650.000
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — Capitolo 1182	»	5.887.155.000
Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Capitolo 1081	»	23.595.000
Ministero del commercio con l'estero — Capitolo 1202	»	962.865.000
Ministero della marina mercantile — Capitolo 1091	»	18.615.000
Ministero del bilancio e della programmazione economica — Capitolo 1072	»	570.000
Ministero delle partecipazioni statali — Capitolo 1092	»	570.000
Ministero della sanità — Capitolo 1093	»	1.689.000
Ministero del turismo e dello spettacolo — Capitolo 1122	»	570.000

Per le spese d'ufficio stanziare nei capitoli n. 2127 (per le Direzioni provinciali del tesoro) e n. 2347 (per le Ragionerie regionali e provinciali dello Stato), il Ministro con proprio decreto provvede alla ripartizione degli stanziamenti fra gli uffici stessi. Le somme vengono in concreto poste a disposizione dei rispettivi direttori con ruoli di spese fisse ai sensi dell'articolo 356 delle istruzioni generali sui servizi del Provveditorato generale dello Stato approvate con decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984.

Di dette somme, i direttori (delle Ragionerie regionali e provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali del tesoro) non rendono il conto amministrativo all'Amministrazione anche se sono obbligati a giustificare le erogazioni ogni qualvolta ne siano richiesti.

Va tenuto presente che tali funzionari, per la gestione dei fondi posti a loro disposizione — per provvedere al pagamento delle forniture, dei lavori e dei servizi per i bisogni dei singoli uffici — assumono la qualifica di agenti contabili e sono, di conseguenza, tenuti alla resa del conto giudiziale, ai sensi dell'articolo 74 della legge di contabilità generale dello Stato.

b) *Interventi pluriennali di spesa.* — Circa gli interventi pluriennali di spesa, gravanti sullo stato di previsione del Ministero del tesoro, si ritiene di porre anzitutto in evidenza quelli per i quali modesti sono stati i pagamenti disposti nel corso del 1967, in relazione all'ammontare dell'autorizzazione legislativa. Si trovano in tale situazione:

il capitolo 5041 (annualità alla Gescal ai sensi della legge 11 febbraio 1963, n. 60) per il quale, nonostante uno stanziamento di 17 miliardi in conto competenza ed un

ammontare di residui di 34 miliardi di esercizi precedenti, non risulta disposto pagamento alcuno nel 1967 (1);

il capitolo 5131 (quote al Fondo concorso interessi su finanziamenti della Cassa credito imprese artigiane autorizzate con leggi 7 ottobre 1961, n. 1108 e 18 novembre 1966, n. 976) per il quale, di fronte ad uno stanziamento di 5.500 milioni, risultano pagati soltanto 1.500 milioni di lire;

il capitolo 5141 (piano di rinascita della Sardegna approvato con legge 11 giugno 1962, n. 588), per il quale di fronte ad uno stanziamento di 32.500 milioni di lire risultano pagati soltanto 10 miliardi di lire;

il capitolo 5142 (provvedimenti a favore dell'industria serica di cui alla legge 19 giugno 1961, n. 540), per il quale di fronte ad uno stanziamento di 25 milioni di lire in conto competenza ed a residui di 11,5 milioni, sono stati pagati soltanto 9 milioni circa;

il capitolo 3251 (oneri a carico dello Stato per i mutui contratti dal comune di Venezia: legge 31 marzo 1956, n. 294) sul cui stanziamento di 1.745 milioni non è stato disposto alcun pagamento;

il capitolo 5125 (ammortamento a carico dello Stato delle obbligazioni emesse dal comune di Napoli per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie: articolo 4 della legge 21 gennaio 1962, n. 7), sul cui stanziamento di 11.100 milioni non è stato disposto alcun pagamento nel 1967.

Del tutto opposto è stato, invece, il ritmo di erogazione di altre spese, sempre relative all'attuazione di interventi straordinari. Risulta, infatti, disposto il pagamento dell'intero stanziamento:

di 100 milioni (capitolo 2778) per rimborsi all'INPS delle somme erogate per l'attività di colonizzazione in Tripolitania (legge 17 agosto 1957, n. 843);

di lire 261.858.900 (capitolo 3244) per contributo al comune di Roma nelle spese per la città quale capitale della Repubblica (legge 9 novembre 1957, n. 1055);

di lire 2.925 milioni (capitolo 5132) per contributi al Mediocredito ai sensi della legge 5 giugno 1961, n. 635;

di lire 20 miliardi (capitolo 5137) per fronteggiare gli impegni assunti dalla Cassa del Mezzogiorno in eccedenza alla propria dotazione (legge 6 luglio 1964, n. 608);

di lire 12.500 milioni (capitolo 5138) da corrispondere alla Cassa del Mezzogiorno per opere straordinarie in Calabria (legge 26 novembre 1955, n. 1177 e legge 10 luglio 1962, n. 890);

di lire 260.742 milioni (capitolo 5151) per gli interventi concernenti lo sviluppo del Mezzogiorno (legge 26 giugno 1965, n. 717);

di 1 miliardo di lire (capitolo 5209) per l'aumento del Fondo di dotazione della Sezione autonoma credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro (articolo 29 della legge 4 novembre 1965, n. 1213);

di lire 2.500 milioni (capitolo 5241) per la costituzione del Fondo per il finanziamento dell'Industria meccanica presso l'IMI (articolo 2 lettera b) del DLCPS 8 settembre 1947, n. 889);

di lire 250 milioni (capitolo 5259) per il conferimento alla Banca nazionale del lavoro dell'ultima quota per il Fondo presso la Sezione autonoma credito cinematografico (legge 4 novembre 1965, n. 1213);

di lire 1.500 milioni (capitolo 5156) per l'aumento del Fondo presso il Mediocredito centrale (decreto-legge 8 maggio 1967, n. 246, convertito nella legge 7 luglio 1967, n. 513).

4. - *Gestioni fuori bilancio.*

Le caratteristiche essenziali delle gestioni fuori bilancio del Ministero del tesoro possono essere così indicate: sono tutte autorizzate da specifiche norme legislative; traggono i mezzi finanziari dal bilancio statale. A ciò va aggiunta la comune caratteristica dell'assenza del controllo della Corte dei conti sulla effettiva utilizzazione dei fondi. Si espone qui di seguito un quadro sintetico di dette gestioni.

(1) Va tenuto presente che con ordinanza 25 luglio 1967 le Sezioni riunite hanno sollevato questione di legittimità costituzionale della legge che autorizza detti stanziamenti.

A) *Mutui di miglioramento agrario nel Mezzogiorno.* — Trattasi di un fondo di rotazione costituito, con la legge 27 ottobre 1951, n. 1208, per la concessione di anticipazioni agli Istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento nelle regioni del Mezzogiorno. La dotazione iniziale è stata di 1.500 milioni di lire. Al Fondo affluiscono, inoltre, le quote d'ammortamento dovute dagli Istituti di credito al Ministero del tesoro per anticipazioni da questo già concesse (per 1.500 milioni) mediante prelievo dal conto speciale previsto dal decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153.

Le anticipazioni concesse ai singoli Istituti sono versate in apposito conto corrente infruttifero vincolato, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. Al 31 dicembre 1967 la complessiva disponibilità del Fondo — come risulta dal conto del tesoro alla stessa data — era di lire 1.070.273.172. Da tale conto si desume che, nel corso dell'esercizio 1967, non vi sono stati incassi e pagamenti. Il che denota una stasi, della quale la Corte non conosce i motivi.

B) *Fondo per l'incremento edilizio.* — Costituito con la legge 10 agosto 1950, n. 715 per la concessione di mutui a coloro che intendono costruire, singolarmente ovvero riuniti in cooperative o consorzi, case di abitazione di tipo economico. Al Fondo — amministrato da apposita commissione sotto la vigilanza del Ministero dei lavori pubblici — sono affluite: la somma di 10 miliardi, prelevata dal fondo lire di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, per gli aiuti concessi per l'esercizio 1948-49; la somma di 13 miliardi, prelevata dal conto speciale dello stesso fondo per gli esercizi 1950-51 e 1951-52 (articolo 1 della citata legge n. 715); le somme provenienti dalla estinzione di mutui e degli interessi (art. 17 legge citata); la somma di un miliardo, assegnata dalla legge 26 luglio 1956, n. 824; la somma di tre miliardi, assegnata con l'articolo 19 della legge 24 luglio 1959, n. 622.

La disponibilità del Fondo, che era di lire 2.672.015.195 al 31 dicembre 1966, è scesa — secondo le risultanze del conto del tesoro — a lire 1.900.479.956, al 31 dicembre 1967, in conseguenza di un maggior importo dei pagamenti (2.252.847.500) rispetto agli incassi (1.481.312.261), nel corso del 1967.

C) *Fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere.* — Costituito presso l'Istituto Mobiliare Italiano (IMI) con decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito nella legge 11 marzo 1965, n. 123 per il finanziamento di industrie manifatturiere di medie e piccole dimensioni. Il Fondo è stato alimentato: dal conferimento di 25 miliardi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio 1° luglio-31 dicembre 1964; dal ricavo della emissione di obbligazioni, per l'importo nominale di 75 miliardi, garantiti dallo Stato, per il pagamento del capitale e degli interessi; dal ricavo di una ulteriore emissione di obbligazioni, alle medesime condizioni della precedente, autorizzata per un importo nominale di 30 miliardi con la legge 23 dicembre 1966, n. 1133.

La disponibilità del Fondo, presso il conto corrente fruttifero col tesoro, che era di lire 11.227.251.280 al 31 dicembre 1966, è scesa alla fine del 1967 a sole lire 783.280 per la notevole eccedenza dei pagamenti (12.308.660.119) sugli incassi (1.082.192.119).

D) *Fondo per le imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont.* — Trattasi di un fondo di lire 1,5 miliardi istituito presso l'IMI, in virtù dell'articolo 16-bis della legge 4 novembre 1963, n. 1457 — inserito con l'articolo 13 della legge 31 maggio 1964, n. 357 — per l'adempimento delle obbligazioni conseguenti all'attività delle imprese che intendevano riattivare o ricostruire gli impianti e le attrezzature danneggiate o distrutte.

Risulta che il Ministero del tesoro ha finora versato un miliardo e che la consistenza del Fondo al 31 dicembre 1967 era di lire 241.106.876.

E) *Fondo di rotazione per finanziamenti industriali nell'Italia meridionale e insulare.* — Costituito con la legge 12 febbraio 1955, n. 38, per la concessione di finanziamenti per l'impianto di nuove aziende industriali nonché per l'ampliamento e l'ammodernamento di quelle già esistenti. A tale Fondo — gestito per il 61 per cento dall'Istituto per lo sviluppo economico nell'Italia meridionale (ISVEIMER), per il 29 per cento dall'Istituto regionale per il finanziamento delle medie e piccole imprese in Sicilia (IRFIS) e per il 10 per cento dal credito industriale sardo (CIS) — sono affluite: la somma di lire 11.250 milioni (articolo 1 della legge 12

febbraio 1955, n. 38); le quote di ammortamento per capitale ed interessi relativi ai finanziamenti concessi sul Fondo nonché le somme derivanti da eventuali estinzioni anticipate dei finanziamenti; la somma di lire 8.750 milioni sulla disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano, ai sensi della lettera *d*) dell'articolo 2 dell'Accordo sulle eccedenze agricole (legge 15 febbraio 1957, n. 48); la ulteriore somma di lire 15.875 milioni sulle disponibilità dei prestiti predetti (legge 8 febbraio 1958, n. 102); la somma di lire 7.444.005.774, costituente una parte dei rientri affluiti alla Tesoreria centrale sui finanziamenti concessi in base alla legge 28 luglio 1950, n. 722 (articolo 11 della legge 30 luglio 1959, n. 623); la somma di lire 7.812.500.000 sulle ulteriori disponibilità del predetto Accordo 265 A sui prodotti agricoli (articolo 1 della legge 29 giugno 1960, n. 657).

La disponibilità finanziaria alla fine del 1967 — sempre secondo i dati del conto del tesoro — era di lire 1.627.201.920 per l'ISVEIMER, di lire 332.087.780 per l'IRFIS e di lire 103.401.142 per il CIS.

F) *Fondo di rotazione per mutui alle piccole e medie industrie.* — Costituito con la legge 1° febbraio 1965, n. 60, per 157,5 milioni, interamente provenienti dal bilancio dello Stato degli esercizi 1963-64 e successivi, presso l'ISVEIMER (61 per cento), l'IRFIS (29 per cento) e il CIS (10 per cento).

Al 31 dicembre 1967 sono stati trasferiti ai tre Istituti predetti, da parte del Ministero del tesoro, complessivamente lire 132.750 milioni; mentre, alla stessa data, la disponibilità finanziaria era: di lire 23.353.409.325 presso l'ISVEIMER, di lire 9.777.096.095 presso l'IRFIS e di lire 9.666.584.735 presso il CIS.

5. — *Organizzazione e personale.*

a) *Organizzazione.* — In tema di organizzazione dell'Amministrazione del tesoro si confermano le notazioni della precedente relazione in ordine alla costituzione di Uffici speciali — nell'ambito della Direzione generale affari generali e personale — per lo svolgimento di compiti già esercitati dal Gabinetto, nonché, all'affidamento di mansioni della categoria superiore al personale salariato.

Va ora segnalato il decreto ministeriale 15 febbraio 1967 (non soggetto a controllo dalla Corte, ma pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 22 febbraio 1967), col quale è stato provveduto alla riorganizzazione della Direzione generale dei danni di guerra, in relazione all'esigenza di adeguamento alle attuali e future esigenze dell'attività di liquidazione.

Di notevole rilevanza — per i riflessi che ne potranno derivare in sede di riforma della P. A. — appare il fatto che la Direzione generale predetta viene suddivisa in otto « Servizi », i quali sono a loro volta ripartiti in divisioni.

Sempre in tema di organizzazione va ricordato che i servizi amministrativi del Ministero del tesoro sono stati ampiamente decentrati col decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544 — emesso in virtù della delega conferita al Governo con le leggi 11 marzo 1953, n. 150 e 18 giugno 1954, n. 343 — modificato dalla legge 12 agosto 1962, n. 1290, specie per l'ampliamento dei poteri degli Uffici provinciali del tesoro (trasformati in Direzioni provinciali del tesoro).

In virtù di tali norme, le Direzioni provinciali del tesoro, in aggiunta a quelle tradizionali degli Uffici provinciali del tesoro, hanno assunto funzioni degli organi centrali del Ministero del tesoro nonché di altri Ministeri, per quanto concerne una parte della materia pensionistica e una parte di quella relativa al trattamento di attività per il personale dello Stato retribuito col sistema dei ruoli di spese fisse.

In linea generale deve riconoscersi che il decentramento — a differenza di quanto può essere avvenuto in altre Amministrazioni — risulta attuato in maniera organica e completa, sia per quanto concerne il settore pensionistico (pensioni indirette di guerra, assegni vari di guerra e relativi aumenti e integrazioni) sia per quanto attiene a quello del trattamento di attività (decreti attributivi delle quote di aggiunta di famiglia, degli aumenti periodici, normali o anticipati) per personale amministrato con ruoli di spesa fissa. Dopo un iniziale periodo di assestamento, indubbiamente notevoli sono i vantaggi conseguiti dalla maggiore celerità ottenuta nell'azione amministrativa.

b) *Incarichi ex articolo 380 del testo unico 1957, n. 3.* — Per quanto concerne gli incarichi ex articolo 380 del testo unico n. 3 del 1957, essi risultano contenuti rispetto al precedente esercizio. Infatti, nell'esercizio 1967 sono stati conferiti soltanto 32 incarichi di studio (di cui sette a docenti universitari) costituenti, nella grande maggioranza dei casi, rinnovo di quelli conferiti negli anni precedenti. Alla fine di ciascun incarico, l'Amministrazione produce apposita dichiarazione che ne attesta l'avvenuto espletamento.

c) *Personale.* — La situazione degli organici non dà luogo, nelle sue linee generali, a notazioni diverse da quelle enunciate nella precedente relazione.

Nel confermare, anche per il 1967, che il divieto di assumere personale non di ruolo è stato pienamente osservato, si segnala la consistenza di detto personale al 31 dicembre 1967:

Amministrazione centrale	}	10 ai sensi del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100
		68 ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90
		314 ai sensi delle leggi 12 agosto 1962, n. 1289 e 9 ottobre 1964, n. 962
Ragioneria generale		2 ai sensi del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100
Ragionerie provinciali	}	13 ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90
		8 ai sensi della legge 16 agosto 1962, n. 1291
Direzioni provinciali del Tesoro	}	7 ai sensi del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100
		679 ai sensi della legge 12 agosto 1962, n. 1290

A tali unità va aggiunto, in quanto opera per esigenze di un servizio connesso con l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici della Direzione generale delle pensioni di guerra, della Commissione medica superiore e delle Commissioni mediche e degli enti militari e amministrativi operanti nell'interesse della predetta Direzione generale, il personale straordinario di cui è stata autorizzata l'assunzione, da parte del Ministero della difesa ai sensi della legge 25 novembre 1964, n. 1266 (articolo 7), per un numero non eccedente le 300 unità, e che, nell'esercizio 1967, è stato di 212 unità. La spesa per le relative competenze al personale in discorso viene anticipata dal Ministero della difesa ed allo stesso rimborsata dal Ministero del tesoro (capitolo 2903).

In materia di concorsi per l'accesso alle varie carriere si segnala che talora tutt'altro che spedito è stato lo svolgimento delle relative procedure.

In particolare per tre casi, soltanto a distanza di un anno dalla pubblicazione dei relativi bandi, si è provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice.

L'affluenza ai concorsi può considerarsi senz'altro notevole nelle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, con una punta massima di 3.400 presenze per 60 posti messi a concorso; è, invece, scarsa nella carriera direttiva, dove spesso non è stato possibile coprire i posti messi a concorso.

In quest'ultima carriera il fenomeno testè rilevato — che si riconnette a quello, segnalato nella precedente relazione, della lievitazione delle dotazioni organiche, verificatasi negli ultimi anni, nelle qualifiche più elevate — contribuisce a determinare una situazione caratterizzata da un numero maggiore, sia in percentuale, sia, talora, in valore assoluto, di presenze nelle qualifiche più elevate.

In particolare, nel ruolo dell'Ispettorato di finanza della Ragioneria generale permane la stessa situazione segnalata nella relazione del 1966: di fronte ad una dotazione organica di 220 unità risultano vacanze, nelle prime due qualifiche, di 169 posti complessivi.

In materia di disciplina del rapporto d'impiego va notato che la norma contenuta nell'articolo 10, quarto comma, del citato testo unico n. 3 del 1957 — secondo la quale, ove non sia intervenuto un giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione, la prova si intende superata col semplice decorso di tre mesi dalla scadenza del periodo di prova — ha indotto l'Amministrazione, forse nell'intento di semplificare procedure ed adempimenti che la legge pone a suo carico, a lasciar trascorrere sistematicamente detto termine. Tale comportamento, emerso dall'esame di taluni decreti, ingenera fondate perplessità sulla sua aderenza alla *ratio* della norma, che è stata posta evidentemente ad esclusiva tutela dell'impiegato, mentre vige per la Amministrazione l'obbligo, desumibile dal terzo comma del predetto articolo 10, di provocare la pronuncia da parte del Consiglio di amministrazione, specie quando, come in effetti si verifica per taluni impiegati, i rapporti informativi dei competenti capi di ufficio, in ordine all'esito della prova, risultano sfavorevoli.

Circa le norme regolamentari, si rileva che neanche nel corso del 1967 risulta emanato il nuovo regolamento per il personale, la cui necessità si fa sempre più improrogabile attesoché quello approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185 — talora richiamato dall'Amministrazione nei provvedimenti relativi a concorsi di ammissione e di promozione — risulta del tutto inadeguato alla nuova disciplina legislativa sul pubblico impiego.

Tale carenza, segnalata in precedenti relazioni, non è priva di inconvenienti, sia perché le vecchie norme erano dettate per l'Amministrazione finanziaria, allorché unico era il Ministero, e sono state estese al Ministero del tesoro, dopo la sua ricostituzione, dal decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, con evidente carattere di temporaneità, fino a che non fosse stato emanato (articolo 3) apposito regolamento; e sia perché dopo l'entrata in vigore delle leggi 12 agosto 1962, nn. 1289 e 1290 e 16 agosto 1962, n. 1291 — che, nel riordinare i ruoli centrali e periferici del Ministero, ha istituito nuove carriere — mancano, per queste ultime, assolutamente norme sui concorsi di ammissione e di promozione. Il Ministero delle finanze, invece, ha già provveduto ad integrare e a modificare le oramai superate norme con un nuovo regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340.

d) *Trattamento economico e interventi assistenziali.* — Nel richiamare quanto segnalato nella precedente relazione in ordine alle indennità accessorie — che, anche dopo il congelamento, in base a particolari disposizioni legislative, vengono corrisposte a talune categorie di personale del Ministero del tesoro — va notato come tali molteplici indennità, e i particolari compensi speciali, di cui godono gli appartenenti a talune Direzioni generali, danno luogo, spesso anche nell'ambito di una medesima qualifica, a sperequazioni non sempre irrilevate dai meno favoriti.

Per quanto concerne, in particolare, i compensi speciali in eccedenza stanziati nei capitoli 1875, 2083, 2305, 2306, 2874 e 3383, premesso che la pluralità degli stanziamenti trae origine dalla complessa organizzazione del Ministero, in relazione alle molteplici materie attribuite alla sua competenza, è da notare come la corresponsione dei compensi stessi sembri attuata con criteri di genericità.

Nell'Amministrazione del tesoro si sono verificati scioperi nei giorni 20 aprile, 13, 14, 28, 30 e 31 ottobre e dal 15 al 29 novembre.

La sola Ragioneria generale ha effettuato ritenute sugli assegni soltanto per lo sciopero dell'aprile; le altre Amministrazioni del tesoro non hanno operato ritenute, né hanno emanato alcun provvedimento per la regolarizzazione delle ritenute da effettuare.

Per quanto concerne gli interventi assistenziali, effettuati mediante mandati diretti e ordini di accreditamento, va notato che trattasi nella pluralità dei casi, di importi modesti corrisposti a singoli impiegati per necessità familiari e non con carattere di generalità. Sugli stessi capitoli, aventi ad oggetto interventi assistenziali, vengono erogati contributi al CRAL per la Befana nonché per borse di studio.

Per più generali considerazioni in proposito si rinvia a quanto detto in altra parte della presente relazione (1).

(1) Parte IV, Capitolo II, paragrafo 2°, lettera d).

6. — *Attività contrattuale e servizi automobilistici.*

L'attività contrattuale del Ministero del tesoro non ha dato luogo, anche nel 1967, a notazioni particolari.

In nessun caso è stato seguito il sistema dell'asta pubblica, mentre in 324 casi, per un importo complessivo di milioni 1.784,6, è stato seguito il sistema della licitazione privata, in 138 casi, per milioni 25.326,3, quello della trattativa privata (1) e in 2 casi, per milioni 13,8, quello dell'appalto concorso. I lavori in economia, con ordinazione diretta, sono stati eseguiti in 4.654 casi, per un complessivo importo di milioni 1.558,7.

Per le generali considerazioni sulla preferenza per la trattativa e la licitazione privata e sulla tendenza al frazionamento delle forniture si rinvia ad altra parte della presente (2).

Come rilevato nelle precedenti relazioni, va, ancora una volta, segnalata l'opportunità che venga provveduto all'emanazione di un regolamento che determini e disciplini i servizi che, per loro natura, debbono eseguirsi in economia. Nel corso dell'esercizio, infatti, l'Amministrazione, per spese casuali, di rappresentanza, per acquisto di libri, giornali e riviste ha fatto ricorso al decreto autorizzativo, di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge di contabilità generale dello Stato, la cui applicazione presupporrebbe la sussistenza di « speciali circostanze » e l'esistenza di apposito regolamento.

Per quanto concerne i servizi automobilistici, va segnalato che nel corso dell'esercizio 1967 sono state acquistate 14 autovetture e 41 altri veicoli. Pertanto, la consistenza dei mezzi di trasporto al 31 dicembre 1967 risulta la seguente: 120 autovetture (di cui 89 per l'Amministrazione centrale e 31 per le Amministrazioni provinciali); 111 altri veicoli (di cui 45 per l'Amministrazione centrale e 66 per le Amministrazioni provinciali); 1 natante in dotazione alla Direzione provinciale del tesoro di Venezia. Generali considerazioni sui servizi automobilistici sono contenute in altra parte della presente relazione (3).

Circa gli immobili condotti in locazione dall'Amministrazione del tesoro, va notato che, su 113 contratti in corso al 31 dicembre 1967, 54 si riferiscono alle sedi delle Direzioni provinciali e 38 alle sedi delle Ragionerie provinciali e regionali. Ciò trova spiegazione nel fatto che le esigenze di autonomi locali per detti uffici sono sorte da epoca relativamente recente, in connessione con i provvedimenti legislativi del decentramento amministrativo e conseguente distacco dalle Intendenze di finanza, delle quali originariamente facevano parte sia gli Uffici provinciali del tesoro che le Ragionerie provinciali.

7. — *Fondo per l'acquisto di Buoni del Tesoro e per l'ammortamento di altri titoli del debito pubblico.*

Con la precedente relazione, nell'espone le finalità, alle quali originariamente avrebbe dovuto assolvere il Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro e le successive vicende del suo impiego, si è fatto cenno alla impossibilità del perseguimento dei fini originari.

È stato altresì rilevato che sovente gli stanziamenti previsti per il Fondo sono stati utilizzati per la copertura di differenti oneri a carico del bilancio statale.

Va ora soggiunto che, anche nel 1967, si è fatto ricorso al Fondo per esigenze contemplate da altre leggi.

Ricordato che lo stanziamento stabilito dalla legge originaria avrebbe dovuto essere di 50 miliardi, e che risulta, invece, contenuto (capitolo 5361) nell'importo di 15 miliardi (4), tale dotazione è stata ulteriormente ridotta a 5 miliardi con il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143, che ha destinato 10 miliardi al « Fondo di rotazione per gli interventi nel mercato oleario ».

(1) Va tenuto presente che nelle cifre concernenti la trattativa privata sono comprese le forniture — ammontanti a 20.632 milioni — eseguite dall'Istituto poligrafico dello Stato, su ordinazioni del Provveditorato generale dello Stato (leggi 6 dicembre 1928, n. 2744, 24 marzo 1932, n. 273 e 13 luglio 1966, n. 559).

(2) Vedi Parte IV, Capitolo II, paragrafo 3°.

(3) Parte IV, Capitolo II, paragrafo 3°.

(4) Nella nota illustrativa per il capitolo 5361 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (tabella n. 2) è detto testualmente: « con riserva di stanziare negli esercizi successivi la differenza di lire 35 miliardi occorrenti a completamento dell'annualità relativa all'anno 1967 ».

Peraltro, con decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, convertito nella legge 23 dicembre 1967, n. 1242, mentre si è provveduto ad incrementare il Fondo, al quale sono state conferite per il 1967 lire 82.800.000.000, si è espressamente sancito che (articolo 1) le disponibilità del Fondo « possono essere utilizzate anche per effettuare versamenti al bilancio dello Stato in relazione a specifici compiti attribuiti, con apposite leggi, al Fondo medesimo ».

Al 31 dicembre 1967 la consistenza del Fondo era di lire 13.727.305.192.

8. — *Mutui obbligazionari - Prestiti redimibili e Buoni del Tesoro.*

Si fa sempre più frequente, come rilevato nelle precedenti relazioni, il ricorso alla emissione di prestiti obbligazionari per il finanziamento di notevoli programmi di intervento dello Stato in vari settori. Altrettanto frequente è la concessione della garanzia statale per l'emissione di prestiti obbligazionari da parte di Enti pubblici o di società a partecipazione statale.

Più recente è, poi, il ricorso ad una nuova forma di indebitamento pubblico, consistente nella emissione di certificati di credito da parte del tesoro.

Se, sotto un profilo generale, l'opportunità del ricorso all'indebitamento non può essere disconosciuta, tuttavia va rilevato come, sul piano della legittimità, esista il dovere — imposto dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione — di indicare la copertura per l'ammortamento dei prestiti.

Va, poi, tenuto presente che, anche per la concessione della garanzia dello Stato esiste un problema di copertura del conseguente rischio che viene a incidere sul bilancio statale.

Per quanto concerne l'indebitamento annuale dello Stato e degli altri settori della finanza pubblica, i risultati dell'esercizio 1967 vanno esaminati nel quadro delle congetture contenute nel programma di sviluppo economico per il quinquennio 1966-70 approvato con la legge 27 luglio 1967, n. 685.

Nel programma è detto testualmente: « Il ricorso pubblico al risparmio privato è stato calcolato, nell'insieme, di circa 7.900 miliardi. Un 10 per cento circa di tale cifra dovrebbe essere assicurato dalla alienazione di beni e dalla riscossione di crediti della pubblica Amministrazione; l'altro 90 per cento dall'indebitamento della pubblica Amministrazione. Il canale più importante d'afflusso di capitale al settore pubblico continuerà ad essere il risparmio postale che potrà assicurare una percentuale dell'indebitamento complessivo aggirantesi tra il 20 e il 30 per cento, mentre le emissioni dei titoli di Stato per conto del tesoro dovrebbero mantenersi su livelli superiori al 10 per cento del ricorso al mercato monetario e finanziario da parte della pubblica Amministrazione. Il restante fabbisogno troverà copertura nelle operazioni del tesoro con la Banca d'Italia e con le aziende di credito. Il contributo delle emissioni azionarie e obbligazionarie al finanziamento degli investimenti privati dovrebbe aggirarsi attorno al 50 per cento del totale dell'indebitamento. L'altro importante canale di finanziamento, da parte del pubblico e degli intermediari finanziari, è rappresentato dai mutui degli Istituti speciali di credito fondiario, agrario e mobiliare. Si prevedono emissioni di cartelle ed obbligazioni pari al 30 per cento del ricorso al mercato, mentre i conti con le banche e la raccolta diretta attraverso depositi vincolati copriranno il restante fabbisogno ».

Da ciò si deduce che il ricorso pubblico al risparmio privato nel quinquennio — e nella media annuale — è stato congegnato come segue (in miliardi di lire):

	Quinquennio 1966-70	Media annuale
Alienazione beni e riscossione crediti (10 per cento)	790	158
Indebitamenti con ricorso:		
a) al risparmio postale (30 per cento)	2.370	474 (1)
b) ai titoli di Stato (10 per cento)	790	158
c) ad operazioni con la Banca d'Italia e con altre aziende di credito	3.950	790
Totale	7.900	1.580

(1) Anche l'incremento del risparmio postale si è mantenuto al di sotto delle previsioni del programma; esso è stato, infatti, di 383 miliardi nel 1966 e di 347 nel 1967.

La media annua dell'indebitamento pubblico è stata largamente superata già nel 1966 (oltre il doppio) ed ancor più nel 1967 come si desume dal seguente prospetto:

INDEBITAMENTO COMPLESSIVO
(in miliardi)

ENTI	1966	1967
Stato	1.642,7	(a) 911,6
Aziende autonome	240,7	313,1
Enti territoriali	1.612,8	1.718,2
Enti previdenziali	610,3	708,6
Totale	4.106,5	(a) 3.651,5

(a) Oltre al disavanzo finanziario di 1.645,8 miliardi, provvisoriamente non coperto.

Bastano queste cifre a far manifesta la notevole e progrediente differenza in ciò che concerne il reperimento dei mezzi finanziari, che non è dubbio si atteggi come condizionante la realizzazione stessa degli obiettivi dal programma indicati.

È, altresì, da notare come l'incremento del *deficit* dei bilanci, in misura largamente superiore a quella prevista dal programma, costituisce la controprova della sistematica globale elusione del precetto costituzionale sulla copertura. Elusione che si realizza soltanto in parte con violazioni costituzionali per il bilancio statale, ma in misura sempre crescente con l'accollo, in virtù di legge, di nuovi oneri ad enti territoriali ed istituzionali senza contestuale provvista di adeguati mezzi.

L'attività del Ministero del tesoro, nella materia dei mutui contratti nel corso del 1967, di quelli per i quali lo Stato ha assunto la garanzia e dei certificati di credito, risulta dai prospetti contenuti nelle pagine seguenti.

La garanzia diretta o sussidiaria concessa ai sensi della legge, non ha di fatto operato, sicché non si è reso necessario assegnare somme ai relativi capitoli, che nello stato di previsione risultano iscritti per memoria.

L'incremento del saggio d'interesse trova una prima giustificazione nel generale aumento del costo del denaro, mentre una sorta di concorrenza, che talvolta si determina nella ricerca di capitali sul mercato creditizio, determina un notevole aggravio per la finanza pubblica unitariamente considerata.

A questo inconveniente potrebbe forse essere posto rimedio attribuendo ad un'unica Autorità la decisione sulla entità dei capitali complessivamente occorrenti per il fabbisogno di tutti gli Enti pubblici e sulla destinazione dei capitali stessi secondo scelte globali. Così si realizzerebbe altresì l'esigenza di inquadrare il finanziamento dei vari settori pubblici nel programma economico generale.

Il prospetto che segue indica gli elementi che individuano i prestiti e i buoni del tesoro novennali ed ordinari emessi nel corso dell'esercizio 1967, confrontati questi ultimi con le emissioni dei corrispondenti mesi dell'esercizio precedente.

Va segnalato che con decreti ministeriali del 31 dicembre 1966 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1967), per il periodo 1° gennaio - 30 aprile 1967, e del 29 aprile 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 6 maggio 1967) per il successivo periodo, è stato stabilito che i buoni del tesoro obbligatori possono collocarsi esclusivamente presso aziende di credito e altri istituti centrali di categoria, ed è stata affidata l'esecuzione delle operazioni alla Banca d'Italia, facendosi obbligo alle predette aziende di distinguere le richieste volte a vincolare a riserva i buoni, per le quali è stata prevista l'assegnazione al 100 per cento senza sovrapprezzo, da quelle per inve-

stimenti liberi, per le quali l'assegnazione si effettua al sovrapprezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari. L'assegnazione al minore sovrapprezzo offerto risponde a criteri di politica economica, in quanto in tal modo vengono ad essere assegnate a tutti gli Istituti richiedenti le quote proporzionali alle richieste, mentre, se si seguisse il criterio del maggior sovrapprezzo, si soddisferebbe la sola quota richiesta dall'Istituto che ha fatto la migliore offerta.

Per quanto concerne la facoltà concessa al Ministro per il tesoro dall'articolo 14, terzo comma, della legge di bilancio, va tenuto presente che con decreti del 5 gennaio e del 31 maggio 1967 è stato autorizzato per tutto l'anno il rimborso anticipato dei buoni ordinari, eccezionalmente nei casi in cui la data fissata per l'emissione mensile non coincidesse con quella dei buoni in scadenza nel mese stesso.

PRESTITO REDIMIBILE EMESO NELL'ANNO 1967

Numero	Decreto ministeriale	Importo nominale (in milioni)	Concessione che regola l'emissione	Legge che autorizza l'emissione	Prezzo di collocamento	Interesse annuo	Altre spese
1	11-10-1967	231.600	da stipularsi	L. 28-7-1967, n. 641	99%	5,50%	(1) 1% (2) 0,50%
(1)	Provvisgione di collocamento.						
(2)	Provvisgione di garanzia.						

BUONI DEL TESORO NOVENNALI EMESSI NEL 1967

Numero	Decreto ministeriale	Importo nominale (in milioni)	Concessione che regola l'emissione	Legge che autorizza l'emissione	Prezzo di collocamento	Interesse annuo	Altre spese
1	13-11-1967	523.000	da stipularsi	L. 29-4-1967 n. 230, articolo 118	alla pari	5%	(1) 1% (2) 0,50%
(1)	Provvisgione di collocamento.						
(2)	Provvisgione di garanzia.						

BUONI DEL TESORO ORDINARI EMESSI NELL'ANNO 1967

Numero	Decreto ministeriale	Mese al quale l'emissione si riferisce	Importo nominale (in milioni)	Importo nominale emesso nel corrispondente mese dell'anno precedente (in milioni)	Maggiore o minore indebitamento nell'anno 1967 (in milioni)
1	7-1-1967	gennaio	250.000	250.000	—
2	4-2-1967	febbraio	»	»	—
3	7-3-1967	marzo	225.000	225.000	—
4	6-4-1967	aprile	175.000	200.000	25.000
5	8-5-1967	maggio	»	»	—
6	6-6-1967	giugno	»	»	—
7	6-7-1967	luglio	»	»	—
8	4-8-1967	agosto	175.000	125.000	50.000
9	6-9-1967	settembre	150.000	200.000	50.000
10	6-10-1967	ottobre	75.000	»	—
11	6-11-1967	novembre	175.000	200.000	25.000
12	9-12-1967	dicembre	»	125.000	50.000

MUTUI OBBLIGAZIONARI EMESSI DALLO STATO NELL'ANNO 1967

(Mutuatario il Tesoro - Mutuante il Consorzio di Credito OO.PP.)

Estremi del decreto ministeriale	Importo nominale della emissione (in milioni)	Convenzione che regola l'emissione	Legge che autorizza l'emissione	Prezzo collocamento	Interesse annuo	Provvigione annua	Altre spese	Ricavo netto dell'emissione	Costo dell'operazione
28-1-1967	21.000	27-1-1967	Legge 30-12-1960, n. 1676	94 %	6 %	0,22 %	(1) 0,16 %	19.962.006.665	1.137.993.335
8-2-1967	121.500	7-2-1967	Decreto-legge 18-11-1966, n. 976 Legge 23-12-1966, n. 1142	94 %	6 %	0,22 %	(1) 0,16 %	115.088.850.000	6.411.150.000
22-2-1967	51.800	22-2-1967	Legge 5-4-1966, n. 177	96,50 %	6 %	0,22 %	(1) 0,21 % (2) 1,50 % (3) 0,50 %	49.593.320.000	2.206.680.000
22-2-1967	53.000	22-2-1967	Legge 26-6-1965, n. 717	96,50 %	6 %	0,22 %	(1) 0,21 % (2) 1,50 % (3) 0,50 %	50.742.200.000	2.257.800.000
22-2-1967	21.000	22-2-1967	Legge 30-12-1960, n. 1676	96,50 %	6 %	0,22 %	(1) 0,21 % (2) 1,50 % (3) 0,50 %	20.105.400.000	894.600.000
6-3-1967	1.185,6	6-3-1967	Legge 18-11-1966, n. 976 Legge 23-12-1966, n. 1142	94 %	6 %	0,22 %	(1) 0,16 %	1.127.444.320	58.155.680
5-9-1967	153.000	4-9-1967	Legge 27-10-1966, n. 910	96 %	6 %	0,22 %	(1) 0,18 % (2) 1,50 % (3) 0,50 %	145.890.600.000	7.109.400.000
27-10-1967	151.306,8	27-10-1967	Legge 29-4-1967, n. 230	96 %	6 %	0,22 %	(1) 0,18 % (2) 1,50 % (3) 0,50 %	non accertato	non accertato
27-10-1967	5.343,2	27-10-1967	Legge 27-10-1965, n. 1200	96 %	6 %	0,22 %	(1) 0,18 % (2) 1,50 % (3) 0,50 %	non accertato	non accertato

(1) Commissione *una tantum* al Consorzio.

(2) Commissione da corrisponderci agli Istituti di credito incaricati del collocamento.

(3) Commissione di garanzia dovuta sul 60 per cento del capitale nominale dovuta a istituti che prima dell'apertura della pubblica sottoscrizione si siano impegnati, ove ciò sia possibile, ad assumere direttamente obbligazioni.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CERTIFICATI DI CREDITO EMESSI DAL TESORO NELL'ANNO 1967

Numero	Decreto ministeriale	Importo nominale dei certificati	interesse annuo	Altre spese	Leggi che autorizzano l'emissione
1	3-1-1967	6.255.500.000	1 %	—	Legge 5-4-1966, n. 182
2	16-9-1967	54.100.000.000	5,50 %	(1) 1 % (2) 0,50 %	Legge 23-8-1962, n. 1335
3	9-10-1967	61.000.000.000	5,50 %	(1) 1 % (2) 0,50 %	

(1) Commissione da corrispondersi agli istituti incaricati del collocamento.
(2) Commissione di garanzia.

PRESTITI SUI QUALI È STATA CONCESSA LA GARANZIA DELLO STATO
NELL'ANNO 1967

N.	Estremi del decreto	Importo nominale (in milioni)	Ente che ha contratto il prestito	Legge che autorizza la concessione della spesa
1	18-7-1967	450	Cassa per il Mezzogiorno	Legge 10- 8-1950, n. 646
2	17-10-1967	900	Cassa per il Mezzogiorno	Legge 10- 8-1950, n. 646
3	17-10-1967	1.625	Cassa per il Mezzogiorno	Legge 10- 8-1950, n. 646
4	17-10-1967	1.375	Cassa per il Mezzogiorno	Legge 10- 8-1950, n. 646
5	17-10-1967	625	Cassa per il Mezzogiorno	Legge 10- 8-1950, n. 646
6	23-12-1967	4.375	Cassa per il Mezzogiorno	Legge 10- 8-1950, n. 646
7	23-12-1967	1.400	Cassa per il Mezzogiorno	Legge 10- 8-1950, n. 646
8	23-12-1967	10.000	Cassa per il Mezzogiorno	Legge 10- 8-1950, n. 646
9	23-12-1967	375	Cassa per il Mezzogiorno	Legge 10- 8-1950, n. 646
10	23-12-1967	2.750	Cassa per il Mezzogiorno	Legge 10- 8-1950, n. 646
11	23-12-1967	625	Cassa per il Mezzogiorno	Legge 10- 8-1950, n. 646
12	20-6-1967	10.000	Autostrade Torino-Aless.-Piacenza	Legge 24- 7-1961, n. 729
13	28-8-1967	600	Autostrade Serravalle-Ponte Chiasso	Legge 24- 7-1961, n. 729
14	31-8-1967	13.750	Consorzio Aut. Messina-Colonia	Legge 24- 7-1961, n. 729
15	13-10-1967	20.000	Autostrada del Brennero	Legge 24- 7-1961, n. 729
16	13-7-1967	125.000	ENEL	Legge 6-12-1962, n. 1643
17	27-12-1967	125.000	ENEL	Legge 6-12-1962, n. 1643
18	27-12-1967	130.000	ENEL	Legge 6-12-1962, n. 1643
19	24-10-1967	1.300	ENPAS	Legge 19- 7-1959, n. 588

Segue: PRESTITI SUI QUALI È STATA CONCESSA LA GARANZIA DELLO STATO
NELL'ANNO 1967

N.	Estremi del decreto	Importo nominale (in milioni)	Ente che ha contratto il prestito	Legge che autorizza la concessione della spesa
20	16-6-1967	10.000	Comune di Roma	Legge 25-11-1964, n. 1280
21	6-4-1967	2.000	INFIR	Legge 25- 6-1949, n. 409 e successive modifiche
22	31-1-1967	30.000	Comune di Napoli	Legge 27- 1-1962, n. 7
23	26-1-1967	50	Fiber-Tubi	Legge 27-10-1950, n. 910
24	25-10-1967	150	Officine Alpe	Legge 27-10-1950, n. 910
25	25-10-1967	200	Coster S.p.A.	Legge 27-10-1950, n. 910
26	3-1-1967	30	Illmer	Legge 25- 7-1961, n. 649
27	24-10-1967	15	Metalmecchanica Tiberina	Legge 25- 7-1961, n. 649
28	24-10-1967	17,5	Giogli Dario e C.	Legge 25- 7-1961, n. 649
29	24-10-1967	60	Vetreria Cooperativa Pagana	Legge 25- 7-1961, n. 649
30	24-10-1967	30	Mortuoli Domenico	Legge 25- 7-1961, n. 649
31	24-10-1967	25	Marcagnoni	Legge 25- 7-1961, n. 649
32	24-10-1967	18	SAU	Legge 25- 7-1961, n. 649
33	24-10-1967	30	Funghetto-Di Pietro	Legge 25- 7-1961, n. 649
34	24-10-1967	20	Idealcementi	Legge 25- 7-1961, n. 649
35	7-2-1967	5,5	Carotta Antonio	Legge 13- 2-1952, n. 50
36	22-5-1967	5	Zama	Legge 13- 2-1952, n. 50
37	9-5-1967	20	Zambiasi Daniele	Legge 13- 2-1952, n. 50
38	22-5-1967	2	Bontempo Silvano	Legge 13- 2-1952, n. 50
39	29-5-1967	12	Manucci Ippolito	Legge 13- 2-1952, n. 50
40	9-9-1967	600	Cotonificio Veneziano	Legge 13- 2-1952, n. 50
41	9-9-1967	4,7	Industrie meccaniche Longo	Legge 13- 2-1952, n. 50
42	9-9-1967	9	CIL	Legge 13- 2-1952, n. 50
43	9-9-1967	5	Pellizzoni Egidio	Legge 13- 2-1952, n. 50
44	9-9-1967	8,5	Baggio Elio	Legge 13- 2-1952, n. 50
45	9-9-1967	190	Smalteria Metallurgica Veneta	Legge 13- 2-1952, n. 50
46	4-9-1967	50	Scilla	Legge 13- 2-1952, n. 50
47	30-11-1967	10	F.lli Bontempi	Legge 13- 2-1952, n. 50
48	30-11-1967	3,5	Fauro Giovanni	Legge 13- 2-1952, n. 50
49	30-11-1967	20	F.lli Sartor	Legge 13- 2-1952, n. 50
50	30-11-1967	2	Scatolificio San. Gaetano	Legge 13- 2-1952, n. 50
51	30-11-1967	1,6	Dal Maso Gaetano	Legge 13- 2-1952, n. 50
52	30-11-1967	0,9	Filippi Corrado	Legge 13- 2-1952, n. 50
53	3-1-1967	5,814	Pop. Gastone	Legge 4-11-1963, n. 1457 Legge 31- 5-1964, n. 357
54	4-12-1967	112	Protti Osvaldo	Legge 31- 5-1964, n. 357

9. — *Rapporti fra il Tesoro e la Banca d'Italia.*

Il compenso alla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria provinciale, in virtù del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 441, è determinato mediante convenzione approvata dal Ministro per il tesoro. Per il 1967 il compenso risulta fissato in milioni 1.890.

Nella precedente relazione è stata segnalata l'esistenza di un notevole onere latente nel quadro dei rapporti finanziari fra Tesoro e Banca d'Italia. L'onere è stato determinato dalla insufficienza di stanziamenti per le somme dovute alla Banca d'Italia, a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 265. Occorre ora precisare che l'onere stesso è notevolmente superiore a quello (lire 153.431.715.966 al 31 dicembre 1965) in detta relazione indicato. Infatti, nella relazione al disegno di legge (n. 2793) presentato dal Ministro per il tesoro al Senato il 29 febbraio 1968 è detto che « la situazione debitoria del Tesoro verso l'Istituto di emissione ha raggiunto, al 31 dicembre 1967, la cospicua somma di lire 233.951.599.060 ».

L'aver elevato da 15 a 50 miliardi lo stanziamento del capitolo 1956 dell'esercizio 1967 non è certamente sufficiente per sanare una situazione progressivamente peggiorata a cagione della inadeguatezza degli stanziamenti dall'esercizio 1960-61 in poi.

Di fronte alle ragionevoli sollecitazioni di pagamento da parte della Banca d'Italia, il Ministro per il tesoro, per non appesantire il bilancio di competenza degli esercizi 1967 e 1968, col predetto disegno di legge aveva proposto di far fronte al cennato onere latente (che deve ritenersi al netto dei 50 miliardi stanziati nel bilancio 1967) mediante l'emissione di certificati di credito da ammortizzare in dieci anni a partire dal 1° luglio 1969.

10. — *Liquidazione enti superflui.*

Nelle precedenti relazioni, la Corte ha esposto la situazione delle operazioni di liquidazione degli enti superflui in attuazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Gli enti presi in considerazione da questa legge si dividono in due gruppi: enti già soppressi in virtù di precedenti disposizioni, la cui liquidazione è stata assunta dal Tesoro, ed enti soppressi e posti in liquidazione in attuazione della nuova legge.

Al fondo istituito dall'articolo 14 della legge, l'apposito Ufficio liquidazione fa affluire gli avanzi finali delle liquidazioni e dal medesimo attinge le somme occorrenti per gli interventi finanziari, in favore delle gestioni deficitarie.

Va ora segnalato che, nel corso del 1967, in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, integrata dalla legge 18 marzo 1958, n. 356, il predetto Ufficio speciale ha provveduto alla liquidazione di tre enti, alla avocazione delle operazioni di liquidazione di un altro ente ed alla chiusura delle operazioni di liquidazione di un solo ente.

La situazione delle operazioni compiute nel 1967 viene schematizzata come segue:

A) Enti soppressi durante l'anno 1967, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404:

DENOMINAZIONE	ESTREMI PROVVEDIMENTO
Istituto di malariologia « Ettore Marchiafava »	Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1967, n. 5087
Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle Venezie	Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1967, n. 8451
Ente ausiliario di assistenza sociale	Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 7063

Complessivamente sono 14 gli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404 del 1956, per nessuno dei quali è finora intervenuta la chiusura della liquidazione.

Essi sono quelli indicati nel prospetto A.

B) Per quanto concerne gli enti soppressi, prima della citata legge n. 1404 o in base a leggi speciali le cui operazioni di liquidazione sono state avocate al Ministero del tesoro, ad essi nel 1967 si è aggiunto soltanto un ente:

Linee aeree transcontinentali italiane LATI S.p.A. in liquidazione, soppresso con decreto-legge 4 luglio 1967, n. 7062.

Sono saliti, così, a 36 gli enti per i quali il Ministero del tesoro ha provveduto alla avocazione della liquidazione (vedi prospetto B).

C) Enti le cui operazioni di liquidazione sono state chiuse nell'anno 1967:

DENOMINAZIONE	Estremi provvedimento di soppressione	Data del decreto di avocazione	Data del decreto di chiusura	Attivo
Ente economico della viticoltura . . .	DLL 26-4-1945 n. 367	DM 14-1-1957 n. 5463	DM 31-10-1967 n. 11400	822.028.914

Per nessuna delle 12 società con capitale azionario totale o parziale dello Stato — indicate nella relazione 1965 — risulta intervenuta la chiusura della liquidazione.

La Corte ritiene di dovere ancora una volta richiamare l'attenzione degli organi responsabili sul ritmo tutt'altro che celere con cui procedono le operazioni di liquidazione degli enti ufficialmente ritenuti superflui.

La necessità di pervenire con sollecitudine alle operazioni di chiusura discende, oltre che dalla esigenza di rendere disponibili notevoli mezzi finanziari, anche e soprattutto dal fatto che sulle gestioni continuano a gravare oneri generali e di personale.

Il Fondo liquidazione enti soppressi, istituito con l'articolo 15 della citata legge numero 1404/1956, che, al 31 dicembre 1966, presentava una disponibilità di lire 2.097.905.790, risulta incrementato di lire 6.004.225 (versamenti effettuati nel 1967 per interessi), sicché, non essendovi stato nel corso dell'anno alcun prelevamento, al 31 dicembre 1967, la disponibilità risulta di lire 2.103.910.015.

In tale situazione non si è tenuto conto dell'attivo dell'Ente economico della viticoltura (lire 822.028.914 + lire 29.994.826 per interessi) che risulterebbe versato nel gennaio 1968 in seguito alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 1968 del decreto di chiusura della liquidazione.

Va, infine, tenuto presente che vi sono altri enti, certamente non più rispondenti alle finalità per cui sono stati a suo tempo istituiti, che potrebbero utilmente essere soppressi. Per taluni di questi enti la Corte ha già segnalato l'opportunità della soppressione (1) mentre per altri ha segnalato la necessità della unificazione (2).

(1) 1) Ente autonomo per la mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo; 2) Ente auto-trasporti merci; 3) Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche; 4) Opera nazionale per i combattenti; 5) Gioventù italiana; 6) Ente nazionale per la cellulosa e la carta; 7) Ente nazionale serico; 8) Lega italiana per la lotta contro i tumori; 9) Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia; 10) Opera nazionale per gli orfani di guerra; 11) Istituto italiano per l'Africa.

(2) Unificazione Opera nazionale ciechi civili e Unione italiana ciechi; unificazione Opera nazionale orfani guerra in Opera nazionali invalidi guerra.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PROSPETTO A.

ENTI SOPPRESSI AI SENSI DELLA LEGGE 1404/1956

N. elenco	DENOMINAZIONE	Estremi decreto soppressione	Data decreto avocazione	Interventi finanziari e prelevamenti dal fondo	Data decreto chiusura	Attivo versato al fondo (articolo 14)
1	Ente di gestione e liquidazione immobiliare (E.G.E.L.I.)	D.P.R. 22- 3-1957	13-11-1957	—	liq. in corso	—
2	Ente finanziario dei concorsi agrari	D.P.R. 22- 3-1957	22-5-1957	—	11-11-1957	38.466.598
3	Ente nazionale industrie turistiche e alberghiere (E.N.I.T.E.A.)	D.P.R. 22- 3-1957	18-11-1957	—	14- 6-1962	252.138.007
4	Ente turistico alberghiero per la Libia (E.T.A.L.)	D.P.R. 14- 2-1958	21-3-1958	—	22- 7-1962	2.105.235
5	Ente costruzioni esercizi acquedotti (E.C.E.A.)	D.P.R. 5-11-1962	—	13.000.000	liq. in corso	—
6	Istituto cotoniero italiano	D.P.R. 25- 1-1965	—	—	liq. in corso	—
7	Segretariato nazionale per la montagna	D.P.R. 31- 3-1965	—	200.000.000	liq. in corso	—
8	Fondazione per le sperimentazioni agrarie	D.P.R. 26-11-1965	—	—	liq. in corso	—
9	Comitato carboni	D.P.R. 13- 6-1966	—	—	liq. in corso	—
10	Ente nazionale educazione marinara	D.P.R. 13- 6-1966	—	—	liq. in corso	—
11	Istituto di biologia marina di Rovigno	D.P.R. 10-12-1966	—	—	liq. in corso	—
12	Istituto di malarologia « Ettore Marchiafava »	D.P.R. 3- 5-1967	—	—	liq. in corso	—
13	Ente ausiliario di assistenza sociale	D.P.R. 30- 5-1967	—	—	liq. in corso	—
14	Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle Venezia	D.P.R. 11- 7-1967	—	—	liq. in corso	—

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PROSPETTO B.

ENTI SOPPRESSI PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 1404/1956 OD ANCHE SUCCESSIVAMENTE IN BASE A LEGGI SPECIALI E LE CUI OPERAZIONI DI LIQUIDAZIONE SONO STATE AVOCATE DAL MINISTERO DEL TESORO

N. elenco	DENOMINAZIONE	Estremi provvedimenti soppressione	Data decreto avocazione	Interventi finanziari e prelevamenti dal fondo	Data decreto chiusura	Attivo versato al fondo (articolo 14)
1	Associazione nazionale tra gli enti economici dell'agricoltura	D.L.L. 26-4-1945, n. 367	14- 1-1957	266.682.212	18- 3-1964	—
2	Ente economico della cerealicoltura	D.L.L. 26-4-1945, n. 367	14- 1-1957	189.640	29- 7-1959	644.415.228
3	Ente economico dell'olivicoltura	D.L.L. 26-4-1945, n. 367	14- 1-1957	—	18- 8-1960	93.504.150
4	Ente economico dell'ortoflorofrutticoltura	D.L.L. 26-4-1945, n. 367	14- 1-1957	249.443	29- 7-1959	21.011.909
5	Ente economico della pastorizia	D.L.L. 26-4-1945, n. 367	14- 1-1957	—	liq. in corso	—
6	Ente economico della viticoltura	D.L.L. 26-4-1945, n. 367	14- 1-1957	—	31-10-1967	—
7	Ente economico della zootecnia	D.L.L. 26-4-1945, n. 367	14- 1-1957	—	28-12-1961	100.518.766
8	Ufficio distribuzione cereali farina e pasta (U.C. e. Pa. P.)	D.P.C.M. 7-2-1945	5- 8-1957	—	liq. in corso	822.028.914
9	Ufficio nazionale statistico economico per l'agricoltura (U.N.S.E.A.)	L. 22-2-1951, n. 64	1- 3-1957	—	21- 9-1963	856.551.274
10	Ente di colonizzazione « Puglia d'Etiopia »	D.L. 5-5-1948, n. 979	6- 3-1957	14.271.949	24- 7-1959	—
11	Ente di colonizzazione « Veneto d'Etiopia »	D.P.R. 30-11-1954, n. 1466	4- 2-1957	—	11-11-1957	—
12	Ente di colonizzazione « Romagna d'Etiopia »	D.L. 9-10-1951, n. 1185	1- 8-1957	—	24- 7-1959	1.224.725
13	Ente nazionale per la distillazione delle materie visnose (E.N.A.D.I.S.T.I.L.)	D.L.L. 8-6-1945, n. 297	1- 3-1957	—	24- 7-1959	442.571.195
14	Consorzio nazionale tra i distillatori di spiriti di 2 ^a categoria	D.L.L. 8-6-1945, n. 297	14- 1-1957	—	24- 7-1959	1.978.867
15	Ente nazionale importazioni esportazioni films (E.N.I.C.F.)	D.L. 3-5-1948, n. 393	14- 1-1957	300.000	11-11-1957	980.010
16	Ente nazionale acquisti importazioni pellicole estere (E.N.A.I.P.E.)	D.L. 3-5-1948, n. 393	14- 1-1957	1.406.185	11-11-1957	—
17	Ente stampa ed aziende giornalistiche del soppresso partito nazionale fascista	D.L.L. 1-2-1945, n. 42	22- 7-1957	—	18- 8-1960	127.361.529
18	Ente approvvigionamento carboni (E.A.C.)	D.L. 7-10-1952	14-11-1957	—	13- 8-1966	24.207.535
19	Aziende Ligniti Italiane (A.L.I.)	D.L. 24-4-1948, n. 1429	14- 1-1957	—	18- 8-1960	5.606.264

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue PROSPETTO B.

N. elenco	DENOMINAZIONE	Estremi provvedimenti soppressione	Data decreto avocazione	Interventi finanziari e prelevamenti dal fondo	Data decreto chiusura	Attivo versato al fondo (articolo 14)
20	Azienda carboni italiani (A.C.I.)	L. 12-12-1954, n. 1178	28- 2-1958	—	liq. in corso	—
21	Aziende Miniere Africa Orientale (A.M.A.O.)	D.P.R. 30-11-1954	4- 2-1957	—	11-11-1957	737.445
22	Azienda prelievo alienazione residuati (A.R.A.R.)	L. 2-1-1958, n. 3	31- 3-1959	5.323.000	liq. in corso	5.120.000.000
23	Associazione nazionale dei consorzi provinciali tra i macellai per le carni (CONSOCARNI)	D.P.C.M. 7-2-1945	24- 1-1957	12.372.129	31-10-1960	—
24	Consorzio provinciale tra i macellai per le carni di Torino (CO.PRO.MA)	D.P.C.M. 7-2-1945	14- 1-1957	—	11-11-1957	—
25	Consorzio provinciale tra i macellai per le carni di Roma	D.P.C.M. 7-2-1945	14- 1-1957	—	11-11-1957	—
26	Consorzio provinciale tra i macellai per le carni di Piacenza	D.P.C.M. 7-2-1945	1- 2-1957	—	11-11-1957	—
27	Consorzio provinciale tra i macellai per le carni di Catanzaro	D.P.C.M. 7-2-1945	1- 2-1957	—	11-11-1957	—
28	Consorzio provinciale tra i macellai per le carni di Napoli	D.P.C.M. 7-2-1945	1- 2-1957	—	11-11-1957	—
29	Consorzio provinciale tra i macellai per le carni di Modena	D.P.C.M. 7-2-1945	1- 2-1957	—	11-11-1957	—
30	Consorzio provinciale tra i macellai per le carni di Gorizia	D.P.C.M. 7-2-1945	1- 2-1957	—	11-11-1957	—
31	Uffici provinciali autotrasporti	D.L. 19-7-1946, n. 39	14- 1-1957	—	24- 6-1959	170.482.887
32	Gestione raggruppamento autocarri (G.R.A.)	L. 16-11-1957, n. 1132	19-12-1957	6.098.290.604	8-11-1961	—
33	Istituto autonomo per le case economiche e popolari nell'Africa orientale italiana	D.P.R. 30-11-1954, n. 1466	1- 4-1959	—	10-12-1962	220.686.590
34	Ente regionale per la lotta antianofelica in Sardegna (E.R.L.A.A.S.)	D.P.C.M. 21-7-1951	14- 1-1957	—	18- 8-1960	55.217.674 versate al bilancio dello Stato
35	Unione edilizia nazionale	R.D.L. 24-9-1923, numero 2022	13- 6-1966	—	liq. in corso	—
36	Linee aeree transcontinentali italiane (LATI S.p.A.)	(deliberata dall'assemblea)	D.I. 4-7-1967 n. 7062	—	liq. in corso	—

11. — *Contributi vari.*

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono stanziati in misura notevole contributi di vario genere in favore di enti, di privati e di organismi di varia natura. Infatti, i trasferimenti nell'ambito delle spese correnti sono circa il 41 per cento, mentre per le spese in conto capitale raggiungono il 67 per cento.

Fra i primi, quelli più notevoli sono costituiti dai contributi: all'Istituto centrale di statistica (lire 6,3 miliardi in sede preventiva, lire 6,3 miliardi in sede consuntiva), all'Opera nazionale invalidi di guerra (previsione per lire 11 miliardi, impegni per lire 11 miliardi), al Fondo per il culto (previsione 20,1 miliardi, impegni lire 20 miliardi), alla Comunità economica europea (previsione 10,2 miliardi, impegni 10,2 miliardi di lire), al Pio Istituto S. Spirito e ospedali riuniti di Roma (previsione 16,3 miliardi, impegni 16,3 miliardi).

Per quanto concerne i trasferimenti in conto capitale, i contributi più cospicui riguardano i passaggi di fondi per la ricerca scientifica, per il Centro europeo di ricerche nucleari, per la Cassa del mezzogiorno, per la Gestione case ai lavoratori.

Va rilevato che, nella maggioranza dei casi, i fondi, trasferiti dallo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, sono sottoposti ad un sistema di controllo adeguato all'ente od organismo che li riceve. Il sistema generale è quello creato dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, in attuazione dell'articolo 100 della Costituzione. Senonché, alcuni enti — nonostante ricevano contributi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro — non sono stati finora assoggettati al controllo.

Si indicano, nell'accluso prospetto, gli enti che si trovano in tali condizioni. Dall'esame del prospetto, non risulta certa la insussistenza, in tutti i casi, dei requisiti — discontinuità del contributo, interesse esclusivamente locale, particolare tenuità del contributo rapportato ai mezzi di ciascun ente — per la esclusione del controllo della Corte dei conti (articolo 3, secondo comma, legge citata).

MINISTERO DEL TESORO

Contributi in favore di enti non assoggettati al controllo della Corte dei Conti

Capitolo	Disposizioni legislative	Beneficiari	Importo contributo annuo (in milioni)
1955	Legge 5- 7-1946, n. 548	Istituto Contabilità Nazionale	(a) 15
2382	Legge 29-11-1961, n. 1329	Fondazione sviluppo degli studi sul Bilancio Statale	(b) 2
3048	Legge 21- 5-1959, n. 396 e Legge 7- 6-1964, n. 460	Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno SV.I.MEZ.	(c) 50
3041	Legge 23- 2-1952, n. 101	Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba	(d) 50
3044	Legge 22- 7-1939 ,n. 1450 e Legge 6- 6-1952, n. 678	Ente autonomo per la valorizzazione dell'isola di Ischia	(e) 10
(a) Usufruisce del contributo dall'esercizio 1963-64. (b) Usufruisce del contributo dall'esercizio 1961-62. (c) Usufruisce del contributo dall'esercizio 1958-59. (d) Usufruisce del contributo dall'esercizio 1953-54. (e) Usufruisce del contributo dall'esercizio 1951-52.			

12. — *Danni di guerra.*

Occorre anzitutto tener presente che nel corso dell'anno è intervenuta in materia la legge 29 settembre 1967, n. 955, suggerita prevalentemente — come si evince dalla lettura delle norme che racchiude — dalla necessità di risolvere talune difficoltà di interpretazione e di applicazione della legge 27 dicembre 1953, n. 968. Nel contempo è stata ampliata, con l'espressa previsione di altre figure tipiche di fatti bellici, la sfera di applicabilità della normativa sui danni di guerra, consentendo, limitatamente alle nuove fattispecie assunte a presupposto del risarcimento, nuove domande; è stata, altresì, conferita una più organica strutturazione alle Commissioni consultive operanti in materia.

Nel 1967 sono state erogate lire 1.789.286.729 a mezzo di 3.666 mandati diretti e lire 17.487.900.000 con n. 125 ordini di accreditamento. Tali pagamenti gravano in massima parte (lire 18.405.392.863 di cui lire 917.492.863 con mandati diretti e lire 17.487.000.000 con ordini di accreditamento) sui residui, sia dell'esercizio precedente, sia di esercizi allo stesso antecedenti (pagamenti per oltre 25 milioni risultano financo effettuati su stanziamenti dell'esercizio 1958-59), ciò essendo consentito dall'articolo 56, secondo comma, della legge n. 968 del 1953.

La circostanza che, a tanta distanza dalla fine della guerra, non siano ancora esaurite le liquidazioni dei danni a beni di uso domestico e permanga, quindi, la necessità di interventi dello Stato, è da attribuirsi in parte anche alle notevoli remore frapposte dagli stessi interessati nel documentare le proprie richieste in ciò che attiene alla sussistenza delle condizioni soggettive (requisito della cittadinanza, proprietà dei beni, ecc.) e alla quantificazione e qualificazione dei beni da valutare. Sorgono, al riguardo, difficoltà, per l'avvenuto decesso dei danneggiati direttamente interessati, per il reperimento dei documenti giustificativi della proprietà o degli indizi surrogatori e per il rinvenimento degli stessi eredi degli aventi diritto, i quali talora sopportano una spesa non indifferente, se rapportata alla liquidazione spettante, per l'approntamento della documentazione idonea e per la dimostrazione della propria pretesa.

È auspicabile che un notevole impulso alla trattazione delle domande venga dato dalla applicazione della recente legge 29 settembre 1967, n. 955, la quale ha recato un notevole contributo ai fini della semplificazione delle procedure e della istruttoria delle denunce pendenti, nonché dei ricorsi non ancora decisi, potenziando il funzionamento delle Commissioni (provinciali, speciale e centrale), chiamate a fornire pareri tecnici agli organi di accertamento e di determinazione delle provvidenze risarcitorie.

Ciò anche se la nuova legge, contemplando, ripetesi, nuove ipotesi di fatti specifici di guerra e confermando l'interpretazione più lata in materia di limiti all'indennizzo (articolo 28, primo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 968), concede la facoltà di presentare nuove richieste.

Il costo finanziario annuo degli apparati amministrativi che agiscono nel settore si aggira sui quattro miliardi.

13. — *Pensioni di guerra.*

Nella rubrica 23, categoria V, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è iscritto, al capitolo 2931, lo stanziamento relativo al pagamento delle pensioni ed altri assegni di guerra. La previsione di lire 266.200.000.000 è stata nel corso dell'esercizio elevata di lire 30.972.000.000, in conseguenza della legge 18 maggio 1967, n. 318, che ha recato modifiche all'ordinamento delle pensioni di guerra e conseguenti miglioramenti economici agli invalidi e alle loro famiglie.

L'entità delle cifre basta di per sé ad indicare l'ampiezza e le dimensioni dell'intervento dello Stato a favore di coloro che hanno subito una menomazione fisica che ha ridotto la loro capacità lavorativa e, in caso di morte, delle loro famiglie. Il fenomeno merita di essere considerato anche attraverso l'indicazione numerica dei beneficiari. La Corte non dispone di mezzi di rilevazione diretta.

Tuttavia, dai dati forniti dalla stessa Direzione generale delle pensioni di guerra (1), si rileva che nel 1965 la consistenza numerica dei mutilati e invalidi dalla 1^a alla 8^a categoria era di 449.148 e la consistenza dei titolari di pensioni indirette era di 542.437. Si tratta, quindi, di circa un milione di pensionati, numero, che nei due anni intercorsi dalla censata rilevazione, sembra doversi considerare aumentato.

Ciò posto si aggiunge che il fenomeno, nei suoi vari aspetti, è essenzialmente influenzato da due cause tra loro interdipendenti: le continue modificazioni recate alla legge di riordinamento 10 agosto 1950, n. 648 e l'accumularsi di giacenze nell'esame delle domande in sede amministrativa e dei ricorsi avverso provvedimenti negativi o parzialmente concessivi in sede giurisdizionale innanzi alla Corte dei conti.

Quanto alla prima di tali cause è da rilevare come, dopo la legge 10 agosto 1950, n. 648 che aveva riordinato il regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e successive modificazioni e integrazioni, sono state, in materia di pensioni di guerra, emanate fino al 31 dicembre 1967, e cioè nell'arco di 17 anni, 14 leggi, le quali non si sono limitate alla indiscutibile necessità di una rivalutazione monetaria degli importi tabellari delle pensioni, ma hanno introdotto nuove categorie di beneficiari, eliminato limitazioni o preclusioni e riaperto i termini per la presentazione delle domande. Ciò sino al 1968, quando, proprio allo scadere della legislatura, è stata approvata la legge 18 marzo, n. 313, che ha rimosso molte delle limitazioni esistenti per la presentazione delle domande e per il conseguimento delle pensioni.

Ciò basta a spiegare così la lievitazione della spesa, come il permanere di notevoli giacenze nell'esame delle domande. Giacenze ad incrementare le quali non potrà non concorrere, anche per l'avvenire, la norma inserita nella legge n. 313 (articolo 120), che consente agli interessati di chiedere all'Amministrazione del tesoro la revisione dei « provvedimenti emanati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge in base a disposizioni modificate dalla legge medesima anche se sia intervenuta in proposito decisione della Corte dei conti ». È facile prevedere che una gran parte di coloro che si trovano nella censata condizione interporranno reclami, che andranno a lievitare sempre più la giacenza.

Alla descritta situazione di fatto, fa, poi, riscontro un procedimento di liquidazione, complesso, in quanto prevede l'intervento consultivo di organi collegiali, quali la Commissione medica delle pensioni di guerra e la Commissione medica superiore, nonché la proposta del Comitato di liquidazione.

Aggiungasi che spesso il Comitato, dinanzi al quale la pratica giunge al compimento dell'istruttoria, rinvia gli atti ai competenti servizi dell'Amministrazione, perché emettano pronuncia su punti non presi in esame, mentre potrebbe esso stesso formulare concrete proposte, ed evitare così successivi rinvii.

Di non minore momento è, poi, il fenomeno dell'enorme carico del contenzioso in materia di pensioni di guerra. Molteplici cause concorrono a determinarlo, tra le quali non ultima la genericità del decreto impugnato, che non consente al ricorrente di rendersi conto del motivo del rigetto della sua richiesta di pensione.

Si deve in proposito precisare che il Ministero del tesoro, anche in relazione alla gran mole di istanze e per esigenze di correntezza, ha predisposto una serie di modelli di decreti. Quelli relativi a provvedimenti di diniego, dopo aver indicato le condizioni richieste dalle norme di legge per far luogo a trattamento pensionistico, si limitano a dichiararne la non sussistenza nel caso in esame. Ciò, ovviamente, non appaga le aspettative degli interessati; donde l'auspicio che — e l'applicazione della nuova legge potrebbe darne occasione — tali modelli, debitamente aggiornati, fossero strutturati nel senso di consentire l'aggiunta di opportuni riferimenti alla fattispecie concreta. Né, in argomento, può tacersi che l'assoluta gravità e informalità del gravame non pone alcun freno alle azioni, non di rado temerarie.

Tali cenni premessi, va soggiunto che i ricorsi in atto pendenti sono circa 274.000 (2), di cui 31.000 già istruiti dalla Procura generale e 100.000 circa in corso di istruttoria presso la stessa Procura.

(1) Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra — Relazione sull'attività della Direzione generale delle pensioni di guerra, Roma, 1967.

(2) Al 30 giugno 1968.

Per completare, peraltro, il quadro della situazione, si deve precisare che le stesse Sezioni della Corte dei conti non riescono, pur col massimo impegno, che a decidere un numero di ricorsi appena equivalente a quelli presentati nell'anno, donde, anche per questo verso, il permanere quasi allo stesso livello della giacenza. Infatti, nel 1967, mentre le Sezioni hanno deciso 28.000 ricorsi, ne sono sopravvenuti 30.000 nuovi. Ciò che sta a confermare come la giacenza non ad arretrato dell'attività decisoria sia dovuta, ma a sopravvenienza di nuovi gravami, connaturale al sistema.

Non possono, infine, sottacersi alcune manchevolezze nel procedimento amministrativo di liquidazione: in primo luogo la mancanza di una completa istruttoria, volta ad accertare le condizioni di legge per il riconoscimento della pensione.

I decreti impugnati, poi, non sempre si danno carico di tutti gli aspetti delle richieste degli istanti. Si verifica, ad esempio, che l'Amministrazione, allorché constati che manchi uno dei presupposti del diritto vantato (ad esempio, la classificabilità degli esiti di una mutilazione o di una malattia), emetta decreto negativo limitatamente alla mancanza di tale presupposto, senza pronunciarsi, quindi, sugli altri presupposti e sulle altre condizioni per il riconoscimento del diritto a pensione. Accade, in conseguenza, che l'accoglimento del ricorso proposto contro un decreto siffatto sia limitato ad un solo punto della pretesa, sicché il ricorrente può trovarsi da un nuovo decreto negativo, per difetto di altro presupposto o di altra condizione, costretto ad adire nuovamente la giurisdizione.

In tema di notificazione dei decreti emessi dall'Amministrazione va rilevato come le formalità di legge non sempre vengano rispettate, il che consente all'interessato di impugnare, senza limiti di tempo, in tutto o in parte, il provvedimento che lo riguarda. Ciò accade principalmente in presenza di decreti in parte di accoglimento e in parte negativi, i quali vengono sempre comunicati e non notificati con la conseguenza di consentire all'interessato di impugnarne, senza limiti di tempo, la parte negativa.

14. — *Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra.*

L'attività del Commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra, nel corso dell'esercizio finanziario 1967, è quella risultante dal quadro che segue:

Numero mandati	Ammontare spesa	Esercizio finanziario
83	231.357.891	1967
152	94.524.581	1966
29	41.846.298	1965
3	3.025.365	2° semestre 1964
31	10.894.996	1963-1964
298	381.649.131	

A fronte di tale erogazione in favore dei creditori dello Stato va posta la spesa di lire 25.630.114 sostenuta per compensi mensili fissi, compensi speciali e gettoni di presenza a favore del personale addetto all'Ufficio del Commissariato nonché dei componenti del Comitato istituito con decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674.

In relazione alla graduale diminuzione delle pratiche ancora da definire, sarebbe auspicabile un ridimensionamento dell'apparato amministrativo che giunga fino alla devoluzione della materia agli ordinari uffici dell'Amministrazione del tesoro.

15. — *Contabile del Portafoglio.*

La gestione del Portafoglio dello Stato, esercitata dal Direttore generale del tesoro per mezzo di un funzionario denominato Contabile del portafoglio, in virtù della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, si concreta nell'emanazione di provvedimenti che si collocano in una posizione di intermediazione tra l'attività delle singole Amministrazioni statali e quella dell'Ufficio che esegue le operazioni.

Nel corso del 1967, detta attività si è concretata nella emissione di n. 37.636 ordini di portafoglio per un ammontare complessivo di lire 248.530.746.750.

Le operazioni più significative sono le seguenti:

a) *Operazioni eseguite per conto del Ministero degli affari esteri.* — L'ammontare complessivo di tali operazioni, che ineriscono alle spese per il mantenimento ed il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero, è stato nel 1967 di lire 34.842.266.125. Una parte di dette operazioni, per l'importo di lire 2.434.552.645, è stata eseguita mediante prelevamenti dal « Fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero degli affari esteri e degli uffici diplomatici e consolari » istituito presso la Tesoreria centrale, e vincolato a favore del Contabile del portafoglio, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, allo scopo di accelerare i tempi di esecuzione delle spese di carattere urgente elencate nel successivo articolo 66. Per l'alimentazione del Fondo predetto è stato istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 64 del citato decreto n. 18/1967, il capitolo 1831, denominato « versamento al fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero degli affari esteri e degli uffici diplomatici e consolari » con uno stanziamento, fissato per il 1967, in lire 3.500 milioni, e utilizzato per lo stesso anno, come detto, per lire 2.434.552.645.

Per maggiori precisazioni sul funzionamento di detto fondo, si rinvia a quanto rilevato nel capitolo VII, concernente l'attività del Ministero degli affari esteri.

b) *Servizio prestiti esteri.* — Il portafoglio dello Stato provvede al pagamento degli interessi di preammortamento, di ammortamento e delle quote di ammortamento, nonché alla regolazione delle spese e commissioni all'agente finanziario a New York, relative ai prestiti contratti all'estero. Il movimento relativo nel corso del 1967 è stato di lire 12.021.838.230.

c) *Pagamento pensioni all'estero.* — Sulla base delle richieste che pervengono dalla Direzione provinciale del tesoro di Roma, che tiene le relative partite, il Portafoglio provvede al pagamento dei ratei trimestrali di pensione ai connazionali residenti all'estero, e ne chiede il rimborso alle Amministrazioni interessate, le quali provvedono, accreditando al Contabile l'importo dovuto, a mezzo di mandati o vaglia del Tesoro. Il pagamento di dette pensioni avviene tramite banche estere corrispondenti del Tesoro, oppure, per i Paesi in cui non esistono corrispondenti, a mezzo di assegni emessi, per conto del Contabile, dall'Ufficio italiano dei cambi. L'importo delle pensioni pagate nel 1967 è stato complessivamente di lire 10.933.024.432.

d) *Operazioni varie.* — Risultano, inoltre, disposti pagamenti all'estero per conto di enti vari, per l'acquisto di pubblicazioni, di materiali e di forniture varie per lire 47.450.697.805.

Il restante importo si riferisce a pagamenti eseguiti per conto delle varie Amministrazioni dello Stato per esecuzione di contratti, missioni, borse di studio, ecc.

Il conto delle perdite e dei profitti del Portafoglio per il 1967 presenta un utile netto, che dovrà essere versato all'entrata, di lire 7.592.807.

16. — *Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico dello Stato.*

Le norme — legge 13 luglio 1966, n. 559 e relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 806 del 24 luglio 1967 — che hanno riordinato l'Istituto Poligrafico dello Stato, contengono talune modifiche alla disciplina della materia cui è interessata l'Officina carte valori.

In particolare, è stata introdotta una diversa regolamentazione delle carte valori vere e proprie e degli stampati a rendiconto, essendosi stabilito (articolo 8, quarto e quinto comma,

di detto regolamento) che le prime sono soggette a controllo quantitativo e qualitativo, mentre, per gli stampati soggetti a rendiconto, il controllo può essere limitato a quello quantitativo, da eseguirsi dopo l'applicazione del bollo a secco. L'innovazione snellisce l'esecuzione delle forniture e consentirà, conseguentemente, di realizzare una economia. Anche l'autorizzazione alla contazione meccanica, recata dall'ultimo comma di detto articolo 8, in sostituzione dell'attuale contazione manuale, comporta un acceleramento del servizio e, conseguentemente, un vantaggio economico.

Nell'esercizio 1967 l'attività dell'Officina ha riguardato, oltre che le normali operazioni, quali la rinnovazione dei buoni ordinari del tesoro e l'emissione di titoli garantiti dallo Stato (certificati del Consorzio di credito per le opere pubbliche, obbligazioni dell'IRI) notevoli lavorazioni di carattere straordinario.

17. — *Enti soggetti alla vigilanza del Ministero.*

Il Ministro per il tesoro è investito di una funzione di coordinamento nella vigilanza governativa su tutti gli enti pubblici, in qualsiasi modo collegati con la finanza statale. In tale ampio quadro vanno collocate le norme che contemplano il « concerto » del Ministro per il tesoro per i provvedimenti (approvazione dei regolamenti di amministrazione e contabilità nonché di quelli organici del personale, esame ed approvazione dei bilanci) concernenti gli enti vigilati da altri Ministri; la partecipazione ai collegi sindacali degli enti, di funzionari della Ragioneria generale dello Stato, cui spetta altresì di disporre accertamenti ispettivi sulla gestione degli enti stessi.

In disparte ogni considerazione sul se — in relazione alle tuttora inattuata norme dell'articolo 95 della Costituzione — venga in rilievo e debba essere definita la funzione del Presidente del Consiglio dei Ministri in ciò che attiene al coordinamento dell'esercizio dei poteri di vigilanza dei singoli Ministeri, va precisato che in atto per taluni enti la vigilanza del Ministero del tesoro è esclusiva. Di essi, tre sono quelli assoggettati al controllo della Corte dei conti: l'Ufficio italiano dei cambi, la Cassa per il credito alle imprese artigiane e l'Istituto poligrafico dello Stato.

Per quanto concerne l'Ufficio italiano dei cambi va ricordato che esso venne sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1961.

Il conto consuntivo per il 1967 risulta essere stato già approvato dagli organi dell'Ente, il quale è tenuto statutariamente soltanto a trasmetterlo al Ministero del tesoro, senza che allo stesso sia fatto obbligo di approvarlo o di farlo oggetto di una pronuncia qualsiasi.

La vigilanza esercitata dal Ministero del tesoro sull'Istituto poligrafico dello Stato non dà luogo a particolari considerazioni.

E da segnalare, soltanto, che, in attuazione del disposto dell'articolo 24 della legge 1° luglio 1966, n. 559, che disciplina il nuovo ordinamento dell'Istituto, sono state emanate con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806, le prescritte norme regolamentari.

Il nuovo ordinamento dell'Istituto, che ha personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro per il tesoro, incide sui rapporti con il Ministero del tesoro, in quanto, a modifica del sistema precedente — che prevedeva (articolo 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1105) il pagamento in dodici rate mensili uguali anticipate nel limite dei nove decimi dello stanziamento di bilancio e il saldo dopo la presentazione del rendiconto — si stabilisce che le somme stanziare per forniture di carattere ordinario, nello stato di previsione di detto Ministero, sono dallo stesso anticipate in quattro rate trimestrali, all'inizio di ogni trimestre, salvo conguaglio, sulla base di appositi rendiconti e correlativo obbligo di versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto da parte del Ministro per il tesoro, l'eventuale eccedenza (articolo 6 della legge e articolo 7 del regolamento).

Le somme stanziare per forniture di carattere straordinario debbono essere anticipate integralmente, salvo conguaglio.

CAPITOLO III.

MINISTERO DELLE FINANZE

1. — *Premessa.*

Dell'attività di acquisizione delle entrate, cui è preordinata la funzione essenziale del Ministero delle finanze, soltanto sporadici e marginali sono gli aspetti che alla Corte è dato cogliere; di contro sono assoggettate al controllo della Corte, secondo gli schemi normali, le erogazioni che attengono alla organizzazione dei servizi necessari ai fini dell'espletamento di detta funzione. Ora, anche a non voler porre il discorso in termini di corrispondenza rispetto alle erogazioni cennate, appare innegabile che, al pari di questa, l'attività d'acquisizione delle entrate ha riflessi immediati sulla gestione del bilancio.

Tale attività, evidentemente, viene qui in considerazione nei soli limiti del cennato suo aggancio con la erogazione della spesa del Ministero delle finanze; degli aspetti essenziali di esso, infatti, è sembrato rispondente a criteri di sistematicità trattare nella parte seconda (1), dove appunto sono assunti in rilievo i fenomeni generali della gestione del bilancio.

2. — *Considerazioni generali sulla gestione.*

a) *Stato di previsione della spesa.* — Secondo la classificazione funzionale, la quasi totalità delle spese è compresa nelle sezioni I (amministrazione generale) e XI (oneri non ripartibili); queste spese (oneri per l'organizzazione dei servizi, rimborsi, restituzione e trasferimenti di quote di tributi) costituiscono momenti essenziali dell'attività del Ministero delle finanze, volta essenzialmente all'acquisizione delle entrate.

Sotto il profilo economico, caratteristica saliente è l'assoluta prevalenza delle spese correnti su quelle in conto capitale, limitate come sono queste ultime all'acquisto di stabili e terreni da parte del Demanio e alla costruzione di caselli doganali, nonché al contributo annuale per la costruzione di alloggi degli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza.

Per quanto attiene alla strutturazione dei capitoli deve rilevarsi la ricorrenza del fenomeno della promiscuità di oggetti di spesa in uno stesso capitolo.

Sulla non conformità del criterio al dettato della legge 1° marzo 1964, n. 62, si fa richiamo alle generali osservazioni formulate in altra parte della relazione (2). In particolare, per quanto attiene al Ministero delle finanze, la Corte nella precedente relazione ebbe ad individuare, a titolo esemplificativo, alcuni capitoli a contenuto eterogeneo (3); a questi si ritiene di aggiun-

(1) Parte II, Capitolo II.

(2) Parte I, Capitolo I.

(3) Capitoli 1092 (spese per il funzionamento del servizio centrale di statistica delle imposte di consumo e premi di diligenza e operosità al relativo personale); 1121 (acquisto di pietrine focaie; spese per trasporto, assicurazione e scorta delle marche per le pietrine e i fiammiferi; acquisto di materiali di imballaggio; spese per stampati, pubblicazioni e diverse); 1216 (acquisto di combustibili e lubrificanti per navi ed aerei a disposizione del Corpo della Guardia di finanza, acquisto di motori e di materiali delle navi e delle stazioni navali; lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione ai mezzi navali e aerei; gestione delle officine; manutenzione di scali e aeroscali; noleggio di galleggianti); 1403 (spese di miglioramento, di amministrazione, di manutenzione di canali demaniali; assicurazione degli operai contro gli infortuni; oneri consorziali; spese di materiali per il servizio amministrativo, tecnico e telegrafico).

gere i capitoli 1066, 1607, 1608, 1609, 1616 (1), dove è facile cogliere, dalla corrispondente denominazione, la rilevata anomalia.

Per una più precisa indicazione delle spese che vi fanno carico, è stata mutata la denominazione del capitolo 1681 (spese riservate per la raccolta di elementi di prova per i servizi inerenti al contenzioso tributario); pur nel rinvio alle considerazioni generali che in altra parte della presente relazione (2) vengono formulate in rapporto alle spese riservate, è qui da segnalare che oltre al capitolo 1681 e al capitolo 1231 (spese per l'attività informativa e per il potenziamento dei servizi di polizia della Guardia di finanza) previsioni di spese riservate, in relazione ad attività informative nell'ambito dell'amministrazione finanziaria, sono contenute nel capitolo 1043, di nuova istituzione (spese riservate per informazioni nell'interesse dell'amministrazione finanziaria) con una dotazione di lire 5.000.000.

b) *Gestioni fuori bilancio*: — Nelle precedenti relazioni la Corte si è soffermata su talune forme anomale di gestione di fondi, nell'ambito del Ministero delle finanze, gestioni che trovano svolgimento al di fuori così delle previsioni del bilancio come delle relative procedure di esecuzione e, quindi, dei controlli dal sistema previsti.

La situazione delle gestioni in discorso va sintetizzata nei termini che seguono:

— *Gestione dei proventi delle conservatorie dei registri immobiliari*. Si tratta di proventi che, in relazione a prestazioni rese a privati, sono riscossi dai conservatori dei registri immobiliari o dai procuratori del registro, incaricati di servizi ipotecari, ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 870, e nelle misure previste dalla tabella allegata alla norma stessa.

Le modalità di svolgimento di siffatta gestione prevedono la ripartizione dei proventi nella misura della metà della somma complessivamente riscossa tra gli impiegati in servizio di ruolo e non di ruolo presso gli uffici suddetti, ripartizione che viene fatta dall'Ispettorato centrale presso la direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari; la restante parte, al netto delle spese di ufficio, nella misura determinata dal Ministro per le finanze, del contributo dovuto allo Stato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 1954, n. 534, e dell'importo delle ritenute erariali, è devoluta ai titolari degli uffici medesimi.

Il rendiconto della gestione è approvato annualmente dal Ministro per le finanze e presentato, a norma di legge, direttamente al Parlamento come annesso al consuntivo del suo Ministero.

In disparte ogni considerazione sulle singolari caratteristiche — disciplinate, peraltro, da apposita normativa — di tale gestione è soltanto da notare ancora una volta che il sindacato parlamentare, su di essa previsto dalla legge, viene pressoché a svuotarsi di contenuto, in mancanza del necessario presupposto di un controllo giuridico esterno.

— *Gestione dei proventi cosiddetti commerciali*. Le norme vigenti in materia doganale (articolo 9 del regio decreto 26 gennaio 1896, n. 20, modificato dall'articolo 1 del regio decreto 2

(1) Si trascrive la denominazione dei capitoli indicati: n. 1066 (Spese di ufficio per le Intendenze di finanza. Spese per l'espletamento di prove scritte e di concorsi indetti dall'Amministrazione finanziaria); 1607 (Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando; prelevamento di campioni e rimborso spese di trasporto; premi per la scoperta delle contravvenzioni, trasporto dei corpi di reato; spese per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali ai sensi del decreto-legge luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, e spese per la vigilanza diretta a reprimere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario o di prodotti agrari (articolo 65 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033). Spese inerenti al corso teorico-pratico annuale per il personale tecnico delle imposte di fabbricazione); n. 1608 (Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali); n. 1609 (Spese per il Collegio dei periti doganali, competenze ed indennità di viaggio; spese per facchinaggio, raccolta di disegni, studi per merci, per il funzionamento del servizio dell'Ufficio tecnico delle dogane; spese per le perizie previste dall'articolo 19 delle disposizioni preliminari alla tariffa e per il funzionamento del servizio di informazione sui prezzi delle merci all'origine); n. 1616 (Acquisto delle materie prime per la fabbricazione e l'applicazione dei contrassegni doganali e di materiali speciali ad uso delle dogane e loro trasporto; illuminazione delle barriere doganali e funzionamento delle sbarre doganali; spese di facchinaggio).

(2) Parte IV, Capitolo III, paragrafo c).

settembre 1923, n. 1960; articolo 64 del regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65; articolo 8 della legge 25 settembre 1940, n. 1424), pongono a carico dei contribuenti, che richiedono lo svolgimento di operazioni doganali fuori del circuito o del normale orario di ufficio, l'onere del pagamento delle indennità e delle spese in relazione al lavoro supplementare che deriva agli agenti doganali, secondo misure da stabilirsi con decreto ministeriale; a ciò, da ultimo, ha provveduto il Ministro per le finanze con decreto 15 febbraio 1961.

Le modalità per il deposito, l'erogazione e la contabilizzazione dei proventi, che vengono riscossi dagli uffici doganali, sono contenute nel decreto ministeriale 26 marzo 1926. Secondo tale regolamentazione i contabili dei singoli uffici provvedono al pagamento delle indennità dovute al personale, al versamento delle somme corrispondenti a ritenute di imposta o a quote da devolvere a fondi di previdenza per il personale, nonché alla restituzione agli interessati delle somme eventualmente risultate eccedenti rispetto ai depositi effettuati.

Con decreto del Ministro per le finanze 8 agosto 1947 è stato, altresì, disposto il prelevamento del dieci per cento sulle somme pagate dai contribuenti (limitatamente alle operazioni compiute dal personale delle dogane), prelevamento destinato a costituire un fondo a disposizione del direttore generale delle dogane, da erogarsi a favore del personale degli ex gradi V e VI del ruolo provinciale. L'articolo 28 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59 (convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 225) ha, infine, recepito la disciplina stabilita dal citato decreto ministeriale 8 agosto 1947 riguardo anche alle ripartizioni già effettuate che rimangono ferme a tutti gli effetti.

- *Gestione dei proventi in materia di imposte di fabbricazione.* Per effetto dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 940, è stata estesa alla materia delle imposte di fabbricazione l'applicazione dell'articolo 64, primo e secondo comma, del regolamento per l'esecuzione della legge doganale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, in relazione a particolari servizi resi a privati o a enti diversi dallo Stato. In virtù di tale norma gli oneri per le indennità da corrispondere al personale e per le spese, inerenti a tali servizi, sono posti a carico dei richiedenti, secondo la misura stabilita dal Ministro per le finanze d'intesa con il Ministro per il tesoro.

Circa la ripartizione dei proventi riscossi, la legge (articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1035, modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 842) dispone che agli impiegati che effettuino i servizi competono le indennità ivi stabilite. Ai sensi del decreto 21 febbraio 1962 del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, le indennità dovute al personale degli uffici delle imposte di fabbricazione per i servizi anzidetti vengono corrisposte utilizzando i fondi assegnati sul capitolo di spesa relativo alle missioni, alla cui reintegrazione si provvede prelevando, mediante postagiro a favore delle sezioni di tesoreria provinciale, le corrispondenti somme dal conto corrente postale intestato all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, al quale affluiscono i proventi riscossi; le somme stesse sono quindi acquisite in entrata del bilancio dello Stato (capitolo 1416, articolo 3, rimborso spese di vigilanza sulle fabbriche soggette ad imposta di fabbricazione).

L'eventuale differenza tra le somme versate dai privati e le indennità effettivamente liquidate sono attribuite per il 40 per cento al Fondo di previdenza per il personale e per il 60 per cento al personale addetto ai servizi delle imposte di fabbricazione, secondo criteri stabiliti dalla Direzione generale delle dogane.

- *Gestione dei proventi della pubblicità sulle scatole dei fiammiferi.* Si tratta dei proventi del servizio di pubblicità sulle scatole di fiammiferi che, a termini dell'articolo 11 della convenzione annessa al regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, sono di spettanza dello Stato, nella misura del novanta per cento dell'ammontare complessivo dei contratti annualmente stipulati dal Consorzio industrie fiammiferi, restando devoluta la rimanente quota del dieci per cento al Consorzio medesimo a titolo di compenso per il servizio reso.

Secondo le norme della legge di contabilità generale, che regolano la riscossione delle somme di pertinenza dello Stato, siffatti proventi debbono essere versati in tesoreria (così come, infatti, avviene per i proventi netti della pubblicità a mezzo di condizionamenti dei generi di monopolio) e le erogazioni corrispondenti disposte, a termini di legge, sempre nell'ambito del bilancio.

Essi, invece, non risultano acquisiti in entrata dal bilancio dello Stato, dandosi così luogo ad una gestione irregolare. Gioverà aggiungere, a meglio caratterizzare siffatta situazione, che la legge (articolo 1, legge 1° maggio 1930, n. 610), faculta il Ministro per le finanze a devolvere soltanto parte dei proventi netti della pubblicità sulle scatole dei fiammiferi ad enti e istituti designati dalla Presidenza del Consiglio, mentre imprecisata è la destinazione della rimanente parte dei proventi riscossi.

— *Gestione della Rivista della Guardia di finanza.* Tra i movimenti di fondi extra bilancio va infine annoverata la gestione della *Rivista della Guardia di finanza*, edita a cura del Comando generale della Guardia di finanza; a differenza infatti di quanto avviene per le altre riviste, edite a cura dell'amministrazione finanziaria (*rivista Tributi e Rivista del catasto e dei servizi tecnici erariali*), per quella della Guardia di finanza nessuno stanziamento di spesa è contenuto nello stato di previsione del Ministero.

Per ciò che attiene ai riflessi che talune di dette gestioni, come si è accennato, determinano nell'ambito delle retribuzioni ai pubblici dipendenti, va fatto rinvio a quanto è detto in altra parte della relazione (1).

3. — *Organizzazione dei servizi e personale.*

a) *Organizzazione dei servizi.* — L'attività istituzionale di acquisizione dei mezzi finanziari ha trovato nel decorso esercizio un notevole impulso; significativa, nel settore della meccanizzazione dei servizi di rilevazione e di elaborazione dei dati, è l'avvenuta attivazione del centro zonale di Roma mentre, per effetto della emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1966, n. 1337, si è dato avvio al funzionamento dell'anagrafe tributaria.

Peraltro, se corrispondentemente agli indirizzi normativi, l'azione amministrativa è stata rivolta al perfezionamento delle strutture del Ministero, permane l'anomala situazione, già segnalata nella precedente relazione, di taluni settori dei servizi del lotto.

Sul punto, invero, sia al livello del sistema sia sul piano dell'adeguamento degli importi (legge 5 luglio 1966, n. 518, in tema di sanzioni per contravvenzioni alla legge sul lotto; decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1966, n. 928, che ha ristrutturato il sistema del pagamento delle vincite mediante l'acceleramento dei metodi di accertamento e della conseguente liquidazione) sono mancate, da parte dell'Amministrazione, le pur necessarie iniziative per definire legislativamente la rivalutazione dei limiti di somme che la legge e il regolamento del lotto fissano quale riferimento per l'attuazione di alcune disposizioni e che sono ancorati a livelli dell'anteguerra. Si ricordano, ad esempio, gli importi degli aggi lordi (articolo 63 legge sul lotto) per la distinzione in classi delle ricevitorie, resi rilevanti ai fini dell'assegnazione dei ricevitori alle ricevitorie medesime, nonché l'importo del coefficiente fissato dalla legge (articolo 68, primo comma), quale elemento componente, con gli aggi lordi ex articolo 63, del sistema di assegnazione delle ricevitorie disponibili.

La segnalata lacuna assume maggior rilevanza ove si consideri che l'Amministrazione ha ritenuto di operare siffatte rivalutazioni in via amministrativa e, quindi, in sede non propria; il che, se ha consentito di non paralizzare l'attività nel settore, rende sempre più indilazionabili i maggiori interventi legislativi.

b) *Personale.* — In relazione ai vari servizi dell'Amministrazione finanziaria, differente è la struttura delle carriere e dei ruoli che ne costituiscono l'apparato (2).

In via generale, si nota un rilevante numero di vacanze organiche nei diversi ruoli, nonostante i concorsi espletati nel 1967 e quelli tuttora in via di svolgimento.

Se è vero che il fenomeno non presenta qui aspetti diversi da quelli comuni alle altre amministrazioni dello Stato e, quindi, si inquadra nel generale problema del reclutamento del personale, su cui la Corte si è soffermata nelle precedenti relazioni, deve tuttavia rilevarsi come l'azione amministrativa non sia stata a volte improntata alla dovuta tempestività,

(1) Parte IV, Capitolo II, paragrafo 2°, lettera c).

(2) Il corrispondente prospetto è inserito in allegato alla parte IV della presente relazione.

sol che si consideri la durata, particolarmente in alcuni casi, di procedimenti di concorso (si cita il concorso bandito con decreto ministeriale 4 maggio 1963, per 1000 posti di operatore tecnico, che è durato circa cinque anni); il che oltre a non sovvenire alle esigenze per le quali l'Amministrazione dispone il reclutamento, determina comprensibili remore alla partecipazione degli aspiranti ai relativi posti.

Di contro, va osservato che l'Amministrazione finanziaria, nel decorso esercizio, si è avvalsa in rilevante misura della facoltà attribuita dall'articolo 24 della legge 19 luglio 1962, n. 959, circa l'assunzione di personale senza concorso, in deroga al generale divieto contenuto nell'articolo 12 del decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262.

Nel 1967, infatti, il contingente di tale personale è salito, presso l'amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione, da n. 1300 a n. 3960 unità; il che — a parte i riflessi negativi del fenomeno su cui si fa rinvio a quanto detto nelle precedenti relazioni — induce a considerare, date anche le riferite proporzioni, che si sia snaturata, elevandola a sistema, una facoltà che, appunto in quanto deroga a un principio generale, dovrebbe assumere carattere eccezionale.

Rispetto al trattamento economico sono ancora in attesa di sistemazione, sul piano legislativo, le attuali sperequazioni anche a livello di una stessa qualifica, tra le varie categorie e i vari ruoli dell'amministrazione finanziaria, sperequazioni che derivano dalle indennità accessorie proprie di alcune categorie e che trovano la loro fonte nella ripartizione dei proventi che alimentano talune delle gestioni fuori bilancio, di cui si è già riferito (1).

Durante l'esercizio 1967 l'Amministrazione ha attuato una serie di corsi di formazione e aggiornamento dei funzionari, che hanno interessato pressoché tutti i rami dell'amministrazione finanziaria.

I corsi, che sono stati tenuti nell'ambito della scuola centrale tributaria « E. Vanoni », hanno comportato una spesa complessiva di lire 37.017.000, gravata sull'apposito capitolo di bilancio (capitolo 1088).

Hanno frequentato i corsi n. 1278 allievi e sono stati utilizzati n. 178 docenti.

Nell'amministrazione finanziaria si sono verificati scioperi del personale nei giorni dal 7 al 17 marzo e il 20 aprile 1967; il Ministro ha disposto il recupero, a partire dal mese di febbraio 1968, del debito costituito a carico del personale che ha partecipato allo sciopero.

c) *Incarichi di studio.* — Per lo studio dei problemi afferenti alle attività proprie del Ministero delle finanze sono stati conferiti dall'amministrazione 4 incarichi per una spesa complessiva di lire 3.880.000.

Di tali incarichi, tutti ad estranei all'amministrazione, due riguardano oggetti per i quali nell'esercizio 1966 era stato affidato analogo incarico alle stesse persone, mentre uno si riferisce ad incarico conferito a persona che già, per oggetto diverso, era stata utilizzata nel 1967.

Nell'ambito della commissione censuaria centrale, incarichi di studio sono stati altresì conferiti per lo svolgimento di indagini relative al settore e con una spesa complessiva di lire 8.800.000.

Sempre in tema di studi e ricerche vanno infine segnalate le convenzioni che l'Amministrazione finanziaria ha stipulato nel corso dell'esercizio 1967 con il Centro studi e piani economici, per una serie di studi e rilevazioni attinenti all'istituenda imposta sul valore aggiunto, e per un importo complessivo di lire 17.350.000.

4. — *Acquisto di beni e servizi.*

a) *Attività contrattuale in genere.* — Nell'esercizio 1967 l'attività contrattuale dell'Amministrazione finanziaria si è svolta, nella quasi totalità, con il sistema della licitazione privata e della trattativa privata; per alcuni contratti di forniture si è adottato il procedimento dell'appalto concorso.

In relazione a un solo contratto attivo (concessione e derivazione di acque del canale Cavour, capitolo 2605 per lire 133.520.000) è stato seguito il sistema dell'asta pubblica.

Sul fenomeno della pressoché completa disapplicazione del sistema dell'asta pubblica, che è comune a tutte le amministrazioni in genere, si fa rinvio alle considerazioni svolte nelle

(1) Retro par. 2, lett. b).

precedenti relazioni; esso tuttavia non costituisce, nel particolare settore delle finanze, indice di rilievo, sia in considerazione delle innegabili esigenze di celerità — connaturali al contenuto stesso, dell'attività dell'Amministrazione finanziaria, rivolta essenzialmente a procurare beni e servizi (locali per uffici, macchinari di precisione, oggetti di vestiario ed equipaggiamento della Guardia di finanza) — che attraverso gli adottati sistemi vengono più agevolmente a realizzarsi, sia anche perché, tra i vari sistemi di scelta del privato contraente (specie in relazione ai contratti per il vestiario e l'equipaggiamento della Guardia di finanza), più che alla trattativa privata, la preferenza è stata data alla licitazione privata.

È però da segnalare il ripetuto ricorso alla procedura del « riconoscimento di debito », mediante la quale vengono sanate « a posteriori » irregolari situazioni di fatto determinate in genere dall'utilizzazione di immobili per uso di uffici finanziari senza la preventiva stipulazione del contratto di locazione e quindi, nei casi in cui è richiesto, senza il parere del Consiglio di Stato. A quest'ultimo proposito va ricordato che, per costante indirizzo, il Consiglio di Stato rifiuta di pronunziarsi in ordine al richiesto parere tutte le volte che gli atti non gli vengano sottoposti in via preventiva.

b) *Pubblicazioni e riviste.* — A cura dell'Amministrazione finanziaria sono edite: 1) la rivista « Tributi »; 2) la « Rivista del catasto e dei servizi tecnici erariali »; 3) la « Rivista della Guardia di finanza »; di quest'ultima rivista, si è fatto cenno nel paragrafo relativo alle gestioni fuori bilancio del Ministero.

La rivista « Tributi » è una rassegna di economia, tecnica e legislazione tributaria; oltre ad articoli originali nella materia, riporta notizie e documentazioni, legislazione e disposizioni amministrative, giurisprudenza e risoluzioni ministeriali, statistiche.

La « Rivista del catasto e dei servizi tecnici erariali », che è edita a cura della omonima Direzione generale del ministero, tratta dei problemi specificamente connessi alla materia (geodesia, topografica, fotogrammetria, catasto, estimo, economia immobiliare, canali ed edifici demaniali, industrie soggette ad imposta di fabbricazione); oltre ad articoli originali, la rivista riporta segnalazioni da libri e riviste e rubriche di legislazione tecnica e di giurisprudenza.

c) *Automezzi e natanti.* — Il contingente di automezzi assegnato agli uffici dell'Amministrazione finanziaria ascende a n. 295 autovetture (di cui n. 38 agli uffici dell'Amministrazione centrale e 257 agli uffici periferici), a n. 15 autocarri, a n. 55 automezzi e a n. 4 natanti, esclusi quelli in dotazione della Guardia di finanza. Non risultano peraltro elementi circa la effettiva consistenza degli automezzi stessi.

Nel corso dell'esercizio 1967 sono state acquistate n. 21 autovetture; sul punto si è rilevata la tendenza dell'Amministrazione a procedere all'acquisto di automezzi nuovi mediante cessione dell'usato ovvero in numero superiore al contingente annualmente stabilito, previo però accertamento che un corrispondente numero di autovetture, figuranti in servizio, sia di fatto costituito da veicoli inutilizzabili.

Inoltre, dall'esame dei rendiconti amministrativi, è emerso che alcuni uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria hanno stipulato contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante da sinistri nella conduzione di autoveicoli.

Pur nel rinvio a quanto vien detto in generale sull'argomento in altra parte della presente relazione (1), è d'uopo rilevare che il Ministero delle finanze con istruzioni interne di servizio (circolare 5 ottobre 1957, n. 12178) ha espressamente vietato siffatte forme assicurative.

5. — *Enti soggetti alla vigilanza del Ministero.*

Il Ministero delle finanze esercita la vigilanza sul « Fondo assistenza finanziari » (legge 20 ottobre 1960, n. 1265) e sul « Fondo trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto » (regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973 e successive modificazioni; legge 6 agosto 1967, n. 699); trattasi di enti assogget-

(1) Vedi Parte IV, Capitolo II, paragrafo 3°, lettera d).

tati al controllo della Corte ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259 e aventi finalità di assistenza e di previdenza nei confronti di alcune categorie di personale (rispettivamente gli appartenenti al Corpo delle Guardie di finanza e i ricevitori e gli addetti alle ricevitorie del lotto).

Esercita pure la vigilanza sull'Istituto nazionale gestione imposte di consumo (INGIC), ente questo che, ai sensi della legge istitutiva (regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418 e successive modificazioni), ha la finalità di assumere la gestione della riscossione delle imposte di consumo ed eventualmente di altri tributi locali; il Ministero ha approvato i conti consuntivi dell'Istituto fino all'esercizio 1966 e, riprendendo le osservazioni formulate dalla Corte nella relazione al Parlamento sulla gestione dell'Istituto medesimo (1), ha invitato gli organi di amministrazione dell'ente a contenere le quote di svalutazione e di ammortamento entro limiti ragionevoli, al fine di non decurtare gli utili di gestione che, depurati dalla parte da destinare a riserva e a remunerazione del capitale, sono dalla legge destinati a provvidenze, in favore degli enti locali.

CAPITOLO IV.

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

1. — *Considerazioni generali sulla gestione.*

La gestione finanziaria dell'Amministrazione dei Monopoli, che fino all'esercizio finanziario 1962-63 si era sempre chiusa in avanzo, dal 1963-64 ad oggi — fatta eccezione per il semestre 1964, in cui si ebbe il pareggio fra le entrate e le spese — denuncia un disavanzo che, nell'esercizio di cui ci si occupa, risulta di lire 5.699.546.342, con un peggioramento di lire 1.340.525.367, pari a circa il 31 per cento, rispetto a quello accertato nell'anno precedente. Tale disavanzo è stato ripianato con il ricavo delle anticipazioni, di pari importo, effettuato dalla Cassa depositi e prestiti ed iscritto al capitolo 601 dell'entrata dell'Amministrazione. Nulla è da aggiungere a quanto detto su tale disavanzo e sul relativo sistema di copertura in altra parte della relazione (2), mentre per quanto concerne la trasformazione del sistema di rapporti tra il bilancio autonomo dell'Amministrazione e quello generale dello Stato, si fa riferimento alle osservazioni contenute nelle relazioni della Corte negli esercizi dal 1958-1959 in poi.

Si è detto, nella relazione sul rendiconto del precedente esercizio, che l'Amministrazione dei monopoli dispone di propri fondi di riserva per le spese impreviste, uno per ciascuna delle quattro aziende facenti ad essa capo, fondi che costituiscono elementi attivi del patrimonio (3).

Da tali fondi di riserva (il cui limite massimo è stabilito dall'articolo 10, terzo comma, del regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258, e successive modificazioni, rispettivamente in lire 6.000 milioni per l'Azienda tabacchi, lire 1.200 milioni per l'Azienda sali, lire 180 milioni per l'Azienda chinino, lire 300 milioni per l'Azienda cartine e tubetti) durante il 1967 sono state prelevate lire 6.840.000 dal fondo Azienda tabacchi, con il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1967, n. 391; lire 150.000.000 dal fondo Azienda sali, con il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, n. 839; lire 1.400.000.000 dal fondo Azienda tabacchi, con il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1967, n. 1383.

(1) *Atti parlamentari* IV legislatura Camera dei Deputati, Documento XIII, n. 1, volume 291.

(2) Vedi Parte I, Capitolo II.

(3) L'ammontare dei fondi di riserva è depositato presso la Tesoreria centrale.

Non ha conseguentemente, l'Amministrazione, provveduto, come del resto avviene dall'esercizio 1° luglio-31 dicembre 1964, alla ricostituzione dei fondi in parola mediante prelievo dell'aliquota del 2 per cento dei prodotti industriali e commerciali, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del regio decreto n. 2258 sopra citato. Devesi, d'altra parte, precisare che con la legge 18 marzo 1968, n. 269, di variazione alla legge di bilancio, è stata iscritta sul capitolo 511 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli, la somma di lire 1.400.000.000 per la « costituzione » dei detti fondi di riserva. In proposito si deve rilevare come, nonostante la cennata integrazione legislativa, l'importo complessivo dei fondi, in lire 3.997.874.094, risulta inferiore di lire 156.840.000, rispetto al precedente esercizio e di lire 3.682.125.906 rispetto al limite di lire 7.680.000.000 stabilito dalle sopra citate leggi.

Si nota, da ultimo, che la ripartizione delle spese in rubriche nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli è stata attuata istituendo una rubrica per ciascuna delle quattro Aziende (tabacchi, sali, chinino, cartine e tubetti) facenti capo all'Amministrazione stessa (nell'ordine: 2^a, 3^a, 4^a e 5^a) nonché ad altre due (la 1^a e la 6^a) riguardanti rispettivamente i servizi generali e i servizi di distribuzione e vendite.

Per quanto concerne, infine, gli organi competenti ad amministrare gli stanziamenti relativi, essi sono rappresentati da sei direzioni generali, da due uffici speciali e da un laboratorio chimico.

2. — *Organizzazione dei servizi e personale.*

L'Amministrazione dei monopoli - i cui atti, per disposto di legge, sono soggetti al controllo postumo della Corte dei conti - ha continuato, anche nell'esercizio finanziario 1967, a sottoporre al controllo, prima di eseguirli, molti degli atti stessi tra i quali quelli riguardanti lo stato e la carriera del personale.

Sempre nel 1967, gli organici dei monopoli non hanno subito alcuna modificazione. Circa le vacanze organiche, si deve notare che, alla fine del 1967, quelle della carriera direttiva assommavano a 77 essendosi ridotte di una unità, rispetto all'anno precedente, mentre sono in atto concorsi per 30 posti; nella carriera di concetto la riduzione è stata di 18 unità, cosicché alla fine del 1967 le vacanze erano di 672 unità mentre nell'anno sono stati messi a concorso 44 posti. Nessun concorso è stato bandito nella carriera esecutiva e in quella del personale ausiliario, ma anche in tali ruoli si è avuta una riduzione - per i motivi più avanti indicati - delle vacanze accertate nel 1966, rispettivamente in 37 e in 2 unità, cosicché al 31 dicembre 1967 i posti scoperti erano di 260 nella carriera esecutiva e di 66 in quella ausiliaria.

Il fatto che l'Amministrazione abbia bandito nuovi concorsi soltanto per i ruoli delle carriere direttive e di concetto si spiega considerando che per gli altri due ruoli essa ricorre ad assunzioni dirette di invalidi, orfani di guerra, ecc., in base alle speciali leggi che lo consentono.

Iniziative, inoltre, sono state assunte dall'Amministrazione nel 1967 per coprire le vacanze nel ruolo del personale operaio, vacanze che al 31 dicembre 1966 assommavano a 4.639 su una dotazione organica di 19.850 unità. A seguito dei concorsi banditi nel 1967 sono stati assunti 116 operai, cosicché le vacanze al 31 dicembre 1967 si erano ridotte a 4.523, mentre sono in atto concorsi per 257 posti nelle varie qualifiche dei salariati. Risultano in tal modo riprese quelle assunzioni di personale operaio, la cui sospensione nel precedente esercizio era probabilmente collegata con i risultati della « Commissione di studio per i problemi concernenti l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato », risultati espressi in apposito parere, nel quale, in relazione all'andamento del complesso aziendale, si manifestava l'esigenza di ridimensionare le manifatture esistenti e il personale occupato (Relazione della Commissione al Ministro per le finanze, aprile 1966, pag. 51 e segg. e 117).

In materia di trattamento economico perdura la situazione diffusamente illustrata nella precedente relazione, concernente la erogazione dello speciale premio per l'incremento del rendimento industriale. Esso, infatti, continua ad esser corrisposto in misura sempre notevole sui capitoli 110, 111 e 112, senza che risultino intervenute norme a livello legislativo che ne disciplinino la concessione ad onta delle iniziative in corso sin dai precedenti esercizi. La

Corte torna nuovamente a rappresentare l'esigenza che tali norme intervengano, senza ulteriore indugio, a disciplinare la materia; tanto più che, in difetto di esse, per quanto attiene alla determinazione dell'importo, non esistono parametri oggettivi per stabilire se l'Amministrazione abbia o meno rettamente applicato l'articolo 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, secondo cui il complessivo ammontare mensile del premio deve essere decurtato, a decorrere dal 1° marzo 1966, di un importo pari al 28 per cento della misura lorda iniziale degli stipendi, paghe e retribuzioni in vigore al 31 dicembre 1964, per ciascuna unità del personale. Ciò, in quanto nell'ordinamento, allora come ora vigente, l'importo individuale del premio non è stabilito in misura fissa, ma varia in rapporto all'applicazione di criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione e non è soggetto ad alcuna limitazione quantitativa, sicché anche la riduzione, nella detta misura percentuale, del relativo stanziamento di bilancio (riduzione, per altro, concretamente disposta per l'esercizio finanziario 1966) non può garantire che il minore importo sia ripartito tra tutto il personale dipendente con l'uniforme applicazione, per ogni unità lavorativa, della riduzione stessa.

Ferme tali considerazioni, va detto che l'Amministrazione sostiene di aver dato attuazione al cennato articolo 19, terzo comma, col decurtare, dal 1° marzo 1966, gli importi del premio nella misura del 28 per cento degli stipendi e paghe iniziali in vigore al 31 dicembre 1964, sopprimendo, nell'ambito del cennato premio, la cosiddetta « quota fissa » mensile, pari a lire 70 per ogni punto di coefficiente (come stabilito dal Consiglio di amministrazione), con che è rimasta la sola quota variabile, il cui ammontare è stabilito in relazione al rendimento valutato con punteggio di merito, come è risultato anche dall'esame di tutti i rendiconti dell'esercizio 1966 (1).

Dall'esame degli stessi atti è, per altro, venuto in rilievo che l'Amministrazione ha parallelamente aumentato — sia pure di poco — la « quota variabile », tanto che l'importo delle quote trimestrali del premio, complessivamente riscosse nel 1966, è superiore del 2 per cento rispetto all'importo complessivo riscosso allo stesso titolo nell'anno 1965 (due per cento, che è pari alla differenza delle integrazioni del premio disposte dal Consiglio di amministrazione rispettivamente nell'8 per cento per il 1965 e nel 10 per cento nel 1966).

Sull'argomento va, da ultimo, segnalato che nel 1967 al personale sono state corrisposte a titolo di premio per l'incremento del rendimento industriale lire 4.468.124.455 (sul complessivo stanziamento di lire 4.503.000.000), il che, tenuto pure conto del corrispondente complessivo stanziamento nel bilancio del 1968 (previsto nel medesimo importo di lire 4.503.000.000), rileva una inversione della precedente tendenza, che era caratterizzata da una costante progressione degli importi (lire 5.908.000.000 nell'esercizio 1963-64, lire 3.634.000.000 nell'esercizio semestrale 1964, lire 7.470.000.000 nell'esercizio 1965) (2).

In tema di trattamento economico extra tabellare dei dirigenti dell'Amministrazione, va segnalato che nel decorso esercizio 1967 è rimasta immutata la situazione descritta nella precedente relazione annuale (pag. 130 e tabella B, del documento n. 135 - Senato della Repubblica, IV legislatura), caratterizzata dal fatto che, oltre alle somme riscosse a titolo di premio industriale, i detti dirigenti percepiscono quelle stanziati sui capitoli 102 (indennità al Direttore generale e ai Vice direttori generali ex articolo 2 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258), 127, articolo 2 (assegni e indennità ai componenti del Consiglio di amministrazione). Si deve aggiungere ora che, sulla base di apposita indagine svolta nel corso dell'esercizio in esame, è risultato che a taluni degli stessi funzionari viene attribuita anche parte dei fondi stanziati sul capitolo 105 (compensi speciali ex articolo 6 decreto-legge 27 giugno 1946, n. 19).

(1) L'importo di lire 70 per punto di coefficiente è precisamente uguale — dato il noto meccanismo di composizione delle retribuzioni dei pubblici dipendenti — al 28 per cento della retribuzione lorda iniziale.

(2) Con la legge 18 marzo 1968, n. 269, di variazione al bilancio 1967, lo stanziamento per il premio in parola al personale salariato (capitolo 111) è stato diminuito di 110 milioni, mentre l'analogo stanziamento per il personale impiegatizio (capitolo 110) è stato aumentato del medesimo importo.

Circa i criteri con i quali sono state effettuate le ritenute sulle competenze del personale scioperante va detto che fino al giugno 1967 le ritenute sono state commisurate all'effettiva durata della astensione dal lavoro. A seguito dei nuovi criteri stabiliti in materia dall'Amministrazione, in accordo con il Ministero del tesoro, la ritenuta sulla retribuzione del personale scioperante è stata commisurata, a partire dal luglio 1967, ad una intera giornata lavorativa (1/30 degli assegni mensili per gli impiegati di ruolo e non di ruolo, e sette ore lavorative per gli operai) anche se la durata dell'astensione sia stata inferiore ad una giornata.

Gli interventi assistenziali in favore del personale dipendente dal monopolio (categoria IV - Trasferimenti - capitolo 151) sono stati attuati, anche nel 1967, per le causali ricorrenti (malattie di lunga durata, lutti, ecc.) per le analoghe erogazioni disposte dalle altre Amministrazioni dello Stato.

Come già nella relazione sul rendiconto dell'anno precedente, si torna a rappresentare l'esigenza di istituire distinti stanziamenti per ciascun articolo nel quale si ripartisce il capitolo anzi detto (spese per sussidiare asili e scuole elementari e per l'assistenza di figli del personale; spese per impianto, ampliamento e manutenzione di cucine economiche e contributi per refezione calda al personale; spese per il trasporto del personale agli stabilimenti; spese per il servizio religioso), posto che ciascun gruppo delle dette spese ha una propria base normativa.

Per le considerazioni in ordine alla necessità che ogni capitolo del bilancio riguardi un solo oggetto di spesa in conformità di quanto dispone la legge 1° marzo 1964, n. 62, si rinvia a quanto detto in altra parte della presente relazione (1).

3. — *Acquisto di beni e servizi.*

Per il conferimento delle rivendite dei generi di monopolio, l'Amministrazione ha stipulato 1.643 contratti attivi a trattativa privata, per lire 5.393.175.572, 135 mediante gara ad asta pubblica, per lire 834.629.620.

I contratti passivi per l'assegnazione dei magazzini di vendita sono stati stipulati coi sistemi della trattativa privata (in numero di tredici per complessive lire 801.888.260) e della licitazione privata (in numero di otto, per lire 809.433.000). Per la rimanente attività contrattuale, concernente lavori di manutenzione di fabbricati industriali, forniture, trasporti, ecc., l'Amministrazione ha fatto esclusivamente ricorso a forme di contrattazione diverse dall'asta pubblica, benché sia rimasta ancora in vigore la normativa che pone anche al monopolio l'obbligo sancito dalla legge di contabilità dello Stato di far precedere i contratti dall'indicazione dell'asta pubblica, salvo casi particolari previsti dall'ordinamento speciale (articolo 10 regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2462).

Assoluta prevalenza è stata data alla trattativa privata, come è dimostrato dal fatto che, su 1.091 contratti (per complessive lire 28.046.068.028) 603, per un totale di lire 20.650.297.997, sono stati stipulati con tale sistema (2).

Ora, a proposito della trattativa privata, va rilevato che l'articolo 11 del regio decreto 19 dicembre 1927, n. 2452, stabilisce che il monopolio « previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, può stipulare a trattativa privata contratti per opere e forniture, quando per l'assoluta urgenza di provvedere alla sicurezza e regolarità del servizio non sia consentito l'indugio di pubblici incanti o della licitazione privata, e quando un evidente interesse delle aziende industriali consigli di seguire i sistemi della trattativa privata ». Trattasi, a ben vedere, di una norma speciale, che senza innovare circa la priorità degli altri sistemi previsti dalla legge di contabilità, pone l'obbligo di una congrua motivazione per giustificare il ricorso a tale speciale sistema di contrattazione, congrua motivazione richiesta, ovviamente, anche per la trattativa privata disciplinata dalla legge di contabilità.

(1) Parte I, Capitolo I.

(2) Dei restanti, 135, per lire 3.170.959.786 a licitazione privata e 29, per lire 331.739.392, per appalto concorso.

4. — *Contributi.*

A mero scopo informativo, va detto che sul capitolo 211, concernente « contributi ad enti e istituzioni per il miglioramento e la difesa della tabacchicoltura per studi e ricerche inerenti al funzionamento dell'Azienda tabacchi », sono state imputate le spese per pagamento di contributi (da lire 440.000 a 20.000.000 annui) a taluni enti e istituti, quali l'Istituto sperimentale tabacchi e la Fondazione per l'istruzione agraria dell'Università di Perugia per conto del centro nazionale studi economici sul tabacco.

5. — *Azienda tabacchi italiani.*

Nel settore di competenza dell'Amministrazione dei monopoli opera l'Azienda tabacchi italiani (ATI). Trattasi di una società — il cui capitale è, in parte, costituito da una partecipazione dello Stato — che ha per scopo di svolgere ogni attività relativa alla produzione, alla lavorazione e al commercio del tabacco, del sale, del chinino e loro prodotti secondari, nei limiti consentiti dalle leggi sulle privative fiscali.

Con deliberazioni assembleari l'oggetto sociale è stato notevolmente ampliato, così che l'attività dell'Azienda risulta estesa a campi, per l'aderenza di alcuni dei quali ai fini sociali si possono avanzare riserve, come il partecipare a società italiane, il cui capitale azionario sia direttamente o indirettamente in maggioranza di proprietà dello Stato italiano ed anche il concorrere alla loro costituzione, ancorché l'oggetto di tali società possa, non essendo stabilito che debba avere attinenza, non averne alcuna con gli originari fini dell'ATI.

La sorveglianza sulla gestione e l'Amministrazione sociale è affidata ad un collegio di cinque sindaci, mentre funzioni di controllo sono svolte da un magistrato della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto 8 aprile 1939, n. 720.

L'attività dell'Azienda comprende l'industria del tabacco greggio, esercitata nei magazzini e concessioni di proprietà dell'Azienda; l'industria cartaria esercitata negli stabilimenti di Rovereto e nella cartiera di Pompei; nonché la lavorazione del tè esercitata sia nel laboratorio per studi, perizie e sperimentazioni di Roma che nello stabilimento per la manipolazione e confezione del tè di Genova, istituito nel 1932.

L'Azienda provvede, anche per conto del Monopolio, in base ad apposite convenzioni, alla manipolazione di tabacchi greggi acquistati dal Monopolio italiano all'estero; al deposito di tabacchi manipolati, in attesa di smistamento alle manifatture del Monopolio oppure per la esportazione; all'acquisto per conto del Monopolio di tabacchi greggi presso i coltivatori e manipolazione sul posto; alla confezione degli indumenti di lavoro del personale del Monopolio, confezioni di tende, teloni, ecc., lavatura e rammendo dei sacchi per sale, disinfestazione e riparazione delle « involture » del tabacco.

L'A.T.I. ha partecipazioni nelle seguenti società: S.A.I.B.I. (società azionaria industria bromo italiano); S.U.P.O.R. (società unione petrolifera con l'Oriente); A.T.I.C.A.P.; C.E.T.I. (commissionaria esportazione tabacchi italiani).

CAPITOLO V.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

1. — *Considerazioni generali sulla gestione.*

Secondo le previsioni definitive, la spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1967 è ripartita, sotto il profilo funzionale, tra la sezione I (Amministrazione generale) — 23 milioni; la sezione terza (Giustizia) — oltre 144 miliardi; e la sezione ottava (Azione ed interventi nel campo sociale) — oltre 327 milioni.

Secondo l'analisi economica, gli stanziamenti sono destinati, come nei precedenti esercizi, quasi integralmente alle spese correnti e, soltanto in piccola parte (2,2 miliardi), a spese di investimento relative alla concessione ai comuni di contributi per l'edilizia giudiziaria.

Tra le spese di parte corrente prevalgono quelle relative al personale in servizio attivo (oltre 86 miliardi) e in quiescenza (oltre 27 miliardi), cui seguono, in ordine di grandezza, quelle concernenti l'acquisto di beni e servizi ed i trasferimenti.

Per quanto concerne la erogazione della spesa, risultano effettuati nell'esercizio pagamenti con mandato diretto, per lire 22.237.150.825 (1) e, mediante accreditamenti, per lire 36.061.380.166 (2).

Trova, quindi, ulteriore conferma la tendenza dell'Amministrazione ad avvalersi di preferenza del sistema degli accreditamenti, il cui importo complessivo è aumentato di oltre 2 miliardi, rispetto al precedente esercizio.

Nel dare atto che in sede di esame dei rendiconti amministrativi non sono emerse irregolarità meritevoli di menzione, va peraltro ricordato che permane tuttora, seppure lievemente migliorata, la situazione di ritardo nella trasmissione alla Carte dei rendiconti stessi, posta in luce nella precedente relazione.

Durante il 1967 i relativi adempimenti risultano assolti con maggiore tempestività, ciò che è da sperare prelude alla completa normalizzazione del settore.

Per più generali considerazioni sull'argomento si rinvia ad altra parte della relazione (3).

Nel quadro del decentramento della spesa, disposto con il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1538, per le sole spese di competenza dei centri di rieducazione dei minorenni, risultano ripartiti, all'inizio dell'esercizio, i nove decimi degli stanziamenti iscritti nel capitolo 1164 articolo 2 (lire 300 milioni) e 1169 (4 miliardi), in relazione alle concrete esigenze dei dieci centri attualmente operanti e, nei casi di comprovata necessità, il decimo residuale.

Particolare menzione merita, infine, la legge 18 dicembre 1967, n. 1198, che, nel disciplinare su nuove basi la costituzione ed il funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura, ne ha innovato il sistema di gestione, in precedenza strettamente connesso con quello del Ministero, cui spettava di disporre aperture di credito in favore di detto Organo.

Infatti l'articolo 4 della legge conferisce al Consiglio una completa autonomia contabile « nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato » (4), ferma restando la competenza dell'Amministrazione della Giustizia per quanto concerne le spese fisse relative agli stipendi dei magistrati che lo compongono e del personale addetto alla segreteria.

2. — *Organizzazione e personale.*

Il sistema delle promozioni in soprannumero alla qualifica di magistrato di cassazione e di appello ha determinato la esigenza di regolare la posizione dei magistrati che, avendo conseguito la relativa nomina, non trovano in organico posti vacanti corrispondenti alla nuova qualifica. A ciò hanno provveduto, rispettivamente, le leggi 6 agosto 1967, n. 687 e 25 luglio 1966, n. 570, che prevedono, in difetto di vacanze, la prosecuzione dell'esercizio delle funzioni proprie della precedente qualifica. Sebbene l'espressione usata da dette leggi non sia identica, in quanto la norma relativa ai magistrati di appello fa riferimento, a differenza di quella concernente i magistrati di cassazione, oltre che alle funzioni anche agli uffici in precedenza ricoperti (articolo 6 legge n. 570 del 1966), il sistema è stato reso operante, in entrambi i casi, nel solo senso compatibile con la migliore funzionalità degli Uffici giudiziari, consentendo, cioè, il trasferimento dei magistrati promossi in soprannumero ad altro ufficio corrispondente alla precedente qualifica, fermo, beninteso, il loro gradimento per la nuova destinazione.

(1) Di cui lire 7.451.240.291 in conto residui.

(2) Di cui lire 2.352.371.686 in conto residui.

(3) Parte II, Capitolo III, paragrafo 2°.

(4) Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Sempre a proposito della assegnazione del personale di magistratura alla sede di servizio, va fatto cenno degli inconvenienti cui dà luogo, in relazione alle competenze attribuite al Consiglio superiore della Magistratura, l'articolo 203 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che prevede il collocamento fuori ruolo del magistrato in aspettativa, con effetto immediato, se per motivi di famiglia, e dopo due mesi, se per motivi di salute o per servizio militare.

Infatti, al termine del periodo di aspettativa, qualora il magistrato, già divenuto inamovibile, non accetti la sede che gli viene offerta, previa deliberazione del Consiglio superiore della Magistratura, l'aspettativa si protrae, spesso per non pochi mesi, in attesa che il Consiglio indichi nuova sede, peraltro ugualmente ricusabile (1).

Va soggiunto che, a causa della complessa procedura prevista per l'assegnazione della nuova sede (proposta del Ministro, deliberazione del Consiglio superiore, decreto presidenziale), tra la cessazione dell'aspettativa ordinaria e l'effettiva riassunzione del servizio, corre normalmente un intervallo di qualche mese, anche nell'ipotesi di tempestiva accettazione della sede profferta.

In tema di organici - rimasti invariati nel corso dell'esercizio - va notato, per quanto concerne il personale di magistratura, che al numero delle vacanze (571), dovute in parte al collocamento fuori ruolo di 200 magistrati, corrisponde esattamente quello dei posti complessivamente messi a concorso per la nomina ad uditore giudiziario (2). Come in precedenza, il personale fuori ruolo, che risulta diminuito di 5 unità rispetto al decorso esercizio, è prevalentemente destinato (117 unità) allo svolgimento di funzioni amministrative presso il Ministero.

A proposito dei ruoli del personale non di magistratura, nei quali permangono numerose vacanze, in conseguenza del generale incremento degli organici, di cui si è fatto cenno nella precedente relazione, è da segnalare che l'Amministrazione ha svolto una intensa attività nel settore dei concorsi.

Quanto al ruolo del personale di cancelleria e segreteria, a fronte di 346 vacanze nella carriera direttiva speciale, sono stati, infatti, messi a concorso nel 1967 complessivamente 240 posti, oltre a 180 posti in quella di concetto (515 vacanze, delle quali 171 coperte nel 1967). Quanto, poi, alle 336 vacanze, esistenti al 31 dicembre 1966, nel ruolo del personale di dattilografia - salito da 500 a 2000 unità nel corso di un decennio, in relazione alle maggiori esigenze di servizio - ne sono state coperte 36 durante l'esercizio, mentre è in fase di svolgimento un concorso a 130 posti. Si attende, inoltre, la conclusione delle procedure relative ai concorsi, indetti nel 1966, per il reclutamento di 75 aiutanti ufficiali giudiziari (vacanze 170) e di 170 uscieri giudiziari (vacanze 201). Anche, infine, nei ruoli del personale civile degli Istituti di prevenzione e pena, caratterizzati dal permanere di numerose posizioni soprannumerarie (3) sono in atto concorsi e, precisamente, nel ruolo direttivo amministrativo (23 posti) e nel ruolo del servizio sociale (14 posti), mentre si è concluso con esito negativo il concorso indetto nel 1966 per il ruolo tecnico-sanitario (4 posti).

Nel 1967 sono stati organizzati, presso la Scuola di formazione professionale, due corsi per agenti di custodia da adibire a compiti educativi negli istituti minorili, corsi ai quali hanno preso parte, rispettivamente, 24 allievi, per la durata di due mesi, e 11 allievi, per la durata di cinque mesi.

Presso il carcere di Rebibbia sono stati, inoltre, tenuti due corsi, l'uno di aggiornamento e l'altro di formazione, per il personale operaio, frequentati, rispettivamente, da 20 allievi, per la durata di 20 giorni, e da 49 allievi, per la durata di 58 giorni.

Nel quadro degli scambi internazionali, in vista dell'aggiornamento del personale, l'Amministrazione penitenziaria ha altresì inviato due dipendenti, per un soggiorno di studio durato 17 giorni, a Vancresson (Francia) ed un dipendente, per un soggiorno di studio di 16 giorni, a Breda (Olanda).

(1) È stato ritenuto che, durante il periodo di aspettativa conseguente al rifiuto della sede proposta, il magistrato non ha diritto a retribuzione, anche se la precedente aspettativa era stata concessa per motivi diversi da quelli di famiglia o di leva militare.

(2) Si tratta di tre concorsi indetti, rispettivamente, con decreti ministeriali 30 novembre 1966 (200 posti); 16 febbraio 1967 (171 posti); e 3 agosto 1967 (200 posti).

(3) 56 nella carriera direttiva; 28 in quella di concetto; 52 in quella esecutiva.

Un delegato del Ministero ha poi preso parte alla XXI sessione consultiva de l'« Union international de protection de l'enfance », che ha avuto luogo ad Oslo dal 23 aprile al 1° maggio 1967, nonché alla riunione di lavoro della medesima Unione, tenuta a Vancresson dal 3 al 9 ottobre 1967.

In tema di trattamento economico, oltre ai compensi per lavoro straordinario, erogati nella misura massima consentita dal Ministero del tesoro (45 ore mensili), ed ai compensi speciali previsti dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, che risultano corrisposti anche al personale della Ragioneria centrale, sono da ricordare i premi di operosità a favore del personale addetto ai servizi relativi ai revisori ufficiali dei conti — premi per i quali è iscritto « per memoria » il capitolo 1023, alimentato dai versamenti (lire 4 milioni, nel 1967) (1) effettuati dai candidati alla nomina a revisore — nonché i premi di operosità a favore del personale dei casellari giudiziari, per i quali è iscritto « per memoria » il capitolo 1094, alimentato dai « diritti di urgenza » versati dai privati per il rilascio di certificati (lire 6.347.000 nel 1967) (2).

Nel 1967 hanno avuto luogo due scioperi del personale delle cancellerie giudiziarie, il primo dal 21 al 23 febbraio e il secondo dal 4 al 25 aprile. Nel primo caso le ritenute sono state effettuate in unica soluzione, nel secondo mediante ritenute sullo stipendio, in quattro rate per il personale senza carico di famiglia e in cinque per il personale avente carico di famiglia.

Per quanto concerne l'attività di studio, l'Amministrazione — che non ha conferito, nel 1967, alcun incarico ai sensi dell'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (capitolo 1050), né ha erogato somme imputandole ad altri capitoli dello stato di previsione in favore di privati o di enti per studi e ricerche — ha corrisposto, a norma della legge 6 luglio 1965, n. 977, il contributo di lire 10 milioni, all'Istituto internazionale per gli studi giuridici.

3. — *Acquisto di beni e servizi.*

a) *Attività contrattuale e servizi in economia.* — In materia contrattuale l'Amministrazione si è avvalsa per la scelta del contraente, in prevalenza, della trattativa privata (308 contratti, per circa 5 miliardi), cui seguono, per numero di contratti e per entità di spesa, il sistema della licitazione privata (131 contratti, per circa 1,38 miliardi), dell'asta pubblica (11 contratti, per oltre 318 milioni) e dell'appalto-concorso (44 contratti, per oltre 261 milioni). Praticato con notevole frequenza risulta, inoltre, il sistema della concessione ad enti pubblici (61 convenzioni, per oltre 2 miliardi) ed ecclesiastici (40 convenzioni, per oltre 1 miliardo) nonché a privati (55 convenzioni, per circa 484 milioni).

Con riferimento ai singoli settori di attività, va rilevato, in materia di forniture varie (cassermaggio, armamento, materie prime, mobili), il notevole ed opportuno aumento, per numero ed importo, dei contratti conclusi con il sistema di licitazione privata (86, per oltre 1 miliardo) — cui sono da aggiungere quelli conclusi con il sistema dell'appalto-concorso (32 contratti, per oltre 122 milioni) — rispetto ai contratti a trattativa privata (51, per oltre 255 milioni).

Per il mantenimento dei detenuti, l'Amministrazione si è avvalsa, in prevalenza, della trattativa privata (76 contratti, per oltre 3,78 miliardi), cui fanno riscontro soltanto pochi contratti conclusi con il sistema dell'asta pubblica (11, per oltre 318 milioni).

La spesa giornaliera media *pro capite* prevista dai vari contratti — che comprende, oltre al vitto, anche l'igiene dei detenuti, la pulizia degli stabilimenti carcerari, nonché della biancheria e degli indumenti dei detenuti — oscilla da un minimo di lire 325 ad un massimo di lire 430. Va soggiunto che i contratti prevedono, come consentito dal vigente capitolato per le somministrazioni e l'appalto dei servizi negli Istituti di prevenzione e di pena (3), la gestione a cura dell'appaltatore dello spaccio del carcere.

Per quanto concerne i detenuti folli, è stata stipulata con un ente pubblico una convenzione (per oltre 536 milioni), che stabilisce la spesa unitaria giornaliera, comprensiva di mantenimento e assistenza, in lire 2100.

(1) Capitolo 3449 dello stato di previsione dell'entrata.

(2) Capitolo 2005 dello stato di previsione dell'entrata.

(3) Approvato con decreto ministeriale 7 maggio 1955.

Il trasporto dei detenuti è stato affidato, come negli anni precedenti, mediante contratti a trattativa privata (93 per oltre 570 milioni), ai quali sono da aggiungere due convenzioni con l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, di importo pari a lire 355 milioni circa.

Permangono le notevoli differenze dei costi unitari relativi al ricovero dei minori da rieducare, al quale l'Amministrazione in parte provvede non direttamente, ma affidandolo, mediante concessione, ad enti pubblici (34 convenzioni, per oltre 1 miliardo), ecclesiastici (40 convenzioni, per oltre 1 miliardo) e privati (15 convenzioni, per oltre 392 milioni), nonché, solo in minima parte, mediante contratti a trattativa privata (8, per oltre 215 milioni).

Al riguardo va sottolineata l'esigenza di rendere le singole pattuizioni, per quanto possibile, omogenee e, quindi, più agevolmente valutabili comparativamente, anche sotto il profilo della loro puntuale esecuzione.

Una eccessiva disparità di costi si ravvisa, altresì, nel delicato settore dell'istruzione dei minori, connesso, in parte, con il sistema della concessione, ad enti pubblici (23 convenzioni, per oltre 155 milioni) ed a privati (2 convenzioni, di importo complessivamente inferiore a 3 milioni). Quali esempi di tali differenze si ricordano, da un lato, le convenzioni con la fondazione Gigante (1 corso annuale di addestramento professionale ad Alberobello, con una spesa di lire 1.378.710) e con l'INAPLI (2 corsi annuali di addestramento professionale a Casal di Marmo-Roma, con una spesa di lire 3.335.000) e, dall'altro, quelle concluse con l'ANAP (3 corsi annuali di addestramento professionale a Pisa, con una spesa di lire 11.326.500) ed ancora con l'INAPLI (2 corsi annuali di addestramento professionale a Verbania, con una spesa di lire 7.385.000).

L'analisi dei costi dei vari corsi, che hanno carattere omogeneo, in relazione al numero dei partecipanti, rivela oscillazioni della spesa unitaria sostenuta per ciascun allievo, che giungono sino al 300 per cento. Donde l'esigenza di una attenta valutazione dei fattori che possono aver concorso a determinare così notevoli differenze, non esclusi quelli della diversa incidenza, per i vari concessionari, delle spese generali, nonché delle retribuzioni ai docenti.

Per quanto concerne i lavori di manutenzione delle carceri, prevalentemente affidati mediante licitazione privata (38 contratti, per circa 298 milioni) ed appalto-concorso (9 contratti, per oltre 87 milioni), perdura la situazione, posta in evidenza nella relazione precedente, di incertezza nella delimitazione della competenza, in tale settore, dell'Amministrazione della Giustizia, rispetto a quella dei Lavori pubblici.

Esclusivamente a trattativa privata, in ragione dei rispettivi oggetti, sono stati conclusi i contratti concernenti le locazioni di immobili (32, per oltre 56 milioni) (1) e l'acquisto di autoveicoli (30, per oltre 60 milioni).

Anche nel 1967 il Ministero ha, infine, provveduto in amministrazione diretta alla manutenzione del Palazzo di Giustizia in Roma, sostenendo una spesa complessiva di lire 60 milioni.

b) *Servizio automobilistico.* — Alla data del 31 dicembre 1967, l'Amministrazione disponeva complessivamente di 670 tra autovetture e veicoli di vario genere (2) dei quali 325 destinati ai servizi della sede centrale ed i restanti a quelli degli Istituti di prevenzione e pena (3).

Gli oneri di esercizio e manutenzione, sostenuti nell'esercizio, ammontano ad oltre 200 milioni; quelli relativi ad incidenti causati dalla circolazione a lire 1.738.850.

4. — *Consigli di patronato e Cassa delle ammende.*

In ordine alle azioni ed iniziative nel campo sociale, attuate autonomamente dai Consigli di patronato e dalla Cassa delle ammende (4), la Corte non può che confermare l'esigenza di coordinare gli interventi e di sottoporre a controllo le varie gestioni.

(1) L'Amministrazione si avvale anche di numerosi immobili pubblici, posti a disposizione gratuitamente dagli Enti locali, per essere adibiti a sede di uffici giudiziari.

(2) 370 autovetture, 300 autoveicoli.

(3) L'Amministrazione dispone, inoltre, di 15 natanti.

(4) Le disponibilità della Cassa delle ammende, depositate presso la Cassa depositi e prestiti, ammontavano, al 31 dicembre 1967, a lire 312.949.420 (lire 181.584.934, al 31 dicembre 1966).

5. — *Spese in conto capitale.*

Gli interventi pluriennali in materia edilizia (leggi 15 febbraio 1957, n. 26 e 18 febbraio 1963, n. 208), che prevedono la concessione di contributi a favore dei comuni tenuti a fornire all'Amministrazione gli edifici da destinare a sede degli Uffici giudiziari, sono stati finora attuati con ritardo rispetto alla previsione di spesa. Infatti, limitando l'esame all'arco di tempo corrente dal 1° luglio 1962 al 31 dicembre 1967, è dato rilevare che, a fronte di poco più di 3 miliardi erogati, stanno circa 7,5 miliardi ancora da utilizzare.

Sempre a proposito di edilizia giudiziaria appare opportuno ricordare la sorte dei fondi apprestati all'uso dalla legge 24 luglio 1959, n. 622: l'articolo 61 autorizzava la spesa di 3 miliardi per la concessione di contributi straordinari, nella misura non superiore al 50 per cento dell'importo riconosciuto ammissibile dagli organi competenti, per la costruzione, l'adattamento ed il completamento di edifici adibiti a sedi di uffici giudiziari.

Tale norma prevedeva, in sostanza, una sovvenzione meno favorevole di quella disciplinata dalle leggi richiamate in precedenza, secondo le quali la misura del contributo viene fissata dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro, senza alcuna predeterminazione di limiti massimi.

Conseguentemente i comuni interessati non si sono per la maggior parte avvalsi di questa sovvenzione, col risultato che, su stanziamenti per 3 miliardi, sono stati impegnati soltanto poco più di 108 milioni, rendendo praticamente inoperante detta previsione legislativa.

6. — *Enti soggetti alla vigilanza del Ministero.*

L'attività di vigilanza del Ministero risulta, in massima, limitata sinora a generiche sollecitazioni dell'azione dei propri rappresentanti nel collegio sindacale dei vari enti.

Per quanto concerne, in particolare, la gestione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli Avvocati e Procuratori, la cui struttura è stata recentemente modificata per ciò che attiene agli organi, alle fonti di entrata e alle erogazioni per i fini istituzionali, va ripetuta l'osservazione circa l'aumento delle uscite in una percentuale (512 per cento) notevolmente superiore a quella di incremento delle entrate (339 per cento). In conseguenza va sottolineata l'opportunità che gli organi della Cassa procedano con ogni cautela nel deliberare le erogazioni che le norme vigenti qualificano facoltative ed eventuali (1).

In ordine alla gestione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei Geometri, alla quale la legge 4 febbraio 1967, n. 37, attribuisce nuovi compiti — e addossa, in conseguenza dei previsti miglioramenti nel trattamento previdenziale ed assistenziale, maggiori oneri, la cui effettiva entità potrà essere valutata sulla base del consuntivo del 1968, primo anno di applicazione integrale della legge — va ribadita (2) l'importanza del bilancio tecnico dell'ente, da elaborare sulla scorta dei nuovi parametri ai fini della verifica della congruità del contributo personale degli iscritti.

CAPITOLO VI.

AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI NOTARILI

L'avanzo di gestione dell'Amministrazione degli Archivi notarili, per l'anno 1967, è stato di lire 1.546.753.373, differenza fra le entrate per lire 9.461.008.654 (3) e le spese per lire 7 miliardi 914.255.281 (4).

(1) Relazione della Corte per gli esercizi finanziari dal 1962 al 1966, in corso di stampa.

(2) Relazione della Corte per gli esercizi finanziari 1965 e 1966, in corso di stampa.

(3) Le entrate, previste dalla legge, sono costituite da: 1) Rendite patrimoniali; 2) Contributi dello Stato; 3) Proventi di archivio; 4) Prelevamento dal fondo dei sopravanzi dei precedenti esercizi, istituito mediante conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti.

(4) Di tale importo lire 5.433.970.032 costituiscono poste compensative delle entrate (contributi riscossi per conto della Cassa del notariato, alla quale sono stati versati).

L'Amministrazione degli Archivi notarili, ai sensi della legge 17 maggio 1952, n. 629, dipende gerarchicamente ed amministrativamente dal Ministero di grazia e giustizia, ma ha ordinamento e gestione finanziaria separati (articolo 1).

Suoi compiti istituzionali (legge 16 febbraio 1913, n. 89 e successive modificazioni) sono quelli di provvedere alla conservazione di documenti ed atti notarili, eventualmente al rilascio di copie, nonché alla sorveglianza sull'operato dei notai.

Inoltre, con regio decreto 22 febbraio 1930, n. 275, le funzioni della Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli Archivi notarili furono trasferite all'Amministrazione in esame, che utilizza all'uopo il fondo dei sopravanzi (cui sono stati devoluti il patrimonio della soppressa Cassa) nonché le ritenute per pensione, mensilmente eseguite sugli stipendi degli impiegati nella misura del 6 per cento, oltre i proventi di pene pecuniarie applicate per contravvenzioni alla legge n. 89 del 1913 e relativo regolamento.

L'attribuzione dei detti scopi previdenziali ha fatto sì che due attività nettamente distinte, quali quella istituzionale e quella relativa al trattamento di quiescenza, facciano capo ad unico patrimonio, il fondo dei sopravanzi, senza che sia in alcun modo determinata la misura delle rispettive incidenze.

Ne consegue una commistione di finalità eterogenee che sarebbe opportuno eliminare, separando le due gestioni.

In relazione al fenomeno della crescente entità del patrimonio dell'Amministrazione — conseguente ai maggiori introiti realizzati dai notai negli anni più recenti, che ha fatto venir meno la necessità dei contributi statali (1) — si sottolinea l'opportunità di valutarne l'eventuale eccedenza in relazione alle finalità cui è destinato e, in particolare, all'esigenza di capitalizzazione degli oneri pensionistici.

Per quanto concerne il personale, risulta che nei vari ruoli degli Archivi notarili, incrementati nel 1961 di 122 unità, sono in atto concorsi, tutti banditi nel 1966, per un totale di 54 posti, a fronte di complessive 104 vacanze, delle quali 10 coperte nel 1967.

In tema di trattamento economico, è da rilevare che l'aggio spettante al personale, sui contributi riscossi per conto della Cassa del Notariato nonché sulle quote di onorari accreditate ai notai cessati ed ai loro eredi, ha raggiunto, nel 1967, l'importo complessivo di lire 111.316.988, con un incremento di oltre l'11 per cento rispetto all'anno precedente.

Aumentate risultano anche le somme erogate per compensi relativi a lavoro straordinario (lire 74.723.765) e per compensi speciali (lire 34.845.500).

In materia contrattuale l'Amministrazione ha praticato in prevalenza il sistema della licitazione privata (20 contratti per oltre 221 milioni), e quello della trattativa privata (71 contratti per oltre 19 milioni), mentre un solo contratto (per oltre 5 milioni) risulta concluso a seguito di asta pubblica, per l'esecuzione di impianti e manutenzione dei locali.

Per quanto concerne l'oggetto degli altri contratti, l'Amministrazione si è avvalsa della licitazione privata per l'acquisto di immobili destinati ad Ufficio (2 contratti, per oltre 195 milioni), per il trasporto di materiale d'archivio (4 contratti, per oltre 5 milioni) e per la locazione di immobili (14 contratti, per oltre 21 milioni), mentre tutti i contratti (71) relativi alla pulizia dei locali sono conclusi a trattativa privata (oltre lire 19 milioni).

CAPITOLO VII.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

1. — *Considerazioni generali sulla gestione.*

Lo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri ha sostanzialmente conservato la struttura, delineata nella precedente relazione, che destina la parte prevalente degli stanziamenti (circa 56 miliardi) alle relazioni internazionali — sezione V, mentre minori som-

(1) Non più corrisposti da circa un decennio.

me sono rispettivamente devolute al perseguimento di finalità di istruzione e cultura (oltre 11 miliardi) — sezione VI, all'azione e agli interventi nel campo sociale (oltre 6 miliardi) — sezione VIII, nonché all'azione e agli interventi nel campo economico (3,9 miliardi) — sezione X.

Un cenno particolare merita lo stanziamento (4 miliardi) iscritto nel capitolo 3400, riguardante il fondo per l'attuazione della legge 13 luglio 1965, n. 891 (delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) (1). Detto stanziamento trova riscontro nel disposto dell'articolo 267 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che prevede una spesa di pari importo per l'attuazione, nel 1967, delle norme concernenti il nuovo ordinamento del Ministero e di quelle riguardanti il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero.

Da tale fondo sono state prelevate, in un primo tempo, lire 2.742.138.000 e, successivamente, lire 1.257.862.000, per incrementare o dotare capitoli di bilancio già esistenti o di nuova istituzione.

Gli stanziamenti di parte corrente riguardano le spese destinate, oltre che ai servizi generali, alle rappresentanze all'estero, ai servizi per i rapporti economici e commerciali, alle relazioni culturali con l'estero e ai servizi per l'emigrazione e le collettività italiane all'estero; sono invece comprese tra le spese in conto capitale una parte di quelle concernenti gli Organismi nazionali e internazionali (2). Si tratta, in particolare, dei contributi legislativamente stabiliti nella misura di 2,7 miliardi (capitolo 5601) a favore dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali - ESRO (legge 6 marzo 1965, n. 257) e di 1,2 miliardi (capitolo 5602) a favore dell'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di veicoli spaziali - ELDO (legge 6 marzo 1965, n. 258) (3).

L'esame dello stato di previsione rivela talune anomalie. In particolare i molteplici oggetti contemplati dal capitolo 1783 (4) risultano del tutto eterogenei fra loro e, quindi, in contrasto con il principio della ripartizione delle spese dello Stato « in capitoli, secondo il rispettivo oggetto » (articolo 1 *sub* 37 legge 1° marzo 1964, n. 62): si rinvia sull'argomento alle generali considerazioni formulate in altra parte della presente relazione (5).

Va, inoltre, ripetuto, a proposito della classificazione per sezioni, che, come già rilevato lo scorso anno, le spese previste dal capitolo 1841 (6) — concernente anch'esso una pluralità di oggetti — dovrebbero essere incluse *ratione materiae* nella sezione X — relativa all'azione ed agli interventi nel campo economico — piuttosto che nella sezione V (relazioni internazionali).

Anche per l'Amministrazione degli Esteri si verifica il generale fenomeno della inadeguatezza, per eccesso o per difetto, degli stanziamenti iniziali di numerosi capitoli dello stato di previsione rispetto alle occorrenze dell'esercizio, in contrasto con quanto dispone al riguardo l'articolo 142 del regolamento di contabilità generale.

Rientrano, nel primo gruppo, i capitoli seguenti:

— capitolo 1504, relativo alle spese per missioni all'estero degli addetti al Gabinetto e alle Segreterie particolari, il cui importo accertato è pari al 50 per cento circa della dotazione;

— capitoli riguardanti i diritti, compensi e proventi (capitolo 1540) e gli assegni personali (capitolo 1542) al personale degli Uffici di frontiera, addetto ai servizi dell'emigrazione, la cui dotazione viene da tempo utilizzata soltanto in minima parte;

(1) Le norme delegate sono state emanate con decreti del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, 5 gennaio 1967, n. 200 e 23 gennaio 1967, n. 215.

(2) Rubrica 5.

(3) Con legge 17 febbraio 1968, n. 92, il contributo italiano all'ELDO è stato aumentato fino al 1971 nella misura di lire 30.512.875.000, delle quali 5,4 miliardi relative all'esercizio 1967.

(4) Sedi diplomatiche e consolari ed altri edifici all'estero di proprietà demaniale amministrati dal Dicastero degli affari esteri — Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei relativi impianti. Acquisto di mobili e suppellettili, macchine di ufficio e relative spese di trasporto — Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni locali per uso esclusivo del servizio all'estero.

(5) Parte I, Capitolo I.

(6) Spese in Italia e all'estero per l'organizzazione, il funzionamento ed il potenziamento dei servizi di informazione e di penetrazione commerciale, nonché di assistenza giuridica e di corsi di perfezionamento commerciale all'estero.

- capitolo 1601, relativo agli incarichi speciali ex articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 1957, n. 3, che assorbono costantemente circa il 60 per cento dello stanziamento;

- capitolo 1606, concernente il fitto di locali, che supera di oltre 10 milioni le effettive occorrenze;

- capitolo 1616, relativo al servizio stampa, che eccede di oltre 80 milioni le attuali necessità, tanto che nel corso degli ultimi esercizi si è provveduto a ridurre il relativo stanziamento;

- capitolo 3031, relativo alle pensioni dovute al personale somalo ed eritreo, che supera ancora di circa 300 milioni l'onere effettivo, nonostante l'avvenuta riduzione di 100 milioni, rispetto all'esercizio 1966.

I capitoli seguenti rientrano, invece, tra quelli privi di una dotazione iniziale sufficiente a sopperire alle occorrenze dell'esercizio:

- capitolo 1621, riguardante le spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali, che hanno superato di oltre 1 miliardo la previsione iniziale, com'è avvenuto, sia pure in minor misura, anche nei precedenti esercizi;

- capitolo 1721, relativo alle spese per liti, arbitraggi, risarcimenti, che non ha una dotazione sufficiente, stante la misura media degli esborsi;

- capitolo 2005, concernente il contributo alle spese delle Nazioni Unite, che deve essere ulteriormente aumentato per corrispondere all'entità oggi raggiunta dalla quota di partecipazione dell'Italia all'Organizzazione, le cui attività comportano oneri in continua espansione; l'adeguamento è tanto più opportuno, in quanto per l'analogo capitolo (2006), relativo al contributo italiano all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), si è tenuto conto, nello stato di previsione per l'anno 1967, delle maggiori occorrenze.

In materia di aperture di credito a favore di funzionari delegati, sono da distinguere gli accreditamenti disposti nell'ambito del territorio nazionale, da quelli che interessano gli Uffici all'estero.

La gestione dei fondi accreditati al cassiere ed agli Uffici periferici all'interno del territorio nazionale, nonché la conseguente resa dei conti, sono disciplinate dalle norme comuni a tutte le Amministrazioni dello Stato, contenute nella legge e nel regolamento di contabilità generale.

Per il finanziamento degli Uffici all'estero, invece, si applicano, come si dirà nel successivo paragrafo, le disposizioni della legge 3 marzo 1951, n. 193, relative al servizio del Portafoglio dello Stato.

La resa dei conti avviene trimestralmente entro termini particolari, a seconda del Paese in cui ha sede l'Ufficio, previa trasmissione degli elenchi avviso invio rendiconti, sulla base di quanto prescritto dall'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ed articoli 307 e 312 del Regolamento Consolare, approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996 e successiva modifica.

Si è notato un certo ritardo sia nella resa dei conti da parte degli Uffici all'estero sia nella trasmissione dei rendiconti alla Corte a cura del Ministero.

2. — *Gestioni speciali.*

Un cenno particolare merita il « Conto corrente infruttifero » intestato al Ministero degli affari esteri presso la Tesoreria Centrale, previsto dall'articolo 62 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

Si tratta del ripristino di un conto già esistente negli anni antecedenti al 1951 e sul quale venivano versati i « proventi consolari », utilizzati poi per il finanziamento delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari (1).

(1) La legge 3 marzo 1951, n. 193, dispose che, a partire dal 1° luglio 1951, il finanziamento di detti Uffici venisse effettuato mediante ordini di accreditamento in lire italiane, emessi a favore di un funzionario delegato del Ministero degli affari esteri e da estinguere mediante quietanza di fondi somministrati dal Contabile del Portafoglio. La nuova procedura portò al parziale esaurimento del conto che rimase in vita soltanto per il saldo di conti transitori accesi a favore degli Agenti all'estero prima del 1951.

Col ripristino del conto corrente infruttifero le somme in valuta estera introitate dalle Rappresentanze diplomatiche e dagli Uffici consolari vengono versate — come per il passato — anzitutto sui « conti valuta Tesoro » esistenti presso ogni sede all'estero e successivamente convertite in lire italiane e depositate sul conto corrente. I fondi derivanti dalla predetta operazione — come prescrive la norma del citato articolo 62 — possono essere prelevati esclusivamente per il versamento all'entrata del bilancio, mentre le altre somme, comunque pervenute al Ministero, parimenti da versarsi al conto in parola, possono essere prelevate soltanto in dipendenza delle ragioni per le quali fu istituito il deposito (1).

Di nuova istituzione è anche il « fondo di anticipazione delle spese urgenti del Ministero degli affari esteri e degli Uffici diplomatici e consolari » presso la Tesoreria centrale, previsto dall'articolo 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, la cui finalità è quella di snellire la normale procedura dell'invio dei fondi all'estero autorizzando il Ministro per gli esteri ad avanzare richiesta di prelevamenti di fondi direttamente al Contabile del Portafoglio, senza l'emanazione di alcun atto formale. Contemporaneamente, peraltro, l'Amministrazione è tenuta ad emettere un titolo di spesa, soggetto al controllo della Corte dei conti, con imputazione al competente capitolo di bilancio, allo scopo di reintegrare il fondo di anticipazione.

Nell'esercizio finanziario 1967 il capitolo di bilancio istituito per il fondo (1831) ha avuto uno stanziamento di lire 3 miliardi e 500 milioni a norma dell'articolo 268 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 (2). Nei successivi esercizi lo stanziamento verrà stabilito dalla legge di approvazione del bilancio (articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18).

3. — Organizzazione e personale.

a) *Organizzazione.* — Nel corso del 1967 ha avuto attuazione la legge di delega 13 luglio 1965, n. 891, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione degli Affari esteri.

L'organizzazione del Ministero, delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari è stata disciplinata con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; le funzioni ed i poteri consolari con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, nonché i rapporti giuridici ed economici del personale in servizio nelle Istituzioni scolastiche e culturali all'estero con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.

In particolare il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 ha disciplinato *ex novo* non solo l'organizzazione del Ministero con la determinazione degli organi ed uffici centrali e periferici (Ispettorati generali di frontiera per gli italiani all'estero) e delle rispettive attribuzioni, ma anche l'organizzazione e le funzioni delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari.

Va, inoltre, ricordata l'istituzione presso il Ministero, ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, dell'Istituto diplomatico, avente lo scopo di promuovere la preparazione degli aspiranti alla carriera diplomatica e di attendere al perfezionamento professionale del personale ad essa appartenente ed, eventualmente, del personale di altre carriere del Ministero, nonché dei dipendenti di altre Amministrazioni statali, in vista dello svolgimento di servizi all'estero.

Il servizio consolare, il cui ordinamento risaliva ad oltre un secolo e risultava non più adeguato alle attuali esigenze, è stato ristrutturato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

(1) Nel 1967 il movimento del relativo conto corrente di Tesoreria è stato il seguente:

saldo al 31 dicembre 1966	2.407.308.031
incassi	2.545.237.800
pagamenti	2.285.156.599
saldo al 31 dicembre 1967	2.667.389.232

(2) Nel 1967 il movimento del relativo conto corrente di Tesoreria è stato il seguente:

incassi	5.934.552.645
pagamenti	2.434.552.645
saldo	3.500.000.000

Tra le nuove norme destinate a rendere più efficace l'azione degli uffici consolari, presenta particolare interesse la parte relativa ai « diritti consolari » (articoli 56 e 57 e relativa tabella annessa), che vengono liquidati in lire carta e non, come in precedenza, sulla base del complesso conteggio della lira oro (1).

Con tale semplificazione, e riducendo le aliquote di tassazione, si è inteso venire incontro alle esigenze dei connazionali residenti all'estero, per quanto concerne il rilascio degli atti loro necessari, in particolare, di quelli di notariato.

Dei rapporti giuridici ed economici relativi al personale insegnante e non insegnante presso le scuole italiane all'estero, disciplinati con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215 - sulla base del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, e della legge 6 ottobre 1954, n. 1546 - si farà cenno nel successivo paragrafo 6.

b) *Personale.* - Il nuovo ordinamento del Ministero ha portato l'organico del personale a complessive 5.054 unità, con un aumento di 2.554 unità rispetto a quello vigente al 31 dicembre 1966, rendendo così possibile un adeguato potenziamento, specie nei servizi all'estero, in relazione alle attuali esigenze delle relazioni internazionali.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 ha anche profondamente riformato l'ordinamento della carriera « diplomatica consolare », nel cui ruolo, opportunamente ampliato, vengono immessi i funzionari delle carriere direttive per l'emigrazione, commerciale, per l'oriente, per la stampa e relativi ruoli aggiunti ex decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496 (articolo 218 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967). In tal modo viene unificato il ruolo della « carriera diplomatica », che consente di utilizzare più adeguatamente le molteplici specializzazioni acquisite dal personale appartenente alle carriere fuse in quella diplomatica.

Sono stati inoltre istituiti nuovi ruoli rispondenti a specifiche esigenze funzionali del Ministero, quali, ad esempio, quelli relativi agli esperti in lingue estere ed agli interpreti, la cui mancanza ha costituito, per il passato, una vera lacuna che rendeva necessario il ricorso all'opera di estranei all'Amministrazione, retribuiti sulla base di fatture. A seguito della istituzione dei nuovi ruoli, detto personale è stato collocato, ai sensi dell'articolo 231, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, nelle categorie del personale non di ruolo e successivamente, trascorso il periodo di prova, verrà inquadrato nei ruoli corrispondenti.

I maggiori incrementi della dotazione organica riguardano il nuovo ruolo unico della carriera diplomatica (+ 219), quelli dei commissari amministrativi (+ 105), dei cancellieri (+ 767), degli assistenti commerciali (+ 200), nonché della carriera esecutiva (+ 959) e di quella ausiliaria tecnica (+ 193).

A seguito del cospicuo incremento degli organici, risultavano scoperti, al 31 dicembre 1967, oltre 2.000 posti di ruolo. Particolarmente elevato il numero delle vacanze nel nuovo ruolo unificato della carriera diplomatica (367), nel ruolo dei cancellieri (614), degli assistenti commerciali (192) e della carriera esecutiva (802).

Va, peraltro, tenuto presente che, ai sensi dell'articolo 265 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, una parte dei posti disponibili dovrà restare scoperta, in varia misura, negli anni dal 1967 al 1970. Per quanto riguarda l'esercizio 1967 dovevano rimanere vacanti 200 posti nella carriera diplomatica, 100 nella carriera del personale di cancelleria, 100 nella carriera degli assistenti commerciali.

Per sopperire in parte alla carenza di personale l'Amministrazione ha indetto nel 1967 numerosi concorsi per l'accesso alle varie carriere. Tra questi, va ricordato il concorso per la nomina a volontario nella carriera diplomatica (61 posti), condotto a termine con apprezzabile sollecitudine, che ha consentito di coprire 58 posti di ruolo.

Alla fine dell'esercizio erano in atto concorsi per esami relativi a 11 posti nelle carriere direttive; a 84 posti nelle carriere di concetto; a 80 posti nella carriera esecutiva.

(1) I relativi proventi vengono versati al « conto valute tesoro », di cui si è detto nel precedente paragrafo.

L'Amministrazione ha inoltre indetto nel 1967 vari concorsi riservati ad alcune categorie di dipendenti (1), in parte ancora da espletare a fine esercizio, per complessivi 150 posti ripartiti in uguale misura fra la carriera di concetto, la carriera esecutiva e la carriera ausiliaria.

Oltre ai posti coperti per concorso, l'Amministrazione ha effettuato numerose assunzioni dirette di personale, in base alle vigenti disposizioni a favore degli invalidi, orfani, vedove e categorie assimilate, per complessive 41 unità nella carriera esecutiva, 36 nella carriera ausiliaria e 30 nella carriera ausiliaria tecnica.

c) *Trattamento economico.* — Gli articoli 170 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 disciplinano il trattamento economico del personale destinato a prestare servizio fuori del territorio nazionale, al quale viene attribuita, oltre ai normali assegni, una indennità di servizio all'estero, che non ha carattere retributivo, essendo destinata a sopperire ai maggiori oneri derivanti dalla particolare destinazione.

Quella di servizio all'estero è costituita da una indennità base (tabella 19 allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967) e da maggiorazioni o riduzioni determinate secondo coefficienti fissati con decreto ministeriale, sentita la Commissione permanente di finanziamento istituita presso il Ministero (articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967).

Detti coefficienti di variazione sono determinati in relazione all'indice del costo della vita nei vari paesi e con riferimento alle necessità di rappresentanza, alle condizioni locali, al costo degli alloggi, del personale domestico e dei servizi, nonché al corso dei cambi (articolo 171).

Si ritiene utile far conoscere, a titolo esemplificativo, l'attuale misura della indennità spettante agli Ambasciatori in talune importanti sedi, in quanto la molteplicità delle variabili che concorrono a determinarne l'entità, può provocare frequenti e notevoli variazioni, normalmente in aumento:

	Indennità base mensile	Maggiorazione di sede	Totale (2)
Washington	795.000	495%	4.730.250
Parigi	795.000	400%	3.975.000
Londra	795.000	325%	3.378.750
Mosca	795.000	300%	3.180.000
Bonn	795.000	250%	2.782.000
Buenos Aires	795.000	225%	2.583.750
Tokio	795.000	192%	2.321.400

L'articolo 173 stabilisce inoltre che l'indennità di servizio all'estero viene maggiorata nella misura del 20 per cento quando il coniuge del dipendente non svolge attività lavorativa retribuita e del 5 per cento per ciascun figlio a carico. Il cumulo di dette maggiorazioni con la indennità di servizio prende il nome di indennità personale.

Sono infine previste una indennità di sistemazione (articolo 175), ragguagliata ad una aliquota dell'indennità personale, nonché una indennità di richiamo dal servizio estero (articolo 176), commisurata, con maggiorazioni, ad una mensilità dell'indennità base di cui all'articolo 171, lettera a), nonché contributi per le spese di abitazione (articolo 178) e per le spese scolastiche (articolo 179) sostenute per i figli di età non superiore ai ventisei anni.

La materia dei viaggi di servizio, di quelli di trasferimento del personale destinato all'estero o richiamato al Ministero e dei viaggi di corriere, in precedenza sfornite di specifica

(1) Ai sensi dell'articolo 230 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, riservati ai dipendenti in possesso dei requisiti e titoli di studio richiesti per l'ammissione alle categorie superiori; ai sensi dell'articolo 236, riservati agli impiegati a contratto.

(2) Gli importi sono indicati al lordo.

normativa e retta da circolari ministeriali, integrate dall'applicazione analogica delle norme relative alle missioni, è stata opportunamente disciplinata dagli articoli 186, 190 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

In particolare, sono state risolte in senso positivo talune questioni in precedenza controverse, quali il rimborso delle spese di viaggio dei familiari a carico, partiti prima del trasferimento del dipendente (articolo 196), e di quelle dei domestici (articolo 197).

Particolare menzione merita la norma (articolo 193) che consente il rimborso delle spese di viaggio aereo in prima classe al solo personale delle carriere direttive.

Il nuovo ordinamento del Ministero consente (articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967), anche in deroga alle norme generali di cui all'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, di affidare ad esperti estranei alla Amministrazione, oppure ad enti, attività di ricerca, studio e programmazione, nonché la preparazione ed elaborazione di studi e documenti, stipulando all'uopo, d'intesa con il Ministero del tesoro, apposite convenzioni; prevede (articolo 168), inoltre, l'utilizzazione, presso gli Uffici centrali, le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari, di esperti prescelti fra il personale delle carriere direttive dello Stato o degli Enti pubblici — salvo il ricorso, per speciali esigenze, ad estranei di notoria qualificazione, in numero non eccedente le dieci unità — per lo svolgimento di speciali incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e non possano essere espletati da personale della carriera diplomatica.

Peraltro, nel corso dell'esercizio non risulta che l'Amministrazione si sia avvalsa delle nuove disposizioni, mentre ha conferito, ai sensi dell'articolo 380 del testo unico n. 3 del 1957, venti incarichi (1), undici dei quali costituiscono rinnovo di altrettanti conferiti nel 1966.

4. — *Acquisto di beni e servizi.*

a) *Attività contrattuale.* — Come nei precedenti esercizi e secondo la generale tendenza delle Amministrazioni pubbliche, il Ministero degli affari esteri si è avvalso, per l'acquisto di beni e servizi, di sistemi di scelta del contraente diversi dall'asta pubblica.

In concreto, su complessivi 471 contratti soltanto uno (di importo inferiore ai 5 milioni) risulta concluso previo esperimento di licitazione privata, mentre tutti gli altri (per oltre 2.160 milioni) sono stati stipulati a trattativa privata. Una parte notevole di questi contratti concerne, infatti, la locazione di immobili (270 contratti per circa 557 milioni), prevalentemente destinati a sede di Rappresentanze diplomatiche e Uffici consolari, nonché l'acquisto di aree o di immobili per il medesimo uso.

Gli altri 200 contratti conclusi a trattativa privata (per oltre 1.600 milioni) si riferiscono a lavori, forniture e manutenzioni; l'unico contratto concluso a seguito di licitazione privata concerne l'esecuzione di lavori.

Il fenomeno del normale ricorso alla trattativa privata non appare, peraltro, strettamente connesso con le particolari funzioni delle Amministrazioni degli esteri che comportano lo svolgimento fuori del territorio nazionale di una parte dell'attività contrattuale. Infatti, sebbene la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero sia regolata dalle norme dell'ordinamento italiano, in quanto compatibili con la legislazione e le situazioni locali (articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967), va sottolineato che i sistemi di scelta del contraente attengono alla fase prenegoziale e non risultano, quindi, generalmente incompatibili con le forme contrattuali in vigore negli Stati con i quali l'Italia intrattiene relazioni diplomatiche.

Tuttavia, ove le procedure previste dalla legge di contabilità generale risultino di difficile applicazione all'estero, la massima economicità dell'attività contrattuale dell'Amministrazione potrà essere meglio salvaguardata facendo ricorso *in loco*, ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, all'opera di consulenti legali e tecnici.

b) *Servizio automobilistico.* — L'Amministrazione degli esteri dispone per le esigenze degli Uffici centrali di 58 autovetture (54 al 31 dicembre 1966), nonché di 14 autofurgoni e di 19 mezzi.

(1) Nel 1965: trentasette; nel 1966: ventiquattro.

Per generali considerazioni sul servizio automobilistico si rinvia a quanto esposto in altra parte della relazione (1).

Il nuovo ordinamento del Ministero ha opportunamente disciplinato il servizio automobilistico delle sedi diplomatiche e consolari, in precedenza dotate, di fatto, di una o due autovetture, secondo le rispettive necessità e importanza.

L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 dispone, infatti, che ai capi delle Rappresentanze diplomatiche e ai Consoli generali di prima classe sia assegnata una vettura di rappresentanza, mentre ai loro uffici compete, in relazione alle concrete esigenze, almeno una autovettura o un autoveicolo di servizio.

La stessa norma pone a carico dello Stato, oltre alle spese di esercizio e manutenzione degli automezzi in servizio fuori del territorio nazionale, anche quelle relative all'assicurazione dei medesimi, tenendo evidentemente conto che in molti paesi esteri vige il regime dell'assicurazione obbligatoria.

La nuova disciplina, che deve essere integrata con l'emanazione del relativo regolamento (2), potrà consentire un effettivo coordinamento e, conseguentemente, una più economica gestione del servizio all'estero.

c) *Immobili pubblici in uso all'Amministrazione degli esteri.* — In relazione alla particolare natura dei compiti propri dell'Amministrazione degli esteri, gli immobili pubblici ad essa concessi in uso si trovano in gran parte fuori del territorio nazionale.

Sono, infatti, 288 gli edifici appartenenti al patrimonio dello Stato, situati fuori del territorio nazionale, che rientrano nella sfera di competenza del Ministero.

La consistenza del patrimonio immobiliare all'estero è stata oggetto di accertamento da parte di apposita Commissione istituita al fine di compiere una ricognizione generale degli immobili patrimoniali ubicati all'estero di pertinenza del Ministero, nonché di formulare proposte in ordine alla eliminazione di quelli non utilizzati o non utilizzabili, ai sensi della legge 16 dicembre 1961, n. 1426.

Secondo le conclusioni della Commissione, 198 fra gli immobili suddetti, valutati oltre 26 miliardi, dovrebbero essere conservati al patrimonio pubblico, mentre gli altri 90, valutati oltre 5,7 miliardi, sarebbero da alienare, in quanto non più rispondenti agli scopi per i quali furono costruiti o acquistati.

La Commissione ha inoltre accertato che appartengono al patrimonio nazionale 90 terreni, 10 fra chiese e cappelle, 5 Case d'Italia, 10 Istituti di cultura, 3 ospedali (Tangeri, Istanbul, Salonico), 2 ambulatori medici gestiti dalla Croce Rossa Italiana (Nizza e Marsiglia).

5. — *Relazioni internazionali.*

a) *Congressi e Accordi.* — Nel 1967 il Ministero ha curato, sostenendo gli oneri relativi, la partecipazione dell'Italia a numerosi convegni, congressi e negoziati, nonché la stipulazione di alcuni importanti accordi internazionali. Si ricordano, in particolare, i seguenti:

- a) Accordo commerciale con la Jugoslavia per l'anno 1967.
- b) Nuovo accordo aereo tra l'Italia e gli Stati Uniti.
- c) Riunione dei paesi creditori dell'Indonesia per l'esame della situazione economica e finanziaria del paese.
- d) Accordo culturale italo-ungherese.
- e) XVIII Congresso astronomico internazionale.
- f) Commissione italo-rumena per il contenzioso finanziario-patrimoniale.
- g) Conferenza per il disarmo nell'ambito dell'O.N.U.
- h) Conferenza tariffaria mondiale del Kennedy round.

(1) Parte IV, Capitolo II, paragrafo 4°, lettera d).

(2) Il regolamento dovrà, tra l'altro, stabilire i termini per la normale sostituzione degli autoveicoli, sulla base dell'usura, anche in relazione alle condizioni ambientali.

- i) Accordo per l'emigrazione italo-olandese.
- l) Accordo consolare italo-sovietico.
- m) Assemblea generale delle Nazioni Unite.
- n) Negoziati finanziari italo-egiziani.

b) *Collaborazione e assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo.* — I programmi di collaborazione tecnica bilaterale con i paesi in via di sviluppo (1) si esplicano anzitutto mettendo a disposizione personale tecnico (120 unità) di particolare competenza, assunto con contratto di diritto privato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1963, n. 1513.

L'assistenza viene inoltre realizzata, nei confronti dei paesi con i quali vigono accordi di collaborazione tecnica ed economica (2), incaricando società, enti e privati di nazionalità italiana di effettuare ricerche, nonché di elaborare studi, piani e progetti, e concedendo contributi, che non possono superare i due terzi della spesa complessiva prevista.

Le relative determinazioni, e quelle concernenti la misura delle erogazioni, sono adottate dalla apposita Commissione istituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1513 del 1963, e l'atto di concessione viene poi approvato con decreto ministeriale.

Nel 1967 sono stati concessi i seguenti contributi:

Sudan 70 milioni — progettazione di un ponte sul Nilo Azzurro presso Kartoum;

Gabon 450 milioni — studio di urbanistica per lo sviluppo urbano del comprensorio di Libreville.

6. — Istruzione e cultura.

Nelle scuole pubbliche italiane all'estero (3) l'insegnamento viene impartito da personale docente di ruolo, inviato dall'Italia e da insegnanti assunti in loco. I rispettivi contingenti sono determinati per ciascun anno scolastico.

Agli insegnanti di ruolo (706 unità nel 1967) competono, oltre allo stipendio, un assegno di sede (articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215) non avente carattere retributivo, destinato a sopperire agli oneri derivanti dal servizio estero, nonché altre provvidenze economiche analoghe a quelle concesse al personale diplomatico e

(1) Previsti dalla legge 26 ottobre 1962, n. 1594 e dalla legge 23 dicembre 1967, n. 1300.

(2) Algeria, Congo, Etiopia, Guinea, Marocco.

(3) Risultano attualmente in funzione i seguenti istituti:

- Cairo: istituto tecnico commerciale;
- Addis Abeba: scuola elementare e scuola media;
- Asmara: scuola materna; scuole elementari (8); scuola media; istituto tecnico commerciale; liceo scientifico;
- Decamerè: scuola media (sezione di Asmara);
- Elaberet: scuola elementare;
- Kesen: scuola elementare;
- Massaua: scuola elementare;
- Parigi: scuola elementare; liceo scientifico con annessa scuola media;
- Tripoli: scuole elementari (19); scuola media; istituto tecnico commerciale e per geometri; liceo scientifico;
- Homs: scuola elementare;
- Misurata: scuola elementare;
- Casablanca: scuola elementare e scuola media;
- Tangeri: scuola elementare e scuola secondaria;
- Mogadiscio: scuola primaria; Casa del bambino; scuola media; istituto tecnico commerciale e per geometri; liceo scientifico;
- Madrid: scuola elementare; scuola media e liceo scientifico;
- Barcellona: scuola primaria; scuola media e liceo scientifico;
- Zurigo: scuola elementare.

amministrativo degli Esteri (1), mentre gli incaricati locali percepiscono una retribuzione, commisurata al normale trattamento economico degli insegnanti nei vari paesi.

Sebbene il decreto del Presidente della Repubblica n. 215 del 1967 (articoli 1 e 4) non abbia semplificato la procedura per la destinazione all'estero del personale insegnante, risulta diminuito il ritardo, in precedenza segnalato, nella corresponsione delle competenze durante il periodo iniziale del servizio prestato fuori del territorio nazionale.

Oltre alle iniziative dirette nel settore scolastico, va ricordata l'assistenza concessa alle scuole italiane non governative operanti all'estero, consistente nel mettere a loro disposizione personale insegnante, nella concessione di sovvenzioni (2) e nella fornitura di materiale didattico (articolo 7 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740).

7. — Assistenza alle collettività italiane all'estero.

Gli stanziamenti destinati all'assistenza dei connazionali residenti all'estero (capitoli 3092, 3152) — che trovano fondamento nelle norme relative alle funzioni consolari (articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967; articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967) — vengono messi a disposizione dei Consoli con ordini di accreditamento, tramite il Contabile del Portafoglio.

L'assistenza è attuata in forma diretta — la più idonea cioè ad assicurare un coordinamento delle iniziative a favore delle collettività italiane all'estero — dalle Autorità consolari, che rendono conto trimestralmente delle erogazioni effettuate.

Particolare menzione merita la nuova disciplina delle erogazioni ad Associazioni, Enti e Comitati aventi scopi assistenziali, educativi e ricreativi a favore delle comunità italiane, ai quali venivano in precedenza corrisposte somme, senza obbligo di rendiconto.

L'articolo 53 ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, dispone infatti che l'Amministrazione degli Esteri può erogare ai predetti organismi, su proposta degli Uffici consolari competenti, contributi sulla base di un preventivo delle spese annuali, con obbligo di presentare il rendiconto consuntivo entro tre mesi dalla chiusura della gestione annuale.

La nuova disciplina dà modo di accertare l'effettiva utilizzazione dei contributi per il perseguimento delle finalità considerate in sede di concessione, nonché di acquisire una visione globale dei risultati raggiunti, avvalendosi dei predetti organismi, nel settore assistenziale, risultati che potranno essere utilmente posti a raffronto, sotto il profilo della tempestività ed economicità, con quelli ottenuti a seguito di iniziative dirette.

L'assistenza a favore dei lavoratori italiani in Svizzera, ai sensi dell'Accordo di emigrazione Italo-svizzero ratificato con legge 15 febbraio 1965, n. 61, ha comportato, nel 1967, la

(1) Le nuove norme dispongono notevoli benefici economici, quali l'aumento dell'assegno di sede e l'estensione al personale insegnante di alcune delle provvidenze concesse al personale del Ministero degli affari esteri con il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 (alloggio di servizio o contributo spese abitazione, provvidenze scolastiche per i figli a carico, indennizzo per danni, assistenza ENPAS, ecc.).

(2) Hanno beneficiato di erogazioni in denaro i seguenti istituti:

— Sezione italiana scuola europea di Lussemburgo	5	milioni
— Scuola media « Fratelli delle scuole cristiane » di Tripoli	2	milioni
— Scuola italiana di Montevideo	9,7	milioni
— Scuole gestite dal Vicariato apostolico di Mogadiscio	22	milioni
— Istituti religiosi del Cairo	5,2	milioni
— Istituti religiosi di Alessandria	4,5	milioni
— Scuola d'Arte « Leonardo da Vinci » del Cairo	9,5	milioni
— Associazione culturale italiana « Cristoforo Colombo » di Buenos Aires	10	milioni
— Scuola italiana di Olivès	2	milioni
— Scuole italiane gestite dal Vicariato Apostolico di Asmara	24	milioni
— Scuola maschile salesiana di Beirut	3	milioni
— Comitato scuole italiane private di Addis Abeba	13,5	milioni

erogazione complessiva di oltre 53 milioni, stanziati sull'apposito capitolo (3157) (1), inizialmente iscritto per memoria.

Dopo qualche incertezza iniziale, le somme disponibili sono state utilizzate sotto forma di assistenza diretta per spese medico-ospedaliere, legali, culturali e ricreative, ai sensi dell'articolo 7 dell'Accordo, tramite l'Ambasciata d'Italia a Berna, non avendo la Corte ritenuto conforme alla legge che a ciò provvedesse un Comitato italo-svizzero, appositamente istituito per iniziativa dell'Autorità consolare.

8. — *Enti soggetti alla vigilanza del Ministero.*

Il Ministero degli affari esteri, cui compete la vigilanza sull'Istituto italiano per l'Africa, sull'Istituto per l'Oriente, sull'Istituto per gli studi di politica internazionale, sulla Fondazione figli degli italiani all'estero e sulla Società italiana per l'organizzazione internazionale — che svolgono la loro opera in settori d'interesse dell'Amministrazione — si limita ad esercitare tale funzione col prendere atto dei rilievi mossi, dal Ministero del tesoro o dalla Presidenza del Consiglio, anche in relazione a quanto la Corte riferisce periodicamente al Parlamento.

Per quanto concerne la gestione dell'Istituto italiano per l'Africa — cui sono state devolute le iniziative e le attività di carattere scientifico e culturale spettanti al soppresso Ministero dell'Africa italiana, ed avente finalità statutarie di divulgazione e documentazione dell'attività africanista italiana, di osservazione, studio e ricerche sui problemi del continente africano, nonché di espansione dei rapporti economici e culturali e di collaborazione italo-africana — è da ricordare come l'attività da esso svolta si sia andata progressivamente restringendo, mentre sono aumentate le spese di amministrazione e di personale, in misura da superare, dal 1966, il contributo statale di 50 milioni. Notevole inoltre la diminuzione dei soci e la conseguente tendenziale scomparsa dell'originario carattere associativo. È stata, quindi, prospettata l'opportunità di un riordinamento dell'Istituto, sempre che perduri l'esigenza di affidare ad un apposito ente il perseguimento delle finalità anzi cennate (2).

In ordine alla gestione dell'Istituto italiano per l'Oriente — che ha lo scopo di sviluppare e diffondere la conoscenza dell'Oriente, con particolare riguardo al mondo islamico — sono da menzionare, in particolare, l'aumento, a partire dal 1963, del disavanzo di gestione, nonché l'esigenza di provvedere all'emanazione del regolamento interno previsto dallo statuto (3).

A proposito della gestione dell'Istituto per gli studi di politica internazionale — sorto per raccogliere e diffondere documenti originali sugli avvenimenti mondiali e per contribuire al perfezionamento degli studiosi di rapporti internazionali — è da porre in rilievo l'esigenza di disciplinarne l'ordinamento ed il funzionamento in modo completo e adeguato alle finalità istituzionali, nonché di perseguire un equilibrio economico nelle iniziative editoriali, anche allo scopo di ripianare gradualmente l'attuale *deficit* patrimoniale (4).

Per quel che attiene alla gestione della Fondazione figli degli italiani all'estero, ricordata l'esigenza della ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente, va ripetuta la notazione relativa alla mancata redazione del conto economico di ciascuna gestione, ed è, inoltre, da porre in evidenza la necessità che sia emanato il regolamento organico per la

(1) Tale importo è costituito dai proventi corrisposti all'Ambasciata o al Consolato, nella misura di Frs. 10, per ogni contratto di lavoro sottoposto a visto ai sensi dell'articolo 7 dell'Accordo che l'articolo I del relativo protocollo finale devolve all'assistenza dei lavoratori italiani in Svizzera.

(2) Relazione della Corte al Parlamento per gli esercizi finanziari dal 1961/62 al 1965 in corso di stampa.

(3) Relazione della Corte al Parlamento per gli esercizi finanziari dal 1961 al 1965, in corso di stampa.

(4) Relazione della Corte al Parlamento per gli esercizi finanziari dal 1961 al 1966, in corso di stampa.

disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale, previsto dall'articolo 15 dello statuto di fondazione (1).

Infine, relativamente alla gestione della Società italiana per l'organizzazione internazionale, è da segnalare l'opportunità che la vigilanza ministeriale su di essa venga adeguata alle dimensioni che va assumendo la sua benemerita attività (2).

CAPITOLO VIII.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

1. — *Stato di previsione della spesa.*

Sotto l'aspetto strutturale e organizzativo è da notare la confluenza, in una sola rubrica, di capitoli che afferiscono a spese di competenza di Direzioni generali diverse. Così è a dire della rubrica 10 (istruzione tecnica) dove, accanto a capitoli propri della competenza della Direzione generale della istruzione tecnica, sono allocati capitoli di spesa promiscuamente rientranti nella competenza sia della Direzione generale della istruzione tecnica che nella Direzione generale dell'istruzione professionale, funzionalmente distinte in virtù della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Non diversa è la situazione del capitolo 2529, compreso nella rubrica 18 (antichità e belle arti), il quale autorizza, tra l'altro, « spese per oneri derivanti da mostre scambio previste da accordi culturali con Stati esteri »; trattandosi di erogazioni che interessano il diverso settore amministrato dalla Direzione generale degli scambi culturali, l'esatto collocamento dello stanziamento sarebbe nella rubrica 19, propria infatti degli scambi culturali.

È da rilevare, infine, che gli stanziamenti del capitolo 2472 (assegni e dotazioni a biblioteche non statali), esattamente inserito nell'esercizio 1966 nella categoria V (trasferimenti), sono stati invece conglobati, nell'esercizio 1967, nel capitolo 2458 della categoria IV (acquisto di beni e servizi).

2. — *Differenze tra previsioni iniziali e dati del consuntivo.*

Sulla competenza del 1967 la spesa del Ministero della pubblica istruzione, complessivamente accertata, ascende ad oltre 1.587 miliardi. L'incremento, rispetto alle previsioni iniziali, che erano di circa 1.366 miliardi, è dovuto in gran parte ai maggiori stanziamenti in relazione alla legge 31 ottobre 1966, n. 942, sul piano di sviluppo della scuola nel quinquennio 1966-70 e alle integrazioni successivamente disposte con la legge 24 febbraio 1967, n. 62, sulla istituzione di nuove cattedre universitarie e di nuovi posti di assistente universitario.

Rispetto a tali previsioni definitive, si sono avute economie per 20 miliardi.

3. — *Considerazioni generali sulla gestione.*

Nell'esercizio 1967 le spese del Ministero della pubblica istruzione sono state erogate per lire 267.340.549.712 mediante mandati diretti; per lire 306.209.587.651 mediante ordini di accreditamento e per lire 488.013.050.000 mediante mandati di contabilità speciale. Sono state altresì erogate lire 221.310.420.452 con ruoli di spesa fissa e lire 121.663.567.395, con ordini di pagamento di debito vitalizio.

(1) Relazione della Corte per gli esercizi finanziari dal 1962/63 al 1964/65, trasmessa al Senato in data 20 dicembre 1966—Atto parlamentare 29-189 IV Legislatura.

(2) Relazione della Corte al Parlamento per gli esercizi finanziari dal 1961 al 1966, in corso di stampa.

Il largo ricorso al sistema degli accreditamenti, è da ritenersi connaturale alle strutture dei servizi della pubblica istruzione; l'utilizzo della procedura contabile in discorso avviene, infatti, in massima parte, per la corresponsione delle retribuzioni al personale insegnante non di ruolo, incaricato e supplente, nonché per interventi — determinati da esigenze mutevoli e, di loro stessa natura, fluttuanti — nel campo della conservazione e restauro del patrimonio artistico e culturale.

Quanto alla rendicontazione delle somme accreditate, si fa rinvio alle generali considerazioni formulate in altra parte della relazione (1), osservando come, specie per gli esercizi più remoti, la situazione non è ancora del tutto, e urge di essere al più presto, normalizzata.

Dati i particolari problemi che vengono a prospettarsi, appositi paragrafi sono dedicati alla gestione delle spese per l'istruzione elementare e per l'istruzione tecnica e professionale, nonché agli interventi finanziari, mediante contributi, sussidi, premi, ecc.

Quanto, poi, agli istituti e scuole d'arte — per i quali vige il sistema delle assegnazioni di fondi per le spese di funzionamento, ai sensi del regio decreto legge 2 dicembre 1935, numero 2081 — la Corte nella precedente relazione ebbe a rilevare l'inadempienza dell'Amministrazione nella trasmissione dei conti consuntivi, secondo quanto prescritto dalla citata norma.

A seguito di tali notazioni l'Amministrazione — precisato che la omissione trovava motivo nella interpretazione data alla norma di cui all'articolo 5 della legge 9 aprile 1962, n. 163 nel senso che questa avesse derogato all'obbligo sancito con il citato regio decreto legge 1935, n. 2801 — ha assicurato la trasmissione, che è in corso, alla Corte dei detti consuntivi a partire dall'esercizio finanziario 1961-62.

4. — *Spese per l'istruzione elementare.*

La quasi totalità delle spese per l'istruzione elementare (rubrica 4), è rappresentata da retribuzioni ed assegni agli insegnanti, nonché da contributi a favore delle scuole. Per tali spese, il cui ammontare nel decorso esercizio è stato di circa 488 miliardi, si provvede, ai sensi del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224, mediante il sistema delle contabilità speciali a favore dei Provveditorati agli studi.

Le contabilità speciali sono soggette al controllo consuntivo della Corte, cui debbono essere trasmessi, a fine esercizio, i corrispondenti rendiconti dei provveditori agli studi.

Giova rilevare che la legge 1° giugno 1942, n. 675 — con la quale venne attuato l'inserimento di detti insegnanti nell'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato, con la previsione dell'inquadramento in un ruolo unico nazionale — qualificava detto sistema siccome meramente transitorio; disponeva infatti l'articolo 13, secondo comma, della citata legge 1942, n. 675, « finché i provvedimenti riguardanti lo stato giuridico ed economico degli insegnanti elementari non saranno accentrati nel Ministero dell'educazione nazionale (ora Ministero della pubblica istruzione), il controllo della Corte dei conti continuerà ad essere esercitato sui rendiconti delle contabilità speciali ».

Non realizzato l'accentramento, cui tale norma si riferiva, a seguito della soppressione del ruolo unico degli insegnanti elementari (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 1947, n. 499), il sistema dalla stessa adottato come transitorio, ha assunto carattere permanente.

Poiché gli insegnanti elementari sono, a tutti gli effetti, inquadrati nei ruoli dell'Amministrazione dello Stato, non sembra sussistano validi motivi per mantenere detto regime transitorio, il quale evidentemente rifletteva la situazione del tempo, conseguente al fatto di avere gli insegnanti stessi appena cessato di far parte dei ruoli comunali.

Va rilevato, peraltro, che al verificarsi di situazioni illegittime non può porre riparo, appunto perché tale, il successivo controllo della Corte, altro non rimanendo che l'esperibilità — ove ne ricorrano gli estremi — di azioni repressive intese a reintegrare l'Amministrazione del danno eventualmente subito.

(1) Parte II, cap. III.

Quanto alle modalità di erogazione delle spese a questo titolo, che assorbono poco meno di un terzo della spesa corrente globale del Ministero della pubblica istruzione, potrebbe provvedersi con il sistema dei ruoli di spesa fissa per il personale di ruolo e con ordinativi tratti su ordini di accreditamento per le rimanenti spese.

5. — *Spese per l'istruzione tecnica e professionale.*

Di non lieve momento, per i riflessi che esso comporta nel sistema di erogazione delle spese, è il problema — su cui la Corte si è soffermata già nella precedente relazione — degli istituti per l'istruzione tecnica e professionale, per i quali vige una disciplina particolare, rispetto al regime comune alle altre scuole statali dell'ordine medio (istituti di istruzione secondaria di primo grado, istituti d'istruzione classica, scientifica, magistrale e artistica).

Tale disciplina — introdotta dalla legge 15 giugno 1931, n. 889, per gli istituti tecnici e dal regio decreto legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, per quelli professionali — prevede infatti che gli istituti stessi siano dotati di personalità giuridica con conseguente autonomia amministrativa.

Gli istituti tecnici sono istituiti (articolo 22 legge 1931, n. 889) con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro; il decreto presidenziale, oltre ad attribuire all'istituto la personalità giuridica, ne stabilisce gli organici.

Per gli istituti professionali — istituiti a partire dal 1950 in applicazione dell'articolo 9, ultimo comma, del regio decreto legge 1938, n. 2038 — è prevista una struttura non del tutto analoga a quella degli istituti tecnici; il decreto presidenziale istitutivo (che è promosso dal Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro e con gli altri Ministeri eventualmente interessati) reca infatti — oltre all'attribuzione della personalità giuridica e alla previsione degli organici — anche le norme sul reclutamento del personale insegnante, disciplinandone la relativa carriera.

Dall'attribuzione della personalità giuridica e dalla conseguente autonomia amministrativa, deriva che gli istituti in discorso hanno organi propri, quali il Consiglio di amministrazione e il Preside. I poteri di questi organi — che apposito regolamento, ad oggi non ancora emanato, avrebbe dovuto disciplinare secondo quanto previsto dall'articolo 76 della citata legge 1931, n. 889 — sono di fatto regolati da una circolare ministeriale (21 agosto 1945, n. 4152), la quale demanda al Consiglio d'amministrazione di deliberare, tra l'altro, in materia di bilancio preventivo e successivo, di storno di fondi e di acquisto di beni mobili e immobili, lasciando al Preside l'impegno e l'ordinazione di spese nei limiti del bilancio, la vigilanza sulla tenuta della contabilità, ecc.

Le spese per il funzionamento degli istituti per l'istruzione tecnica e professionale sono a carico pressoché totale del bilancio dello Stato; se è vero che la già citata legge 1931, numero 889, proprio in funzione di uno stretto raccordo tra le scuole predette e le iniziative locali, prevedeva contribuzioni a carico di enti e istituzioni varie, queste hanno assunto ormai un carattere quasi simbolico essendo rimaste ferme al livello degli importi del 1940.

Gli istituti, per provvedere al funzionamento, godono infatti di sovvenzioni annue, a carico del bilancio statale, erogate con mandati diretti, nella misura indicata dai decreti presidenziali istitutivi; a tali assegnazioni ordinarie se ne aggiungono, da tempo, altre, a carattere straordinario, per adeguare gli originari proventi alle maggiori necessità derivanti, in massima parte, dalla sensibile lievitazione delle retribuzioni.

Nel 1967, su un totale di stanziamenti di circa 150 miliardi, le assegnazioni ordinarie ascendono a 103 miliardi e quelle straordinarie a lire 47 miliardi con un aumento di circa 4 miliardi rispetto al precedente esercizio.

L'utilizzazione di detti fondi sfugge al controllo della Corte. Oltre all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, da parte del Ministero della pubblica istruzione, i riscontri previsti consistono, infatti, per gli istituti tecnici, nella revisione contabile, effettuata da un funzionario del Ministero; per gli istituti professionali, è invece prevista una forma di con-

trollo, il cosiddetto « revisorato », che viene esercitato periodicamente da due funzionari, uno del Ministero della pubblica istruzione, l'altro del Ministero del tesoro.

La descritta situazione consente di rilevare come gli istituti d'istruzione tecnica e professionale, pur dotati di personalità giuridica, sono in sostanza — secondo uno schema, peraltro, non nuovo nell'ordinamento giuridico — organi dell'Amministrazione, da cui non soltanto traggono i mezzi finanziari, ma derivano la struttura organizzativa (inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione dello Stato è il personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico e di vigilanza) propria delle scuole che la legge espressamente qualifica statali (articolo 3 legge citata n. 889 del 1931).

In disparte ogni considerazione sul se torni opportuno l'inserimento di questi istituti nel normale alveo in cui operano le altre scuole statali — tenuto pur conto che, ancorché in numero limitato, esistono istituti tecnici non dotati di personalità giuridica e quindi privi di autonomia amministrativa — manifesta è, intanto, l'esigenza di adeguamenti normativi che estendano agli istituti stessi — attesa anche l'imponenza del fenomeno in continuo progressivo aumento, dal punto di vista organizzativo e finanziario — sistemi amministrativo-contabili e di controllo che sono propri dell'organizzazione statale ovvero di istituti con ordinamento particolare, quali le università e gli istituti d'istruzione superiore.

Così, in primo luogo, nella considerazione che il personale appartiene, come è detto, ai ruoli organici dello Stato, invece delle assegnazioni per stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi, potrebbe adottarsi il sistema dei ruoli di spesa fissa per il pagamento delle competenze stesse.

Quanto, poi all'utilizzo dei fondi assegnati per il funzionamento amministrativo e didattico degli istituti, la Corte non ritiene che l'attuale sistema del controllo (il riscontro da parte di un funzionario ministeriale o il cosiddetto « revisorato ») soddisfi quelle esigenze di garanzia che debbono presiedere all'attività di erogazione della spesa, anche al fine di rendere possibile l'esercizio del sindacato parlamentare.

6. — *Contributi, sussidi e altri interventi.*

Nelle precedenti relazioni la Corte si è soffermata sugli interventi finanziari a vario titolo previsti (contributi, premi, rimborsi, sussidi, ecc.) sugli stanziamenti di bilancio, preordinati all'impulso dell'attività di sviluppo della istruzione e della cultura, anch'essa propria del Ministero in esame.

Nel confermare le osservazioni già formulate — atteso che non diversamente si è prospettata la gestione degli interventi in discorso nell'esercizio 1967 — giova sottolineare come alla esigenza di una espressa normativa che regoli un così vasto settore di attività — al momento pressoché del tutto discrezionale dell'Amministrazione, con i soli limiti derivanti dallo stanziamento dei vari capitoli e dall'individuazione, che, peraltro, è sempre generica, dei fini istituzionali — si accompagna l'altra esigenza di un organico coordinamento della materia, anche al fine di evitare interventi frammentari o dispersivi.

A quest'ultima esigenza si riconnette, poi, un ulteriore essenziale profilo del sistema, quello cioè delle garanzie per l'effettivo corretto utilizzo, da parte dei soggetti destinatari, dei mezzi finanziari loro concessi.

Caratteristica, infatti, comune a quasi tutte le erogazioni, è quella che, dei fondi assegnati, veruna rendicontazione viene data, non soltanto alla Corte, ma anche alla stessa Amministrazione concedente. Nella relazione dello scorso anno sono stati citati, a titolo di esempio, i contributi e sussidi concessi a istituzioni integrative e ausiliarie delle scuole elementari (cap. 1434); alle biblioteche non statali (cap. 2472); a musei, pinacoteche, istituzioni, enti e comitati vari non statali (cap. 2562); alla Croce rossa italiana per la propaganda igienica nelle scuole elementari (cap. 1432); alle scuole materne non statali (cap. 1321) (1).

(1) In alcune ipotesi (come nel caso di contributi per conferenze e corsi magistrali per mostre, gare, congressi didattici, ecc., di cui al cap. 1435, l'Amministrazione ha assunto iniziative intese ad erogare metà della somma concessa sulla base del preventivo della spesa e il saldo a presentazione del consuntivo.

Particolare menzione meritano infine i premi di incoraggiamento a musicisti, a cultori di discipline musicali e artistiche, ad autori di opere di particolare pregio e importanza, intervenenti per i quali, ai sensi del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1210, dovrebbe provvedersi mediante l'esperimento di una sorta di concorso nazionale, tra gli interessati, previo parere di una speciale commissione.

Anche nel 1967 il Ministero ha devoluto gli stanziamenti previsti nei corrispondenti capitoli 2125, 2480, 2563 sotto forma di aiuti agli autori e artisti che si trovano in stato di bisogno onde — siccome rilevato dalla Corte nella precedente relazione — l'intervento dello Stato, anziché rivolgersi all'incoraggiamento degli autori e artisti più meritevoli, ha assunto natura quasi assistenziale.

7. — *Gestioni fuori bilancio.*

La legge 30 marzo 1965, n. 340, recante norme intese a disciplinare taluni servizi dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, ha tra l'altro regolamentato il sistema delle gestioni di somme esistenti nell'ambito di questo settore del Ministero della pubblica istruzione, disponendo (articolo 1) la soppressione di tutte le gestioni non previste da norme di legge o regolamentari, e il versamento in tesoreria di tutte le somme pertinenti alle gestioni stesse, con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Per le gestioni previste da norme legislative o regolamentari la legge citata (articolo 1, ultimo comma) dà mandato al Governo di provvedere nei sensi e nei termini dell'articolo 3, secondo comma, della legge 26 aprile 1964, n. 310, in sede, cioè, di presentazione di provvedimenti legislativi a seguito delle proposte formulate dalla Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico del paesaggio, nominata dal Governo ai sensi di quest'ultima norma.

L'articolo 2 della legge 1965, n. 340, stabilisce che le somme elargite da enti o privati per scopo determinato, rientrando nei fini istituzionali dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, debbono essere versate all'erario e assegnate immediatamente, con decreto del Ministro del tesoro, allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, con imputazione ai capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme stesse o, in mancanza, ad apposito capitolo.

Dai verbali, comunicati alla Corte, di verifiche eseguite nel corso dell'esercizio 1967 da funzionari dell'Ispettorato di finanza è risultato che presso varie Sovrintendenze esistono ancora gestioni fuori bilancio.

Sono in corso accertamenti al fine di stabilire, se, e quali, di queste gestioni rientrano nelle previsioni consentite dalla legge n. 340 del 1965.

8. — *Organizzazione e personale.*

Richiamate le osservazioni che, in tema di organizzazione di servizi, sono state già formulate nei paragrafi n. 4, 5 e 6, a proposito delle spese per l'istruzione elementare e tecnico-professionale, nulla è da segnalare in ordine alla pur composita struttura dei vari servizi.

Notevole l'incidenza della produzione normativa sia nell'ambito dell'organizzazione dei servizi (legge 9 marzo 1967, n. 150, sull'ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali e legge 6 ottobre 1967, n. 947, sull'ulteriore decentramento dei servizi del personale assistente e tecnico delle Università) sia nel settore del personale insegnante e non insegnante. Con la legge 24 febbraio 1967, n. 62, in particolare, sono stati istituiti, in misura graduale nel periodo 1966-67 e 1970-71, 1100 nuovi posti di professore di ruolo, n. 7000 nuovi posti di assistente ordinario, n. 27 nuovi posti della carriera direttiva degli osservatori astronomici, ed è stata altresì attuata una nuova disciplina degli incarichi di insegnamento e dell'assistente universitario.

Sulla concreta attuazione di tale legge (che prevede anche l'istituzione di nuove borse biennali di addestramento didattico e scientifico riservate a laureati da non oltre quattro anni accademici, per un ammontare annuo di lire 1.500.000 ciascuna, e con un onere complessivo

di oltre 11 miliardi nel quinquennio considerato), la Corte riserva le proprie valutazioni alle relazioni sui prossimi esercizi.

Sempre in tema d'istruzione universitaria, intenso è stato il succedersi di modificazioni agli statuti di quasi tutte le Università, e ciò prima dei tre anni accademici dall'approvazione degli stessi, come prescritto dall'articolo 17 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Ben vero che la norma fa salvi i casi di constatata necessità, ma è altrettanto certo che questa, che avrebbe dovuto costituire una eccezione, è diventata prassi costante — incoraggiata dal fatto che, l'indicazione nella motivazione della necessità, sottrae i relativi provvedimenti ad ogni censura di legittimità — prassi che pone in netto rilievo, con la sua, ripetesi, intensa frequenza, una sostanziale vasta elusione dei limiti temporali imposti dalla legge, elusione spinta al segno che, in non pochi casi, si sono verificate più modificazioni di statuti nel corso di uno stesso anno accademico e, addirittura, per la medesima facoltà.

Quanto al personale insegnante degli istituti d'istruzione secondaria permane la situazione, già in precedenza rilevata, delle assunzioni disposte prima ancora che i corrispondenti provvedimenti di nomina siano trasmessi alla Corte.

Pur se ciò può spiegarsi con circostanze obiettive, peculiari all'utilizzazione del personale insegnante, in dipendenza delle esigenze di funzionalità della scuola, non è da sottacere che situazioni di fatto illegittime vengono talora a determinarsi, rispetto alle quali il controllo della Corte non riesce, neppure successivamente, ad esercitare effetti riparatori.

A proposito di personale insegnante va segnalato, da ultimo, che non risulta ancora emanato il regolamento previsto dall'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, circa i criteri per i comandi di quello direttivo ed insegnante delle scuole medie inferiori e superiori presso le Università. Tale situazione di carenza è venuta in maggior rilievo per effetto della legge 24 febbraio 1967, n. 62, che, in relazione al citato articolo 7 della legge 1962, n. 16, ha aumentato la quota annua dei comandi da n. 70 a 180, consentendo il conferimento dei comandi stessi anche al personale delle scuole elementari.

La facoltà concessa dall'articolo 200, secondo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, ai fini del trasferimento di personale amministrativo nei ruoli degli ispettori centrali viene in prevalenza esercitata dall'Amministrazione per funzionari che sono al limite del collocamento a riposo, donde il dubbio che, tali trasferimenti più che a soddisfare obbiettive esigenze di servizio, mirino sostanzialmente a differire al settantesimo anno di età (che è il limite di età di cui godono gli ispettori centrali ai sensi dell'articolo 15 della legge 13 marzo 1958, n. 165) il collocamento a riposo di impiegati per cui detto limite è fissato al sessantacinquesimo anno.

Nel 1967 l'Amministrazione ha attuato una serie di corsi per la preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale insegnante e non insegnante, la quasi totalità di detti corsi ha interessato l'aggiornamento del personale insegnante, specie della scuola media e degli istituti tecnici, con riguardo alle rispettive materie. L'onere nel complesso sostenuto è stato di circa 1.240 milioni. Contenuti entro limiti modesti gli incarichi di studio, ex articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, che sono stati conferiti tutti ad estranei della Amministrazione: su una previsione iniziale di lire 12.000.000 del corrispondente capitolo (numero 1092) sono state portate in economia lire 8.460.000. È stato inoltre affidato all'Istituto Centrale di Statistica lo svolgimento di indagini interessanti il settore scolastico (rilevazione degli studenti per età, e degli studenti lavoratori), con un compenso complessivo di circa 30 milioni.

9. — *Acquisto di beni e servizi.*

L'attività contrattuale dell'Amministrazione si è svolta, anche quest'anno, pressoché nella sua totalità, col sistema della trattativa privata.

Nel rinviare, sull'argomento, alle generali osservazioni contenute in altra parte della relazione (1), devesi aggiungere che, nel settore della pubblica istruzione, in stretta connessione

(1) Parte IV cap. II, par. 3, lett. a).

alla specialità dei servizi, trova larga applicazione il sistema della esecuzione in economia per lavori e forniture.

Sul punto la Corte deve ancora sottolineare — siccome già fatto nelle precedenti relazioni — l'esigenza dell'adeguamento delle attuali norme regolamentari che, emanate in tempi remoti (il regolamento generale per l'esecuzione in economia dei lavori e forniture del Ministero è stato approvato con regio decreto 13 aprile 1882, n. 811; il regolamento per le antichità e belle arti con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859), non rispondono più alle attuali esigenze, per quanto ha riguardo, sia alla individuazione dei lavori e forniture, che possono essere eseguite in economia, sia ai limiti di spesa.

La consistenza degli automezzi assegnati alla Amministrazione, per le esigenze degli uffici centrali e periferici, ascende a n. 330 veicoli, ivi compresi n. 65 bibliobus. Nel corso del 1967 sono stati acquistati n. 47 automezzi, in sostituzione di altrettanti alienati.

Le spese di esercizio e manutenzione, disposte a mezzo di ordini di accreditamento a funzionari delegati, sono stati di circa lire 195 milioni.

Non risultano stipulati contratti di assicurazione per responsabilità civile.

10. — *Rendiconti delle Università e degli istituti superiori d'istruzione.*

Per l'anno accademico 1966-67 l'onere, a carico del bilancio dello Stato, per assegnazioni e contributi a favore delle Università e degli Istituti superiori, è stato di complessive lire 81.209.000.000, di cui lire 33.209.000.000 relative alla parte corrente del bilancio (capitoli 2401, 2403, 2406, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414 e 2415 del consuntivo della spesa del Ministero della pubblica istruzione) e lire 48.000.000.000 relative alla parte in conto capitale (capitoli 5041, 5043, 5045 e 5046 del consuntivo stesso).

I prospetti che seguono servono ad illustrare l'entità dei contributi di cui si sono avvalse le gestioni universitarie con evidenziato il rapporto percentuale dei contributi stessi rispetto al complesso delle entrate (prospetto n. 1) nonché gli elementi delle gestioni e i risultati della situazione finanziaria delle Università e degli Istituti superiori alla fine dell'anno accademico 1966-67 (prospetto n. 2).

Più analitici elementi risultanti dai consuntivi sono poi riportati, con riferimento a ciascuna gestione, in allegato alla presente relazione (Allegato A).

Rinviano alle precedenti relazioni per generali considerazioni sulle caratteristiche di tali rendiconti, è da notare come, anche per l'esercizio in esame, i medesimi siano stati trasmessi, in genere, con notevole ritardo rispetto al termine stabilito dall'articolo 124 del regolamento generale universitario, cosicché le prescritte dichiarazioni di regolarità sono intervenute soltanto per una parte di essi, essendo gli altri tuttavia in corso d'esame.

PROSPETTO N. 1

ESPOSIZIONE CONTRIBUTI DELLO STATO E DI ALTRI ENTI CORRISPOSTI ALLE
UNIVERSITÀ E ISTITUTI SUPERIORI DI ISTRUZIONE SUPERIORE PER L'ANNO
ACCADEMICO 1966/1967

ISTITUTI	CONTRIBUTI		Totale	Entrate ordinarie e straordinarie accertate come da consuntivo	Incidenza % dei contributi sulle entrate
	Ordinari	Straordinari			
1) Bari - Università	1.023.126.000	968.012.313	1.991.138.313	3.570.738.566	55,76
Opera universitaria	5.129.324	592.349.800	597.479.124	928.194.287	64,38
2) Bologna - Università	(1)				
Facoltà ingegneria	(1)				
Facoltà agraria	(1)				
Facoltà chimica industriale	(1)				
Facoltà economia e commercio	(1)				
3) Cagliari - Università	(1)				
Opera universitaria	(1)				
4) Camerino - Università	166.447.000	40.949.000	207.396.000	345.167.392	60,12
5) Catania - Università	688.357.700	872.602.660	1.560.960.360	2.497.011.708	62,51
Facoltà agraria	30.280.000	49.990.000	80.270.000	223.205.650	36,00
Opera universitaria	(1)				
Istituto Vulcanologico	10.366.000	233.425	10.599.425	14.077.300	75,71
6) Ferrara - Università	314.590.000	349.406.377	663.996.377	994.660.446	66,73
Opera universitaria	11.695.449	61.421.438	73.116.887	75.544.011	96,21
7) Firenze - Università	(1)				
8) Genova - Università	567.568.500	561.166.157	1.128.734.657	2.370.177.087	47,63
9) Lecce - Università	(1)				
10) Macerata - Università	157.455.000	5.000.000	162.455.000	215.054.015	75,56
11) Messina - Università	624.640.000	736.990.163	1.361.630.163	1.887.861.196	72,12
Facoltà economia e commercio	65.990.000	35.000.000	100.990.000	237.510.779	42,43
12) Milano - Università	653.220.000	1.023.765.664	1.676.985.664	2.969.337.376	56,48
Opera universitaria	108.087.735	76.230.000	184.317.735	388.440.266	47,51
13) Modena - Università	341.622.450	175.639.881	517.262.331	1.012.791.020	51,06
14) Napoli - Università	(1)				
Istituto universitario orientale	(1)				
Opera universitaria Istituto universitario orientale	(1)				
Opera universitaria Istituto universitario navale	(1)				
Opera universitaria Istituto Suor Orsola Benincasa	26.512.000	165.405.450	191.917.450	506.182.101	37,93

(1) Dati non pervenuti.

Segue: PROSPETTO N. 1.

ISTITUTI	CONTRIBUTI		Totale	Entrate ordinarie e straordinarie accertate come da consuntivo	Incidenza % dei contributi sulle entrate
	Ordinari	Straordinari			
15) Padova - Università	(1)				
16) Palermo - Università	603.049.092	249.258.675	852.307.767	3.440.985.572	24,77
17) Parma - Università	1.696.748.716	536.209.902	2.232.958.618	3.087.364.166	72,33
Opera universitaria	35.927.683	51.511.665	87.439.348	421.222.280	58,54
18) Pavia - Università	581.098.160	417.851.654	998.949.814	2.418.911.248	41,30
Opera universitaria	165.260.000	57.095.000	222.355.000	255.394.860	87,20
19) Perugia - Università e Facoltà di scienze agrarie	596.697.060	500.522.523	1.097.219.589	1.589.655.488	69,00
Opera universitaria	56.635.000	1.944.030	58.579.030	591.185.662	9,91
20) Pisa - Università	(1)				
Opera universitaria	(1)				
Scuola normale superiore	231.195.000	9.667.900	240.862.900	281.778.640	85,41
21) Roma - Università	2.280.486.028	4.382.266.468	6.662.752.496	20.489.550.708	32,52
Istituto nazionale alta matematica	51.810.000	255.935	52.065.935	59.811.465	86,78
Istituto superiore « G. Eastman »	44.380.300	5.240.000	49.620.300	541.172.184	9,17
Istituto educazione fisica	112.500.000	10.350.000	122.850.000	180.891.500	67,87
Opera universitaria	400.000	—	400.000	510.548.173	0,08
Istituto italiano di studi germanici	6.430.000	—	6.430.000	7.210.300	89,18
22) Sassari - Università	(1)				
Opera universitaria	(1)				
23) Siena - Università	230.785.500	258.371.929	489.157.429	823.926.211	59,36
24) Torino - Università	1.312.714.961	122.221.886	1.434.936.847	3.245.755.982	44,21
Politecnico	469.826.250	241.697.191	711.523.441	1.331.212.056	53,46
25) Trieste - Università	(1)				
Opera universitaria	(1)				
Osservatorio astronomico di Trieste	14.910.000	10.000.000	24.910.000	66.004.726	37,74
26) Venezia - Istituto universitario di architettura	65.420.000	25.000.000	90.420.000	178.533.004	50,51
Istituto biologia marina, Venezia	(1)				
	13.351.360.908	12.593.627.092	25.944.988.000	57.757.070.425	44,92

(1) Dati non pervenuti.

RIEPILOGO CONTI CONSUNTIVI UNIVERSITÀ

ISTITUTI	ENTRATE ACCERTATE			
	Effettive ordinarie e straordinarie	Movimento di capitali	Partite di giro	Totale
1) Bari: Università	3.570.738.566	260.000	2.299.544.336	5.870.542.962
Opera universitaria	928.194.287	—	14.937.050	943.131.337
2) Bologna: Università	(1)			
Facoltà ingegneria	(1)			
Facoltà agraria	(1)			
Facoltà chimica industriale	(1)			
Facoltà economia e commercio	(1)			
3) Cagliari: Università	(1)			
Opera universitaria	(1)			
4) Camerino: Università	345.167.392	5.545.000	88.369.088	439.081.480
Opera universitaria	90.534.148	—	45.597.035	136.131.183
5) Catania: Università	2.497.011.708	—	282.664.203	2.779.675.911
Facoltà agraria	223.205.650	—	648.546	223.854.196
Amministrazione Policlinico	59.135.210	—	4.873.155	64.008.365
Opera universitaria	(1)			
Istituto vulcanologico	14.077.300	—	433.530	14.510.830
Azienda agraria	32.817.691	—	1.142.640	33.960.331
6) Ferrara: Università	994.660.446	1.301.000	206.422.559	1.202.384.005
Opera universitaria	75.544.011	—	1.523.805	77.067.816
7) Firenze: Università	(1)			
8) Genova: Università	2.370.177.087	—	986.480.168	3.356.657.255
9) Lecce: Università	(1)			
10) Macerata: Università	215.054.015	—	18.913.428	233.967.443
Opera universitaria	37.677.415	—	17.207.233	54.884.648
11) Messina: Università	1.887.861.196	—	469.787.186	2.357.648.382
Opera universitaria	349.223.168	—	57.097.137	406.320.305
Facoltà economia e commercio	217.510.779	—	28.714.074	246.224.853
12) Milano: Università	2.969.337.376	—	3.025.170.195	5.994.507.571
Politecnico	(1)			
Opera universitaria	388.440.266	—	124.924.267	513.364.533
13) Modena: Università	1.012.794.020	—	102.525.558	1.115.319.578

(1) Dati non pervenuti.

PROSPETTO N. 2.

E ISTITUTI SUPERIORI D'ISTRUZIONE ESERCIZIO 1966/1967

SPESE ACCERTATE				SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31-10-1967							
Effettive ordinarie e straordinarie	Movimento di capitali	Partite di giro	Totale	Avanzo (+) o disavanzo (-) di amministrazione al 1° novembre 1965	Avanzo (+) o disavanzo (-) finanziario 1966 (competenza)	Miglioramento (+) o peggioramento (-) gestione residui	Avanzo (+) o disavanzo (-) di amministrazione al 31 ottobre 1966				
3.569.064.941	16.422.721	2.299.544.396	5.885.032.058	+	17.329.678	-	14.489.096	-	9.679.235	-	6.838.653
905.580.134	23.782.808	14.937.050	944.299.922	+	4.805.153	-	1.168.655	-	1.917.792	+	1.718.706
464.119.883	5.198.900	88.369.088	557.687.871	+	122.669.327	-	118.606.391	+	505.065	+	4.568.001
92.202.640	—	45.597.035	137.799.675	+	28.543.984	-	1.668.492	+	1.585.389	+	28.460.881
1.983.555.585	32.011.835	282.664.203	2.298.231.623	+	131.158.817	+	481.444.288	+	4.709.324	+	617.312.429
263.964.011	—	648.546	264.612.557	-	459.490.372	-	40.758.361	-	387.468	-	500.636.201
46.382.330	—	4.873.155	51.255.485	—	—	+	12.752.880	—	—	+	12.752.880
16.449.126	—	433.530	16.882.656	+	4.564.641	-	2.371.826	+	50.408	+	2.243.223
39.829.723	—	1.142.640	40.972.363	+	10.019.737	-	7.012.032	+	17.330	+	3.025.035
1.005.693.773	1.272.740	206.422.559	1.213.389.072	-	5.681.919	-	11.005.067	+	12.168.418	-	4.518.568
73.000.690	—	1.523.805	74.524.495	+	26.588.163	+	2.543.321	-	6	+	29.131.478
2.370.839.693	—	986.480.168	3.357.319.861	-	41.729.165	-	662.606	+	26.052.040	-	16.339.731
218.644.503	—	18.913.428	237.557.931	+	26.364.039	-	3.590.488	+	1.075.895	+	23.849.446
37.539.766	—	17.207.233	54.746.999	-	759.998	+	137.649	+	75.115	-	547.234
1.920.410.517	—	469.787.186	2.390.197.703	+	32.752.286	-	32.549.321	+	1.107.794	+	1.310.759
344.401.714	—	57.097.137	401.498.851	+	930.249	+	4.821.454	-	5.695.157	+	56.546
252.912.532	—	28.714.074	281.626.606	+	36.231.666	-	35.401.753	+	213.244	+	1.043.157
2.948.928.659	646.368	3.025.170.195	5.974.745.222	+	57.270.465	+	19.762.349	+	19.259.550	+	96.292.364
442.479.739	10.073.230	124.924.267	577.477.236	-	260.949.913	-	64.112.703	+	39.276.185	-	285.786.431
961.202.572	—	102.525.558	1.063.728.130	-	89.279.623	+	51.591.448	-	60.791	-	37.748.966

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ISTITUTI	ENTRATE ACCERTATE			
	Effettive ordinarie e straordinarie	Movimento di capitali	Partite di giro	Totale
14) Napoli: Università	(1)			
Istituto universitario orientale	(1)			
Istituto universitario orientale Opera univer- sitaria	(1)			
Unione navale Opera universitaria	(1)			
Istituto Suor Orsola Benincasa di assistenza	506.182.101	450.000	6.613.120	513.245.221
Istituto universitario navale	(1)			
Opera di assistenza universitaria	1.440.429.117	—	270.121.962	1.710.551.079
15) Padova: Università	(1)			
Opera universitaria	(1)			
16) Palermo: Università	3.440.985.572	—	3.547.450.583	6.988.436.155
Facoltà magistero	149.842.639	—	11.726.719	161.569.358
17) Parma: Università	3.087.364.166	—	378.316.427	3.465.680.593
Opera universitaria	421.222.280	—	19.235.119	440.457.399
18) Pavia: Università	2.418.911.248	200.000.000	276.318.926	2.895.230.174
Opera universitaria	255.394.860	10.000	42.837.611	298.242.471
19) Perugia: Università e Facoltà scuole agrarie	1.589.655.488	505.745.854	417.713.138	2.513.114.480
Opera universitaria	591.185.662	—	135.572.063	726.757.725
20) Pisa: Università	(1)			
Opera universitaria	(1)			
Scuola normale superiore	281.778.640	—	240.974.336	522.752.976
21) Roma: Università	20.489.550.708	2.437.500	4.638.809.549	25.130.797.757
Istituto nazionale alta matematica	59.811.465	1.660.305	2.064.059	63.535.829
Istituto superiore « G. Eastman »	541.172.184	—	68.974.964	610.147.148
Istituto educazione fisica	180.891.500	—	12.599.044	193.490.544
Opera universitaria	510.548.173	—	1.071.714.448	1.582.262.621
Istituto italiano di studi germanici	7.210.300	—	567.653	7.777.953
22) Sassari: Università	(1)			
Opera universitaria	(1)			
23) Siena: Università	823.926.211	—	171.779.421	995.705.632
Opera universitaria	142.804.972	—	41.679.438	184.484.410
24) Torino: Università	3.245.755.982	420.289.029	993.363.886	4.659.408.897
Politecnico	1.331.212.056	—	458.122.302	1.789.334.358
Politecnico - Opera universitaria	178.858.536	—	907.390	179.765.926
25) Trieste: Università	(1)			
Opera universitaria	(1)			
Osservatorio astronomico di Trieste	38.667.626	—	27.337.100	66.004.726
26) Venezia: Istituto universitario di architettura	178.533.004	—	61.722.189	240.255.193
Opera universitaria	44.955.098	—	5.919.270	50.874.368
Istituto biologia marina Venezia	(1)			
	60.236.011.319	1.137.698.688	20.679.415.970	82.053.125.977

(1) Dati non pervenuti.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: PROSPETTO N. 2.

SPESE ACCERTATE				SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31-10-1967							
Effettive ordinarie e straordinarie	Movimento di capitali	Partite di giro	Totale	Avanzo (+) o disavanzo (-) di amministrazione al 1° novembre 1965	Avanzo (+) o disavanzo (-) finanziario 1966 (competenza)	Miglioramento (+) o peggioramento (-) gestione residui	Avanzo (+) o disavanzo (-) di amministrazione al 31 ottobre 1966				
504.283.545	450.000	6.613.120	511.346.665	+	4.547.784	+	1.898.556	+	780	+	6.447.120
1.393.875.117	46.554.000	270.121.962	1.710.551.079	+	4.551.965	—	—	—	4.551.965	—	—
3.433.685.410	—	3.547.450.583	6.981.135.993	+	392.540.455	+	7.300.162	+	183.842.103	+	583.682.720
141.980.261	—	11.726.719	153.706.980	+	6.162.568	+	7.862.378	+	19.530.781	+	33.555.727
3.198.137.566	493.030	378.316.427	3.576.947.023	-	192.448.476	-	111.266.430	-	23.606.335	-	327.320.241
441.616.980	—	19.235.119	460.852.099	—	—	-	20.394.700	+	20.394.700	—	—
2.419.036.736	200.000.000	276.318.926	2.895.355.662	-	46.648.843	-	125.488	+	5.422.476	-	41.351.855
251.136.380	10.000	54.874.656	306.021.036	+	12.618.564	+	108.268	-	7.778.565	+	4.948.267
1.996.055.186	5.745.854	417.713.138	2.419.514.178	+	65.039.837	+	93.600.302	+	127.309.484	+	285.949.623
545.894.693	52.365.157	135.572.063	733.831.953	+	32.535.646	-	7.074.228	+	7.233.960	+	32.695.378
260.239.489	—	240.974.336	501.213.825	-	63.005.535	+	21.539.151	+	986.613	-	40.479.771
20.361.112.810	2.437.500	4.638.809.549	25.002.359.859	+	1.528.863.966	+	128.437.898	+	77.416.406	+	1.734.718.270
22.723.806	20.267.240	5.703.612	48.694.658	+	24.526.412	+	14.841.171	-	3.410.617	+	35.956.966
545.019.095	—	68.974.964	613.994.059	—	—	-	3.846.911	-	80.260.933	-	84.107.844
169.710.385	—	12.599.044	182.309.429	+	6.314.675	+	11.181.115	+	5.658.552	+	23.154.342
410.833.471	—	1.071.714.448	1.482.547.919	+	132.632.893	+	99.714.702	-	89.196.715	+	143.150.880
13.124.640	—	567.653	13.692.293	+	11.544.806	-	5.914.340	—	—	+	5.630.466
817.988.180	9.728.288	171.779.421	999.495.889	+	2.473.861	-	3.790.257	+	4.871.174	+	3.554.778
170.865.420	—	41.679.438	221.544.858	-	16.914.384	-	37.060.448	+	34.781.110	-	19.193.722
3.590.691.784	57.021.867	993.363.886	4.641.077.537	+	32.374.841	+	18.331.360	-	1.402.815	+	49.303.386
1.297.641.549	—	458.122.302	1.755.763.851	+	244.711.907	+	33.570.507	+	423.060	+	278.705.474
174.071.074	—	907.390	174.978.464	+	32.680.851	+	4.787.462	—	—	+	37.468.313
62.733.714	—	27.337.100	90.070.814	+	24.311.031	-	24.066.088	—	—	+	244.943
169.923.327	—	61.722.189	231.645.516	+	197.555.866	+	8.609.677	-	17.462	+	206.148.081
44.714.377	—	5.744.298	50.458.675	+	4.226.085	+	415.693	-	10.685	+	4.631.093
60.403.297.526	484.481.578	20.694.917.596	81.582.696.700	+	2.082.533.990	+	478.316.110	+	365.991.415	+	2.926.841.515

11. — *Enti soggetti alla vigilanza del Ministero.*

Quanto agli enti che numerosi operano per la realizzazione di finalità di istruzione, di cultura o assistenziali, si riassumono qui di seguito brevi notazioni che — tratte dalle relazioni della Corte nell'esercizio del controllo ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259 — hanno per oggetto così i risultati della loro gestione, come l'attività di vigilanza che sugli stessi viene esercitata dal Ministero della pubblica istruzione (1).

Una prima notazione, che è comune a molti enti, si riferisce alla rappresentata esigenza di provvedere alla emanazione (o, in taluni casi, al perfezionamento) di norme regolamentari sullo stato giuridico ed economico del personale, ovvero in materia di amministrazione e contabilità; in particolare, ciò è stato osservato per l'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner »; per l'Istituto nazionale di ottica; per l'Istituto di studi romani; per il Centro nazionale per i sussidi audiovisivi; per l'Ente nazionale di assistenza magistrale.

Il Centro nazionale per i sussidi audiovisivi è presieduto, di diritto, dal Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione il che — come è stato osservato dalla Corte anche in relazione ad altri enti (CNEN) — si riflette sulla efficienza della vigilanza devoluta al Ministero, proprio a motivo della presenza, in seno all'organo di amministrazione del Centro, del Sottosegretario di Stato nel quale vengono praticamente riunite le funzioni di controllore e di controllato.

Quanto alla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM) è stato rilevato il cospicuo ammontare dei depositi presso istituti di credito, depositi che, invece, debbono essere contenuti nella misura sufficiente a fronteggiare i fabbisogni correnti di cassa. Connessa a questa è l'altra notazione che riguarda il costante e sensibile aumento del fondo per investimenti immobiliari di carattere assistenziale — fondo raddoppiato nel corso di un quadriennio — il che potrebbe anche essere indice di inadeguatezza nel ritmo di realizzazioni.

Per l'Istituto elettrotecnico « Galileo Ferraris » è stata ritenuta in contrasto con le norme statutarie, sotto il profilo della rispondenza ai fini istituzionali, la convenzione stipulata con il Politecnico di Torino per l'istituzione di una cattedra presso quest'ultimo, in quanto, a termini dello statuto, l'ambito delle attività scolastiche dell'ente è limitato alla ospitalità dei corsi e degli insegnamenti organizzati dal Politecnico.

Atteso il grado di scarsa funzionalità del « Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche », il cui personale appartiene ai ruoli del Ministero, è stata prospettata l'opportunità che i compiti dell'ente siano devoluti all'Amministrazione della pubblica istruzione. In relazione alla osservazione del Ministero, secondo cui i compiti svolti dal Centro richiedono una organizzazione tecnica e un'attrezzatura che lo stesso già possiede e che l'Amministrazione « non potrebbe improvvisare », la Corte ha precisato che il personale del Centro — il quale, ovviamente, è parte integrante della cennata organizzazione tecnica — già appartiene ai ruoli delle biblioteche pubbliche e che l'affidamento al Ministero dei compiti ora attribuiti al Centro dovrebbe comportare, da un lato, la soppressione dell'Ente e, dall'altro, il trasferimento al Ministero stesso di tutte le attrezzature.

Eccedenza di personale rispetto agli organici è stata, infine, segnalata per l'Istituto nazionale di geofisica.

Con riferimento agli adempimenti propri dell'organo di vigilanza, è stata notata, tra l'altro, la non intervenuta approvazione di atti regolamentari o di deliberazioni in genere (così per il Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci »; per l'Ente delle ville venete), nonché la mancata ricostituzione di organi scaduti (Istituto nazionale « Giuseppe Kirner »).

Osservazione comune a molti enti, sempre sotto il profilo della vigilanza ministeriale, è da ultimo l'esigenza che l'organo di vigilanza si pronunzi sui bilanci preventivi e sui consuntivi — pur nell'ipotesi in cui non sussista una espressa previsione normativa in tal senso — in quanto è attraverso questa pronunzia che l'organo di vigilanza può esprimere un giudizio sia sulla impostazione del bilancio, sia sullo svolgimento e sui risultati della gestione.

(1) Osservazioni tratte dalle relazioni degli enti e relative agli esercizi fino al 1965 e 1966 (si veggano del Doc. XIII, n. 1, della Camera dei Deputati i volumi 255, 249, 295, 242, 244, 261, 268 e 278).

CAPITOLO IX.

MINISTERO DELL'INTERNO

1. — *Considerazioni generali sulla gestione.*

a) *Leggi autorizzative di spesa.* — Nel corso del 1967, sono state emanate leggi autorizzative di spese che interessano in vario modo anche esercizi anteriori, e per le quali valgono le considerazioni svolte in altra parte della presente relazione (1): tale la legge 24 febbraio 1967, n. 68 (2), che, aumentando il contributo ordinario e concedendo un contributo straordinario a favore dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali, pone le relative spese anche a carico del già chiuso esercizio finanziario 1966, disponendo, altresì, a copertura di quella relativa al contributo straordinario, la riduzione del capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64; tale, ancora, la legge 5 giugno 1967, n. 415 (3), concessiva di un contributo annuo a favore della « Fondazione Domus Pascoli », con decorrenza dal 1° gennaio 1966 e, quindi, con onere anche a carico del relativo esercizio finanziario (mediante riduzione del fondo globale). Le citate spese, anche per la parte relativa al 1966, ormai già chiuso, sono state imputate alla competenza del 1967 (capitoli 2518 e 2519).

b) *Stato di previsione della spesa.* — Le spese sono pressoché interamente classificate fra quelle correnti. L'unico stanziamento di una certa entità (lire. 7 miliardi e 500 milioni) delle spese in conto capitale è quello del capitolo 5251, che peraltro, non è diretto in realtà ad assolvere a vere e proprie finalità di investimento, in quanto relativo ad anticipazioni per rette di ospitalità: è, infatti, compreso nella categoria XV, cioè fra i « crediti ed anticipazioni per finalità non produttive ».

In ordine ai rilievi formulati dalla Corte nella precedente relazione circa la eterogeneità di oggetto di taluni capitoli (1454, 1456, 1458), l'Amministrazione (4) ha assicurato iniziative per la loro scissione (già avvenuta per il capitolo 1849 nel bilancio 1968) nel predisporre il bilancio 1969. Mentre si rinvia alle considerazioni generali sul problema svolte in altra parte della presente relazione (5), si aggiunge che, oltre ai suddetti capitoli, altri pure ne sussistono — come il capitolo 1459, di cui è stata modificata la denominazione, comprendendovi, fra l'altro, spese per vestiario, per soprassoldo di medaglie e per acquisto di macchine da scrivere, o il capitolo 2344, comprendente spese per assicurazione di masserizie di connazionali profughi dall'estero, unitamente a spese per acquisto di automezzi — anch'essi meritevoli di opportuna revisione. Si rinvia, altresì, al successivo paragrafo 4 per quanto attiene ai capitoli relativi all'assistenza pubblica.

(1) Parte I, cap. II, par. 7.

(2) Pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 14 marzo 1967, e quindi entrata in vigore il 29 marzo.

(3) Legge entrata addirittura in vigore il 5 luglio, perché pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 20 giugno 1967.

(4) Con nota 4 dicembre 1967, diretta al Presidente della Corte dei conti, il Ministro per l'interno ha trasmesso diversi elaborati contenenti osservazioni e deduzioni svolte, dietro sue istruzioni, dai singoli servizi del Ministero, in ordine a quanto rilevato dalla Corte, nella relazione unita alla decisione di parifica del rendiconto generale per il 1966, sul comportamento del Ministero stesso. Nell'esposizione che segue non si mancherà di tener conto degli argomenti svolti in detti elaborati.

(5) Parte I, cap. I, par. 5.

Lo stato di previsione della spesa per il 1967 fonde altresì tra loro capitoli precedentemente distinti.

In taluni casi dalla fusione è derivato uno spostamento sia di sezione della classificazione funzionale, sia di rubrica e, quindi, di competenza dell'organo investito dell'amministrazione degli stanziamenti: ciò dicasi della concentrazione in un unico capitolo — il 1051, della Sezione I (Amministrazione generale), rubrica 1 (Servizi generali) — degli stanziamenti relativi a compensi per speciali incarichi di studio ad estranei all'Amministrazione, prima distribuiti fra i capitoli 1441 (Sezione IV: sicurezza pubblica; rubrica 4: pubblica sicurezza), 1641 (Sezione IV; rubrica 5: servizi antincendi), e 1841 (Sezione VI: istruzione e cultura; rubrica 6: archivi di Stato), nonché dell'analoga concentrazione di capitoli relativi a spese per accertamenti sanitari (capitolo 1054, che ha assorbito il 1444) e per cure, ricoveri, ecc., interessanti il personale, benché compresi nella categoria IV (capitolo 1055, che ha assorbito il 1445). Tali spostamenti influiscono, così, sulla corretta rappresentazione dei costi finanziari, sotto il profilo della loro ripartizione tra gli obiettivi della spesa (analisi funzionale) e fra i vari servizi (classificazione amministrativa).

c) *Spese per l'Arma dei carabinieri.* — Fra gli aspetti peculiari dello stato di previsione della spesa merita autonomo rilievo quello concernente gli oneri, iscritti a carico del Ministero dell'interno, per spese relative all'Arma dei carabinieri, tenuto conto dell'appartenenza organica della stessa all'Amministrazione della difesa, la cui competenza investe anche il settore della sicurezza pubblica interna, appunto perché ospita nel proprio stato di previsione, un'apposita rubrica, collocata nella sezione IV della classificazione funzionale, concernente l'Arma.

Giova osservare, in proposito, che questa particolare situazione, anche per i riflessi che comporta su taluni aspetti organizzativi e sul costo dei servizi, esige che la competenza amministrativa e finanziaria sia, fra i due Ministeri, ripartita in modo da evitare interferenze e promiscuità, ispirandosi a ben definiti criteri di individuazione delle rispettive materie.

In proposito, è da rilevare che, se per talune spese fondamentali, come quella per stipendi, i relativi capitoli sono esclusivamente iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, non mancano capitoli il cui oggetto è comune o strettamente affine per ambedue le Amministrazioni, senza espresse specificazioni distintive, che tornerebbero, invece, opportune. In particolare, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno (1448, 1455, 1459, 1462, 1466, 1468, 1582, quest'ultimo concernente anche la Guardia di finanza) si riferiscono, fra l'altro, a spese d'ufficio, spese postali, telegrafiche e telefoniche, vestiario, e simili, che figurano anche a carico della Difesa (ad esempio capitoli 4040, 4050, 4057, ecc.). Neppure riesce agevolmente individuabile il criterio in virtù del quale sono assegnati alla prevalente competenza del Ministero dell'interno oneri di carattere strutturale, come quelli per fitto di caserme, casermaggio, impianti telegrafici e telefonici.

d) *Differenze fra previsioni iniziali e dati del consuntivo.* — La spesa complessiva, accertata sulla competenza dell'esercizio 1967, ammonta ad oltre 463 miliardi di lire, con una differenza in più di circa 91 miliardi, rispetto alle previsioni iniziali, ed un'economia di poco più di 2 miliardi, rispetto a quelle definitive. In generale, quindi, gli stanziamenti originari hanno subito, nel corso dell'esercizio, incrementi, alcuni dei quali si sono rivelati superiori al fabbisogno effettivo.

In ordine alle ipotesi, in cui le variazioni intervenute possano farsi risalire a errori di previsione, si segnalano i casi particolari apparsi più significativi, anche con riferimento agli accertamenti dei due ultimi esercizi precedenti. Vengono distintamente raggruppati, nell'ordine, i casi di esuberanza e quelli di deficienza degli stanziamenti originari.

Rientrano nel primo gruppo i capitoli 1012, 1018, 1144, 1302, 1446, 1454, 1606, 1611, 1632, 1643, 2081, 2494, 2497, 2502, 2504, 2681.

Rientrano nel secondo gruppo i capitoli 1013, 1015, 1303, 1312, 1432, 1461, 1466, 1469, 1602, 1607 (rispetto ai consuntivi 1967 e 1966), 1610, 1631, 1803, 2482, 2483, 2501.

Circa i capitoli 2081, 2487 e 2497 più specifiche osservazioni sono esposte nel successivo paragrafo 4.

e) *Modalità varie della gestione.* — Anche nell'esercizio in esame ha assunto notevoli dimensioni il ricorso al sistema delle aperture di credito a funzionari delegati, rispetto al sistema di pagamento con mandato diretto.

Va tenuto presente che il sistema dell'apertura di credito è utilizzato, in massima parte, per pagamenti di stipendi, paghe ed altri assegni al personale (particolarmente nel settore della pubblica sicurezza), ivi compresi gli anticipi ai dipendenti in missione (1), onde il suo già rilevato espandersi è prevalentemente dovuto agli incrementi verificatisi negli ultimi anni nelle dotazioni di bilancio relative a tali spese, la cui misura, peraltro, è determinata da atti generalmente sottoposti al preventivo controllo della Corte. Per la rimanente parte, di limitate proporzioni rispetto al totale, trattasi per lo più di spese di lieve entità connesse a servizi di manutenzione e gestione, specialmente di automezzi della polizia, rispondenti ad esigenze di speditezza nelle forniture e nei pagamenti; nonché di erogazione a carico delle Aziende di culto per sovvenzioni al clero particolarmente benemerito e bisognoso (capitolo 185/2 dello stato di previsione della spesa dei patrimoni riuniti ex economici) — effettuate a mezzo di assegni bancari emessi su fondi accreditati al Cassiere del Fondo per il culto e spediti alle stazioni dei Carabinieri per la consegna agli interessati — e per altri sussidi al clero.

Gli esposti dati di fatto contribuiscono a chiarire la reale natura e portata del descritto fenomeno. Ciò, peraltro, non esclude l'esistenza di quei problemi di ordine generale che, nella materia degli accreditamenti, vengono trattati in altra parte della relazione (2).

Per quanto concerne le esigenze di decentramento della gestione, è opportuno ricordare il cenno già fatto nella precedente relazione al sistema, prescritto dalla legge 15 dicembre 1965, n. 1425, concernente le erogazioni di contributi a titolo di concorso nelle spese per l'organizzazione e lo svolgimento dell'assistenza estiva ed invernale ai minori bisognosi, sostenute da Istituti, Enti, Associazioni e Comuni (capitolo 2489): in virtù di tale legge, infatti, i decreti concessivi delle provvidenze sono di competenza del Ministero, previa ripartizione dei fondi disponibili fra le varie Prefetture, mentre l'attività di queste è limitata a segnalare — sentiti appositi comitati e secondo criteri dettati da circolari ministeriali — gli enti ritenuti meritevoli delle provvidenze stesse nonché ad emettere i mandati di pagamento in esecuzione dei detti decreti. Il decentramento, in tal modo, non consiste in una reale devoluzione di attribuzioni, quale è invece presupposta nella disciplina dettata in via generale dalla legge 17 agosto 1960, n. 908, cui pure la citata legge n. 1425 intende richiamarsi.

Per quanto attiene alla mancata nomina dei consegnatari del materiale automobilistico, nautico ed aereo dei servizi antincendi, segnalata nella precedente relazione, il Ministero ha precisato che essi sono già stati nominati da tempo ed hanno già presentato annualmente rendiconto all'Amministrazione; i decreti di nomina, peraltro, non sono stati sottoposti al visto della Corte.

f) *Gestioni particolari.* — Sussiste tuttora l'esigenza, enunciata e ribadita nelle precedenti relazioni, di un riordinamento normativo atto a ricondurre sotto le garanzie proprie delle pubbliche gestioni, quelle tenute dal Ministero dell'interno, in conformità a particolari norme di legge, di fondi relativi all'amministrazione del personale dei segretari comunali e provin-

(1) Nella seduta del 22 novembre 1967 le Sezioni riunite della Corte hanno reso, su richiesta del Ministero dell'interno, parere su di uno schema di disegno di legge, recante norme sul decentramento dei servizi relativi all'attribuzione degli assegni, alla liquidazione delle pensioni ed alla concessione dell'indennità di buonuscita al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Il parere aderisce, fra l'altro, al suggerimento del Ministero del tesoro di devolvere alle prefetture l'emana- zione di vari provvedimenti relativi al trattamento economico del personale in parola, mantenendosi espressamente, per i pagamenti, il sistema delle aperture di credito.

(2) Parte II, cap. III, par. 2.

ciali (articoli 42, 44 e 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604) nonché ai proventi dei servizi a pagamento effettuati dai militari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Nel ricordare, per quest'ultima gestione, i criteri della opportuna disciplina già dettata per gli analoghi proventi dei Vigili del fuoco (legge 26 luglio 1965, n. 966), si ripete come altrettanto indifferibile sia la necessità di introdurre parallela disciplina per i fondi relativi ai segretari comunali e provinciali, tanto più che i chiarimenti offerti dallo stesso Ministero dimostrano trattarsi di vera e propria gestione, concernente compensi a membri di commissioni, spese di ufficio, corsi di perfezionamento e corsi di studio, sul cui andamento nulla è dato oggi conoscere alla Corte, e quindi al Parlamento, esauendosi le relative procedure di entrata e di erogazione nell'ambito interno dell'Amministrazione.

g) *Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali.* — Di questa gestione, del tutto particolare, la precedente relazione ha ampiamente illustrato l'evoluzione e le diverse caratteristiche, al fine precipuo di porre in rilievo la necessità di eliminare l'attuale mancanza di un regime di controllo conforme al dettato costituzionale ed ai principi della disciplina generale in materia.

Basterà, pertanto, limitarsi a ricordare come a siffatta mancanza non possano ovviare né la partecipazione di un « rappresentante » della Corte dei conti all'attività — deliberativa — del Comitato amministrativo, né il controllo puramente interno che quest'ultimo esercita sugli organi esecutivi, né la relazione che la stessa Amministrazione presenta direttamente al Parlamento sulla gestione (effettuata, per buona parte, a carico del bilancio statale, con contributi annui ammontanti a 7,3 miliardi di lire), senza che il sindacato parlamentare possa avvalersi del preventivo esame della Corte in ordine alla regolarità della gestione medesima.

Resta ancora da rilevare, anche per l'esercizio in esame, il tardivo rimborso allo Stato delle somme dovute dall'AAI per le spese di personale: il conto consuntivo dell'entrata presenta, infatti, al capitolo 3448, residui attivi, cioè somme non ancora versate da detta Amministrazione, per lire 1.269.941.781. Sussistono, inoltre, ancora residui attivi degli esercizi precedenti per circa 109 milioni di lire.

2. — *Personale.*

a) *Organici e personale in servizio.* — Un provvedimento di notevole portata, e cioè la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, ha soppresso le carriere esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, disponendo l'inquadramento del personale relativo, anche in soprannumero, nei ruoli dell'Amministrazione civile e determinando così, in quest'ultima, situazioni di esuberanza destinate al graduale riassorbimento.

Altre iniziative sono preannunciate dall'Amministrazione per regolarizzare situazioni di fatto determinate dal protrarsi di rapporti originariamente sorti a titolo meramente precario, stante la necessità di andare incontro alle aspettative degli interessati e di evitare inconvenienti cui una diversa soluzione esporrebbe l'Amministrazione. Tali le situazioni dei profughi utilizzati presso i Centri di raccolta e le Prefetture.

È appena da rilevare, in proposito, come proprio l'addotta inevitabilità della « regolarizzazione » postuma di situazioni di fatto precostituite, conferma la irregolarità di tali situazioni, ripetutamente rilevate dalla Corte (1).

Le variazioni di maggior rilievo, intervenute nell'anno in esame, rispetto ai dati forniti nella precedente relazione, sono quelle derivanti dalla già citata legge n. 1116 del 1966, che ha recato notevoli innovazioni nella struttura organica di diversi servizi, realizzando, peraltro — a parte le segnalate transitorie situazioni di soprannumero — una complessiva riduzione di posti.

(1) Fra le situazioni irregolari di altro tipo è da ricordare quella, segnalata dalla Corte nella relazione sulle gestioni 1962-1966 dell'Unione italiana ciechi e dell'Opera nazionale ciechi civili, del servizio prestato presso quest'ultima da 15 funzionari di ruolo del Ministero, in contrasto con l'articolo 56 dello Statuto degli impiegati dello Stato.

Nel rinviare al prospetto pubblicato in altra parte della presente relazione (1), per i dati globali relativi a tutte le carriere, si fa cenno qui di seguito, anche in connessione con quanto segnalato per l'anno precedente, di taluni più analitici elementi meritevoli di menzione.

Amministrazione civile. — Al 31 dicembre 1967, rispetto a 626 posti complessivi di consiglieri previsti in organico, i funzionari in servizio risultavano in totale 586, 7 dei quali fuori ruolo e 172 in soprannumero, mentre i posti di organico coperti erano soltanto 407. Per la parziale copertura delle 64 vacanze disponibili, risulta bandito nel giugno 1967 un concorso a 40 posti della qualifica iniziale. Anche i direttori di sezione risultano in numero inferiore alle previsioni organiche. Ben diversa situazione, per effetto di norme generali già ricordate nella precedente relazione, si ha per i vice prefetti ispettori e per i vice prefetti, che erano rispettivamente 220 (su 185 posti) e 319 (su 174), dei quali 36 e 48 fuori ruolo in applicazione della legge istitutiva dei tribunali elettorali, ora, peraltro, dichiarata incostituzionale. Nella carriera di ragioneria, la situazione non presenta sostanziali mutamenti rispetto a quella dell'anno precedente, con un'esuberanza complessiva di circa 400 dipendenti in servizio su 937 posti di organico (2). Notevoli innovazioni ha, invece, recato negli altri ruoli la citata legge n. 1116 del 1966, trasferendo all'Amministrazione civile il ruolo di concetto amministrativo già della pubblica sicurezza, con un totale di 650 posti organici nonché un numero di poco inferiore di dipendenti in servizio, ed inquadrando in soprannumero al corrispondente personale della stessa Amministrazione civile, quello esecutivo ed ausiliario dei soppressi ruoli della pubblica sicurezza, oltre a modificare in misura sensibile la struttura dei relativi ruoli dell'Amministrazione civile, con notevole incremento delle qualifiche intermedie e superiori, verosimilmente destinato ad agevolare l'avanzamento in carriera dell'ingente numero di dipendenti oggi presenti, specialmente nelle qualifiche iniziali, per effetto del cennato inquadramento (2517, su 780 posti, per la carriera esecutiva, e 1435, su 870, per quella ausiliaria).

Archivi di Stato. — Nessun mutamento di rilievo rispetto alla situazione segnalata per l'anno precedente, che permane diffusamente deficitaria rispetto alle disponibilità dell'organico, particolarmente nelle carriere esecutiva (aiutanti) e tecnica.

Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali. — Nell'anno in esame si sono accentuate le situazioni di esuberanza di personale, rispetto alle dotazioni organiche, segnalate nella precedente relazione per le qualifiche iniziali delle carriere di concetto ed esecutiva. Tali situazioni trovano la loro origine nelle norme della legge 12 agosto 1962, n. 1340, relative al collocamento in ruolo di personale in servizio presso l'UNRRA-Casas (ora ISES), Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale e presso campi profughi stranieri.

Al fine di adeguare le dotazioni organiche (che pure dovrebbero commisurarsi unicamente alle esigenze dei servizi) all'entità numerica dei dipendenti, agevolando il riassorbimento delle posizioni soprannumerarie ed assicurando al personale migliori prospettive di carriera, è stata emanata, su iniziativa governativa, la legge 23 febbraio 1968, n. 102 (3). Quest'ultima, oltre ad abbreviare, per i dipendenti in servizio, periodi di anzianità e termini richiesti dalle leggi in vigore per le promozioni, dispone aumenti di organico nelle due menzionate carriere ed in quella ausiliaria, in proporzione particolarmente rilevante per le qualifiche intermedie e superiori. Anche rispetto alle nuove dotazioni, comunque, permane sensibilmente esuberante il numero dei dipendenti in servizio.

(1) Parte IV, cap. II.

(2) Nonostante la presenza di ben 421 unità in soprannumero nelle qualifiche della carriera di concetto di ragioneria, solo 448 posti di organico risultano coperti rispetto alla dotazione di 527 posti, e nel dicembre 1967 è stato bandito un concorso a 30 posti della qualifica iniziale.

(3) Di tale legge non tiene conto il prospetto pubblicato nella parte IV, cap. II, di questa relazione, che presenta la situazione al 31 dicembre 1967.

Amministrazione della pubblica sicurezza. — La citata legge 20 dicembre 1966, n. 1116, ha conferito una nuova fisionomia alla struttura organica della carriera direttiva del personale civile, riducendo di oltre un terzo i posti delle qualifiche iniziali, ed aumentando di oltre il doppio quelli di commissario capo, di vice questore e di ispettore generale capo, con lieve riduzione dei posti di questore. Il numero dei funzionari in servizio nelle singole qualifiche non ha subito, rispetto alle situazioni segnalate nella precedente relazione, mutamenti degni di specifica menzione. Resta, peraltro, tuttora notevole la presenza di 163 questori rispetto agli attuali 100 posti.

Nel corso dell'anno sono stati coperti 36 posti della qualifica iniziale, e banditi due concorsi, rispettivamente a 120 e 71 posti. Anche la situazione degli ufficiali di pubblica sicurezza presenta caratteristiche non dissimili da quelle rilevate per il 1966 (esuberanza di personale nei gradi intermedi e scarsità in quelli iniziali), in buona parte riconducibili al sistema di « avanzamento normalizzato », introdotto per il personale in questione dalla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, che consente per gli ufficiali di taluni gradi la promozione per quote fisse annuali, sistema sulle cui caratteristiche e sul cui funzionamento la Corte ha, con riferimento al personale delle forze armate, svolto considerazioni e formulato rilievi con le precedenti relazioni.

Servizi antincendi. — La scarsità, rispetto alle dotazioni organiche, di personale nel Corpo dei vigili del fuoco, segnalata nella precedente relazione, si è alquanto attenuata durante l'anno, per effetto di concorsi espletati e dovrebbe essere del tutto eliminata a seguito di nuovi concorsi già banditi ed in via di espletamento. Va notato che in detto Corpo, oltre al personale di ruolo, prestano altresì servizio circa 2000 vigili volontari.

b) *Trattamento economico e assistenza.* — In ordine a quanto osservato nella precedente relazione circa la corresponsione, in forma generalizzata, di « compensi speciali » previsti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1946, n. 19, il Ministero ha precisato che tratterebbesi di erogazioni disposte « con una certa estensione a carattere collettivo », con prevalente considerazione per il personale periferico, e ciò giustifica con riferimento, sia alle eccezionali prestazioni cui quasi tutti i dipendenti sarebbero chiamati per esigenze, quali, ad esempio, quelle connesse a consultazioni elettorali politiche ed amministrative, sia, più in generale, con il carattere proprio dei servizi, richiedenti un impegno costante, al di là dei limiti normali di orario e sovente delle stesse misure forfettarie per la retribuzione del lavoro straordinario. Tali precisazioni, le quali confermano nella sostanza come, anche per l'Amministrazione in esame, l'erogazione degli speciali compensi, proprio per la natura dei motivi addotti, non si riferisca a prestazioni particolari e concretamente determinate di singoli dipendenti — secondo richiesto, invece, dallo spirito e dalla lettera delle norme disciplinatrici — ma miri a soddisfare necessità di diverso tipo, tali precisazioni, dicevasi, — per esatte e meritevoli che siano, sotto altri profili, di considerazione — non possono che avvalorare l'esigenza, prospettata in generale anche nella precedente relazione (1), di sopprimere tali compensi, ovvero di modificare la disciplina della loro erogazione in modo che possa corrispondere alle caratteristiche ed alle finalità proprie dei compensi stessi.

Sempre in tema di compensi discrezionali previsti da disposizioni particolari, è da far cenno di quelli che possono essere attribuiti, ai sensi dell'articolo 9, terzo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 966, al personale del Corpo dei vigili del fuoco comunque addetto ai servizi di vigilanza, ispezioni, studi ed esperienze, per la particolare attività connessa all'espletamento ed alla gestione dei predetti servizi, in base a criteri da stabilirsi dal Ministro per l'interno di concerto col Ministro per il tesoro, nei limiti delle somme che vengono assegnate all'apposito capitolo (1618) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, in relazione ai versamenti in entrata, (capitolo 2442), a norma dell'articolo 7, lettera a) della legge, degli introiti previsti dall'allegato 1 alla legge medesima, per i servizi

(1) Parte IV, Capitolo II, lettera e).

a pagamento. Il citato articolo 9 prevede, inoltre, che le eventuali disponibilità residue possano essere destinate all'acquisto di mezzi e materiali, con assegnazione ad altro apposito capitolo di spesa (1665). I compensi in discorso si aggiungono alla maggiorazione del 15 per cento attribuita, al personale che espleta gli indicati servizi, dall'articolo 5 lettera *b*) della legge, sulle indennità orarie previste dalla lettera *a*) dello stesso articolo (1).

Nell'esercizio in esame, risultano accertate in entrata lire 1.696.979.289; delle quali lire 199.692.877 sono state assegnate e utilizzate sul capitolo 1618, avente ad oggetto sia i compensi discrezionali che la detta maggiorazione, e lire 133.128.580, al capitolo 1785 (2). Nessuna somma è stata assegnata al capitolo 1665, relativo all'utilizzo di eventuali disponibilità residue per l'acquisto di mezzi e materiali, e poiché, come si è detto, l'ammontare dei compensi è rimesso alla discrezionalità dell'Amministrazione, risulta evidente che da quest'ultima dipende e dipenderà in futuro - a parte l'elemento oggettivo costituito dall'ammontare delle somme introitate - anche l'esistenza o meno di siffatte disponibilità, e quindi la possibilità di assegnazione di somme al capitolo in parola.

Dall'esame dei titoli di spesa, emessi sul citato capitolo 1618, è risultato che i compensi di cui trattasi sono stati erogati nel 1967 adottando i seguenti criteri, come sopra predeterminati: numero dei dipendenti circa 750, misura individuale massima lire 75.000 mensili, spesa massima trimestrale lire 36 milioni, graduazione del compenso, in concreto, secondo l'attività svolta di fatto e la qualifica posseduta dal dipendente.

Compensi non previsti da alcuna disposizione legislativa o regolamentare, risultano - come già riferito nella relazione sulle gestioni 1961-1966 - altresì corrisposti dall'Opera nazionale maternità e infanzia a funzionari designati dalle Prefetture per l'accertamento e la riscossione di contributi ad essa dovuti, compensi determinati nella misura del 2,50 per cento dei contributi medesimi.

Oltre ai comuni sussidi a titolo assistenziale (capitoli 1081, 1581, 1781, ecc.), erogati al personale delle varie carriere, sussistono particolari forme indirette di assistenza, attraverso istituzioni a ciò destinate, che ricevono anche contributi a carico del bilancio statale. Tale il Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, assoggettato al controllo della Corte dei conti, il quale - come rilevato nella relazione sulle gestioni 1962-1966 - è strettamente incardinato nell'Amministrazione del Ministero dell'interno, tanto da costituirne un vero e proprio organo, sebbene dotato di personalità giuridica, per interventi (assistenziali) di crescente ampiezza, cioè uno strumento per perseguire, in regime contabile libero, alcuni dei compiti diretti dell'Amministrazione talora neppure strettamente coincidenti come quelli istituzionali dell'Ente.

Nel rinviare a detta relazione per altre considerazioni sull'Amministrazione e la gestione del Fondo, sembra necessario soggiungere come, con l'aumento delle entrate ordinarie, costituite da proventi contravvenzionali (che hanno portato il fondo cassa da 183 milioni nel 1962 a 1.204 milioni nel 1966, ed il netto patrimoniale da 883 a 1.748 milioni nello stesso periodo), i contributi da parte del Ministero hanno perduto la loro ragion d'essere. Aggiungasi che detti contributi risultano erogati (per lire 130 milioni nel 1967), non a carico degli stanziamenti specificamente destinati a fini di assistenza per il personale, bensì del capitolo 2481, inerente ai compiti di *pubblica assistenza* spettanti al Ministero (esso riguarda, infatti, assegni a stabilimenti ed istituti diversi di assistenza, e sussidi e contributi per provvidenze eccezionali), sicché si risolvono in una spesa supplementare rispetto a quella effettuata coi suddetti specifici stanziamenti.

(1) Oltrechè alle spese suindicate, gli introiti in parola sono anche destinati (art. 5, lett. c) capitolo 1785, in relazione al citato art. 7, lett. a) nella misura di una ulteriore maggiorazione del 10 per cento della tariffa, all'assistenza dei figli degli appartenenti al Corpo, nonché alle eventuali indennità di missione (art. 5, terzo comma, sempre in relazione all'art. 7 lett. a). Le indennità orarie di cui alla lett. a) dell'art. 5 (cap. 1617) hanno raggiunto, nel 1967 l'importo accertato di oltre 1 miliardo e 364 milioni).

(2) Vedi nota precedente, anche per le somme assegnate al capitolo 1617.

Altri contributi, inoltre, benché più di rado, risultano corrisposti con prelievo dalla gestione fuori bilancio dei fondi del comune di Campione d'Italia.

Interessa, poi, il settore dei servizi antincendi, l'Opera nazionale di assistenza per i figli del personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

A favore di tale Opera risultano corrisposti contributi sia a carico del capitolo 1782 (per lire 25 milioni, importo massimo previsto dall'articolo 106 della legge 13 maggio 1961, numero 469), sia in misura ben maggiore (lire 109.555.523), del capitolo 1785, del quale si è già parlato, la cui dotazione è costituita dal provento degli introiti per servizi a pagamento, nella misura del 10 per cento delle tariffe.

c) *Utilizzazione di estranei.* — L'esistenza di rapporti sostanzialmente continuativi di durata indeterminata (in massima parte con ex appartenenti all'Amministrazione), attraverso il reiterato rinnovo del conferimento di incarichi di studio ex articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si è ulteriormente protratta nel 1967, interessando 17 dei 24 incarichi complessivamente conferiti in tale anno, e dei quali 10 hanno avuto ancora ad oggetto studi relativi alla protezione e difesa civile, 3 alle case da gioco, uno alla integrale revisione della finanza locale, uno al coordinamento delle norme sull'impiego negli enti locali, due ai servizi radio e telecomunicazioni. Incarichi nuovi sono stati, invece, quelli relativi a studi sui costi dei servizi (1 incaricato), sull'applicazione dei Patti lateranensi (4 incaricati, di cui 3 docenti universitari di ruolo) e sulle esigenze dell'organizzazione assistenziale degli uffici centrali e periferici (1 incaricato).

Da notare poi che, come riferito nel precedente paragrafo 1, lo stato di previsione per il 1967 accentra gli stanziamenti in parola, prima distribuiti fra le rubriche corrispondenti a diversi settori dell'Amministrazione, in un unico capitolo, il 1051, della rubrica n. 1, amministrata dalla Direzione generale degli affari generali e del personale, ciò che forse potrebbe indurre a chiedersi perché altrettanto non sia stato praticato anche per capitoli, come il 1442 e il 1642, relativi a indennità e rimborso spese di trasporto per le missioni degli incaricati.

3. — *Acquisto di beni e servizi.*

a) *Attività contrattuale in genere.* — Come risulta dal prospetto riassuntivo pubblicato in altra parte della presente relazione (1), l'Amministrazione dell'interno continua ad essere la unica, per numero di contratti e per importi, a seguire in misura significativa, nella scelta del privato contraente, la procedura dell'asta pubblica per numerosi acquisti di forniture e servizi in tutti i suoi settori, e particolarmente in quello della pubblica sicurezza e dei servizi antincendi, benché anche per tale Amministrazione prevalga di gran lunga il ricorso alla trattativa privata, seguito, a distanza, dalla licitazione e dall'appalto concorso. L'attività contrattuale risulta nell'anno alquanto ridotta (specialmente per numero e importo di stipulazioni a trattativa privata) rispetto a quella dell'anno precedente.

Il sistema generalmente adottato, nelle aste e nelle licitazioni, è quello previsto dall'articolo 73, lettera b) del Regolamento di contabilità, consistente nell'aggiudicazione al concorrente che abbia offerto il miglior prezzo rispetto a quello massimo indicato in una scheda segreta, sempreché inferiore o almeno pari a quest'ultimo.

Per la scelta delle ditte da invitare alle licitazioni private o ad altre gare a carattere esplorativo, ciascuna Direzione generale (Pubblica sicurezza, Antincendi, Assistenza pubblica, Archivi di Stato), giusta quanto precisato dall'Amministrazione, dispone di un elenco delle ditte di fiducia, raggruppate per settori merceologici di specializzazione.

Si sono ancora verificati casi di frazionamenti di forniture, analoghi a quelli segnalati nella precedente relazione, in più parte di valore inferiore a quelli oltre i quali, per gli acquisti in economia ed a trattativa privata, è richiesto il parere del Consiglio di Stato.

(1) Parte IV, Capitolo II.

b) *Casermaggio*. — Le perdite che, di anno in anno, viene subendo l'Erario per la persistente e crescente inferiorità della forza effettivamente accasermata, rispetto al minimo di presenze garantito contrattualmente alle imprese fornitrici (1), sono state ripetute volte segnalate dalla Corte nelle precedenti relazioni.

Peraltro, le prospettive del passaggio al sistema della gestione diretta, annunciato dalla Amministrazione, le quali si sarebbero dovute realizzare con la fine del 1967 — epoca di scadenza delle proroghe degli appalti, già resesi necessarie una prima volta per la mancanza, al 30 giugno 1966, dei mezzi finanziari occorrenti al rilievo dei materiali di proprietà delle imprese — si sono maggiormente allontanate, in quanto, neppure a tutt'oggi, risultano reperate ed assegnate disponibilità sufficienti allo scopo, ciò che ha reso indispensabili ulteriori proroghe.

La situazione ha indotto il Ministero a predisporre un sistema graduale di passaggio, che dovrebbe attuarsi — sempre subordinatamente e proporzionatamente all'assegnazione di congrui fondi — entro un triennio. Per questo periodo, cioè fino al 1970, d'intesa pure col comando generale dell'Arma dei Carabinieri, è previsto il riappalto dei servizi in discorso, riservandosi l'Amministrazione la facoltà — limitatamente alle caserme della pubblica sicurezza — di ridurre l'area della gestione del 20 per cento alla fine del primo anno e di un ulteriore 22 per cento alla fine del secondo.

Si fa manifesta, pertanto, l'esigenza di reperire sollecitamente i necessari mezzi finanziari, nonché di assicurare che, nel frattempo, gli ulteriori oneri restino entro i limiti dello stretto inevitabile, e ciò con particolare riguardo sia alla durata dei contratti, sia, soprattutto, alla determinazione della forza organica ed alla pattuizione dei nuovi minimi garantiti.

c) *Locazione ed uso di immobili*. — È ricorrente, anche per l'Amministrazione dell'Interno, il fenomeno delle spese a titolo di riconoscimento di debito», per l'iniziato godimento di locali senza che sia intervenuto formale contratto, o per il protrarsi di esso dopo la scadenza contrattuale. Tali spese, nell'esercizio in esame, hanno raggiunto il non irrilevante importo di lire 495.970.149, che di per sé basta a far palese l'esigenza di eliminare i fattori, oggettivi o meno, che al fenomeno stesso danno luogo, tanto più che il costo sopportato dall'Amministrazione potrebbe, in ipotesi, rivelarsi superiore a quello realizzabile concretamente in condizioni contrattuali diverse, cioè non necessitate, ma determinate da tempestive scelte dei competenti organi attivi e dall'intervento di quelli consultivi (2).

Per quanto concerne la consistenza degli immobili demaniali in uso, nonché la consistenza e la portata finanziaria delle locazioni, sia passive che attive, si rileva che, nel complesso, gli stabili condotti in locazione dal Ministero hanno una consistenza superiore al triplo rispetto a quella degli stabili di proprietà dello Stato.

d) *Automezzi ed altri veicoli. Responsabilità civile*. — Mentre le Direzioni generali di Pubblica sicurezza, Antincendi e Assistenza pubblica sono dotate di un proprio servizio automobilistico, le rimanenti Direzioni generali, nonché le Prefetture, mancano di una formale dotazione di mezzi automobilistici nonché delle relative iscrizioni in bilancio, e si avvalgono in prevalenza di quelli della pubblica sicurezza, nonché di vetture noleggiate. Tenuto conto dell'importanza che, nell'apparato strumentale dei servizi, riveste l'impiego indispensabile di mezzi di trasporto, tale situazione non giova all'esatta conoscenza ed alla oggettiva rilevazione del fabbisogno di ciascuna branca e del costo dei relativi servizi, facendo gravare su altri settori spese che non sarebbero di loro pertinenza.

In tema di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, derivante dalla circolazione degli autoveicoli, si rinvia alle considerazioni generali svolte in altra parte della presente relazione (3).

(1) Nella relazione sull'esercizio 1965 (Parte III, Capitolo IX, paragrafo 3º, lettera b), si indicava, ad esempio, l'ammontare di tali perdite in lire 1.341.665.775.

(2) Come è noto, il Consiglio di Stato rifiuta l'emissione di parere su schemi di contratti ad esso sottoposti in via di sanatoria, il che impone appunto la diversa via del « riconoscimento di debito ».

(3) Parte IV, capitolo II, paragrafo 3º, lettera d).

Per quanto specificamente concerne il Ministero dell'interno risulta che, per i mezzi della pubblica sicurezza, il precedente contratto di assicurazione scaduto il 31 dicembre 1966, è stato prorogato a tutto il 1967, con un onere complessivo, per premio e imposte, di lire 343.564.130; nel corso dell'anno si sono verificati 3.231 sinistri — in ordine ai quali l'Amministrazione non è stata in grado di indicare le somme erogate dalla società assicuratrice — e che hanno, peraltro, comportato un onere ulteriore di lire 59.131.145 per danni a terzi eccedenti i massimali di polizza (1), cui va aggiunto quello di lire 24.547.270, pagate per danni prodotti in 57 sinistri, da automezzi dei carabinieri, non coperti da assicurazione. La spesa di assicurazione (premi e imposte) relativa ai mezzi dei servizi antincendi e protezione civile, è stata di lire 121.123.330, mentre a lire 22.675.375 ammonta l'esborso della società assicuratrice per 307 degli 852 incidenti verificatisi, 479 dei quali sono ancora da definire.

L'analoga spesa per i mezzi dell'assistenza pubblica, relativa a contratto per il periodo 1° ottobre 1967-30 settembre 1968, è di lire 854.521.

e) *Pubblicazioni e riviste* — L'Amministrazione civile dell'interno cura le seguenti pubblicazioni:

- 1) *Rassegna degli Archivi di Stato*;
- 2) *Pubblicazione degli Archivi di Stato*;
- 3) *Quaderni della rassegna degli Archivi di Stato*;
- 4) *Fogli annunci legali*.

Per le prime tre la gestione è affidata all'Ufficio studi e pubblicazioni della Direzione generale Archivi di Stato, il quale cura direttamente la parte redazionale. La stampa della *Rassegna* è eseguita a cura del Provveditorato, mentre le altre due collane vengono stampate da ditte private sulla base di preventivi approvati, per la congruità del prezzo, dall'Ufficio tecnico erariale.

La vendita di tutte tali pubblicazioni è eseguita dalla Libreria dello Stato; il ricavato viene versato in conto entrate tesoro.

Per il 1967 il costo delle pubblicazioni è stato di circa lire 19.000.000 poste a carico del capitolo 1849.

La stampa del *Foglio annunci legali* è affidata a ditte private mediante contratti triennali (2).

Il costo per la stampa è a carico dello Stato (per il 1967 sono state spese circa 175.000.000 di lire); il ricavato delle inserzioni viene versato con imputazione alle entrate extratributarie, e così pure il ricavato delle vendite del *Foglio annunci legali* incassato dall'appaltatore.

4. — *Contributi, sussidi ed altri interventi.*

L'attività di erogazione di tali interventi finanziari interessa principalmente il settore dell'assistenza pubblica.

Esso è fra quelli per i quali più manifeste si fanno le esigenze di riordinamento e semplificazione, ora contemplate anche nel programma di sviluppo economico, ove si consideri che, secondo indicazioni di fonte governativa (3), le sole istituzioni pubbliche assistenziali sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'interno sono in numero di 23 mila.

(1) Detti massimali, per ciascun sinistro, sono di lire 25 milioni, con il limite di 15.000.000 per ogni persona danneggiata e lire 5.000.000 per animali e cose. Le corrispondenti cifre, per i veicoli degli antincendi, ascendono a lire 15 milioni, 5.000.000 e 1.500.000 (per gli automezzi pesanti, lire 25 milioni, 10.000.000 e 3.000.000).

(2) Per la sola provincia di Roma, la stampa del foglio suddetto è curata dall'Istituto poligrafico dello Stato.

(3) Vedi Senato, 9 gennaio 1968, pagine 41078 e 41079 del resoconto stenografico.

I problemi che si propongono in questo campo sono di notevole rilievo anche sotto l'essenziale profilo del migliore utilizzo delle disponibilità di bilancio, al quale fine si rende necessario assicurare la maggior razionalità — e, quindi, economicità — di organizzazione del settore pubblico, nonché, per l'attività assistenziale privata, una razionale ripartizione dei fondi somministrati dallo Stato ed un'assidua vigilanza governativa sul loro impiego.

In particolare, per quanto attiene alle leggi che disciplinano i diversi interventi di spesa, un esame degli stanziamenti compresi nella Sezione VIII, Rubrica 7, Categoria V, dello stato di previsione della spesa del Ministero (capitoli 2481-2520) — per l'ammontare complessivo di circa 66 miliardi nella previsione iniziale, e con una spesa accertata di circa 98 miliardi in sede consuntiva — mostra che, accanto ad interventi previsti a favore di singoli organismi, si pongono pure altre provvidenze caratterizzate da una maggiore genericità di oggetto e di destinatari, sicché l'intero complesso legislativo, come risulta dalla stessa molteplicità dei testi indicati nella intitolazione dei capitoli, risulta frammentario, non sempre coordinato e, quindi, abbinabile di riunificazione, atta a conferirgli l'auspicabile organicità. Prova di siffatto stato normativo è pure offerta dal capitolo 2481 — con la non esigua dotazione di lire 3 miliardi per il 1967 — il quale, nonostante l'esistenza di altri capitoli con destinazioni analoghe (esempio capitoli 2500 e 2502, anche essi relativi a contributi ad enti, il primo per compiti di assistenza generica ed il secondo per l'assistenza sanitaria e farmaceutica), contempla « assegni a stabilimenti ed istituti diversi di assistenza, compresi quelli a carattere fisso », nonché « sussidi di assistenza e contributi per provvidenze eccezionali ». Il fatto che, a fondamento di tale capitolo, in mancanza di una apposita autorizzazione legislativa, possa invocarsi la sua attinenza ai fini istituzionali del Ministero, non esclude che assai preferibile sarebbe, non tanto l'emanazione di una singola norma — che non si sottrarrebbe al già esposto rilievo di frammentarietà — quanto il suo inquadramento in una disciplina organica che lo coordini con tutte le altre specie di intervento, evitando interferenze e duplicazioni oggi paventabili, e ne regoli altresì i criteri e le modalità di erogazione (1).

Ciò tanto più ove si consideri come l'intitolazione stessa del capitolo, non conformandosi al criterio di unicità ed omogeneità, insito nell'articolo 1 *sub* 37 della legge 1° marzo 1964, n. 62, racchiuda, secondo si è visto, due oggetti diversi, consentendo così una distribuzione, del tutto discrezionale, delle somme fra l'uno o l'altro tipo di provvidenze contemplate (nel 1967 la dotazione è stata suddivisa, con la ripartizione in articoli, in lire 2 miliardi 721.000.000 per contributi agli enti ed in lire 500 milioni per i sussidi e contributi per provvidenze eccezionali).

Anche il capitolo 2489 concerne erogazioni ad enti, comitati, ecc., quale concorso spese per l'organizzazione e lo svolgimento dell'assistenza estiva ed invernale ai minori bisognosi. Di esso si è già fatto cenno, per quanto attiene alle modalità di decentramento della gestione, nel precedente paragrafo 1 (lettera *c*). Lo stanziamento è stato, pure per il 1967, suddiviso in tre articoli: il primo relativo alle spese per l'organizzazione dell'assistenza, sia estiva che invernale, con una previsione di lire 10 milioni ed una spesa accertata di pari importo, tutta a residuo; il secondo a quelle per lo svolgimento dell'assistenza estiva, con una previsione di lire 2.934.338.465 ed una spesa accertata di lire 2.933.752.155; il terzo a quelle per lo svolgimento dell'assistenza invernale, con una previsione di lire 1 miliardo 805.661.535 ed una spesa accertata di lire 1.805.503.190.

La ripartizione dei fondi fra le Prefetture, che ha interessato i soli articoli 2 e 3 (mentre la citata legge n. 1425, nel disporre il decentramento, non fa distinzioni), è avvenuta con diversi decreti, avendo subito, nel corso dell'anno variazioni, anche a seguito di economie verificatesi in talune province. Anche nell'anno in esame si è verificato qualche caso, analogo a quello segnalato dalla Corte per l'anno precedente, di ritardata corresponsione di anticipi agli organismi beneficiari, talora effettuata unitamente a quella del saldo. L'Amministrazione attribuisce tale ritardo al mancato tempestivo inoltrare alle Prefetture, da parte degli enti interessati, della indispensabile documentazione relativa al programma in corso di attuazione.

(1) Vedasi quanto osservato nel paragrafo 2°, lettera *b*), in ordine all'erogazione di contributi, a carico del capitolo in questione, a favore del Fondo per l'assistenza al personale di pubblica sicurezza.

Fra gli interventi in favore di particolari categorie di enti vanno considerate le assegnazioni, ordinaria (capitolo 2486) e straordinaria (capitolo 2487), per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e dei Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica. È da rilevare come l'assegnazione ordinaria sia espressamente prevista dalle disposizioni legislative citate nella intitolazione del capitolo, le quali ne determinano pure l'ammontare, attualmente di lire 11 miliardi e 900 milioni, in virtù della legge 21 dicembre 1966, n. 1044 (che nel bilancio 1967 non figura ancora menzionata). L'assegnazione straordinaria, invece, per la quale non sono indicate norme autorizzative nell'intitolazione del capitolo 2487), è oggetto, di anno in anno, di apposita autorizzazione contenuta nella legge di bilancio (articolo 41 per quelle del 1967), che ne determina l'importo, giunto nel 1967 a lire 12 miliardi e 700 milioni. Per il suo costante ricorrere, ormai da parecchi anni, e per la facile previsione che essa non è destinata a cessare nel futuro, dato anche il suo elevato ammontare che è superiore a quello dell'altra (pressoché il doppio prima della citata legge n. 1044), ed è soggetto ad aumenti notevoli di esercizio (1), tale assegnazione presenta ormai un sostanziale carattere di ordinarietà, restando semmai effettivamente straordinari solo i cennati aumenti, disposti per eventi particolari. Di ciò è opportuno tener conto nella considerazione degli oneri gravanti in maniera continuativa sul bilancio dello Stato nel settore assistenziale, oltre che della conseguente esigenza di un più organico ordinamento normativo del settore.

Circa il contributo di 200 milioni annui, all'Opera nazionale invalidi di guerra, per l'assistenza agli orfani dei caduti per servizio (capitolo 2497), si è già illustrato nella precedente relazione il mancato raggiungimento degli scopi perseguiti dalla legge autorizzativa (12 aprile 1962, n. 185), dimostrato dalla quasi completa inutilizzazione, e conseguente passaggio in economia, della complessiva somma di lire 1 miliardo e 100 milioni, stanziata fino al 1966, con un totale di pagamenti, alla fine di tale anno, per lire 41 milioni circa, e di residui, alla stessa data, per lire 99 milioni e 400 mila.

Nel 1967, sebbene sia stato dall'Amministrazione fatto presente di avere assunto iniziative per una maggiore utilizzazione dei fondi (principalmente con l'ampliare le categorie degli assistibili), non sono stati effettuati pagamenti sulla competenza, essendo mancata, da parte dell'Opera nazionale invalidi di guerra, la dimostrazione trimestrale (prescritta dalla convenzione) delle spese sostenute, mentre dei 200 milioni stanziati ne risultano impegnati solo 140. Sui residui degli anni precedenti, inoltre, mentre sono stati effettuati pagamenti per poco più di 39 milioni, risultano accertate nuove economie per più di 19 milioni, sicché attualmente l'ammontare complessivo dei residui, inclusi quelli del 1967, è di lire 220.199.770.

Ne consegue che, sul totale delle somme stanziate nei vari esercizi, per lire 1 miliardo e 300 milioni, sono passate in economia, e cioè son rimaste non utilizzate, più di 1 miliardo di lire, onde resta da chiedersi se sussista effettivamente l'esigenza di mantenere lo stanziamento annuo del capitolo nella misura di 200 milioni.

Sempre in tema di adempimenti da parte di enti sovvenzionati, sono da segnalare altri casi di inottemperanza, quali la mancata presentazione, da parte dell'Associazione nazionale fra gli enti di assistenza, della relazione annuale sull'attività svolta, prescritta dall'articolo 2 della legge 12 febbraio 1967, n. 35, autorizzativa di un contributo di lire 50 milioni all'anno a favore di detta Associazione; nonché, da parte della « Fondazione Domus Pascoli », del rendiconto finanziario e della relazione sull'attività svolta, prescritti anch'essi annualmente dall'articolo 2 della legge 5 giugno 1967, n. 415, che ha destinato alla Fondazione un contributo annuo di lire 5 milioni.

Per quanto concerne le anticipazioni, da parte dello Stato, delle rette di spedalità dovute dai comuni agli ospedali ed alle cliniche universitarie, ai sensi della legge 30 gennaio 1963, n. 70, le cui disposizioni sono state prorogate fino al 1970 dalla legge 12 dicembre 1967, n. 1220, va posto in rilievo come lo stanziamento definitivo di 15 miliardi del capitolo 5251

(1) In sede definitiva la previsione risulta aumentata a miliardi 14,165 (con accertamenti di pari importo), in relazione alle provvidenze per calamità naturali, di cui è cenno più avanti nel testo. La spesa accertata nel 1966 è stata di circa 25 miliardi, nel 1965 di circa 16 miliardi.

relativo alle anticipazioni in parola, risulti totalmente portato a residuo, non essendo stati effettuati pagamenti.

Le « Assegnazioni vitalizie e sussidi alle famiglie dei danneggiati politici del 1848-49 delle province napoletane e siciliane ed a quelle dei danneggiati e benemeriti politici del Risorgimento », sono ancora previste in bilancio in base a leggi del 1883, 1901 e 1911 (capitolo 2081). Il Ministero dell'interno ha provveduto fino al 1964 all'emissione di ruoli di spesa fissa, per un totale di 3.035 partite, corrispondenti ad altrettanti beneficiari. Successivamente non è stato più emesso alcun nuovo ruolo, essendo insorta questione, fra detto Ministero e quello del Tesoro, circa la competenza a provvedere, trattandosi di assegni di carattere vitalizio.

Rispetto alla previsione iniziale di lire 28 milioni e 200 mila, la spesa accertata (da suddividere fra l'indicato numero di beneficiari) supera di poco i 15 milioni, rivelandosi inferiore, di circa un terzo, all'importo preventivato, come già negli anni precedenti.

5. — *Ricerca scientifica.*

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno figura il capitolo 1657, destinato alle « spese per l'impianto, il funzionamento e le attrezzature dei laboratori, di gabinetti scientifici e del forno per la prova dei materiali presso il Centro studi ed esperienze ».

Detto Centro, istituito nell'ambito dei Servizi antincendi e della protezione civile, svolge attività di carattere tecnico-scientifico con carattere prevalentemente strumentale rispetto ai fini istituzionali dei servizi stessi; oltre a ciò detto Centro attende anche a compiti di vera e propria ricerca scientifica in collegamento con il CNEN.

6. — *Enti soggetti alla vigilanza del Ministero.*

Nel precedente paragrafo 2, lettera *b*), si è già fatto cenno di alcune delle principali osservazioni formulate dalla Corte sulle caratteristiche e sulla gestione del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza.

Nei confronti di altri enti vigilati, come l'Ente per la protezione degli animali e l'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL) (1), va segnalata una certa tardività degli adempimenti ministeriali relativi all'approvazione dei preventivi e dei consuntivi.

Per l'INADEL, in particolare, l'ultima pronuncia ministeriale trasmessa alla Corte concerne il consuntivo del 1964, mentre la Corte ha già riferito su quelli del 1965 e del 1966.

Ancora, per quanto concerne l'INADEL, è da ricordare ciò che la Corte ha osservato su alcuni aspetti della situazione finanziaria, con particolare riferimento al *deficit* della gestione assistenza, la cui copertura, con anticipazioni a carico della gestione previdenza, rischia di rendere indisponibile la riserva tecnica di quest'ultima, o di determinare un aggravio di oneri per interessi passivi su eventuali prestiti esterni. Fra le cause di tale situazione, oltre al dato, comune a tutti gli enti similari, dell'espansione della spesa per assistenza sanitaria, è da sottolineare la persistente morosità degli enti locali nel versamento di contributi.

L'INADEL rientra anch'esso fra gli enti investiti dalla pronuncia emessa dalla Corte con determinazione 19 dicembre 1967, n. 807, in ordine alla non conformità a legge delle deliberazioni relative al trattamento economico del personale dipendente, adottate ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 maggio 1967, n. 337.

Altra determinazione (18 aprile 1967, n. 742), ha dichiarato pure non conforme a legge una deliberazione, adottata dall'ente dietro espressa autorizzazione del Ministero, che estende l'assistenza sanitaria ai figli degli iscritti di età superiore ai diciotto anni, e quindi oltre il limite di età fissato dall'articolo 3 della legge 13 marzo 1950, n. 120.

(1) Relazione sulla gestione degli esercizi 1962-1966, in corso di stampa.